

PROPOSTA DI CONCORDATO

COOPSETTE SOCIETÀ COOPERATIVA

in liquidazione coatta amministrativa

Sede amministrativa: via E. Curiel n. 12 - 42040 Campegine (RE), Italia

Sede legale: via San Biagio n. 75 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE) Italia

Registro delle imprese: Reggio Emilia 00125650358 - R.E.A.: Reggio Emilia 77151

Codice Fiscale: 00125650358 - Partita IVA: 00125650358

Proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L. Fallimentare

Il Commissario liquidatore della procedura in epigrafe, avv. Gianluca Giorgi, preso atto dell'avvenuto deposito in data 26 gennaio 2024 presso la Cancelleria delle Procedure Concorsuali e C.C.I.A.A. del Tribunale di Reggio Emilia, su autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 16 gennaio 2024 della proposta di concordato formulata dalla società Europa Investimenti S.p.A., provvede con la presente inserzione alla sua pubblicazione per ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3, L. Fall. le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate nella Cancelleria del medesimo Tribunale (sezione Procedure Concorsuali e C.C.I.A.A.) nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della presente pubblicazione.

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA "COOPSETTE SOCIETÀ COOPERATIVA" (CF e P.IVA 00125650358) DICHIARATA CON D.M. 30/10/2015, N. 541/2015, PUBBLICATO SU GU SERIE GENERALE N.263 DEL 11.11.2015

LCA541.2015REGGIOEMILIA@PECLIQUIDAZIONI.IT

AUTORITÀ DI VIGILANZA: MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY – DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI – DIVISIONE VI

COMITATO DI SORVEGLIANZA: AVV. FRANCESCO ARANGIO – DR.SSA CLAUDIA BIZZARRI - MARIA CICONI

COMMISSARIO LIQUIDATORE: AVV. GIANLUCA GIORGI

*

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

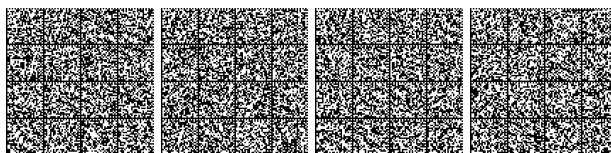
Sezione procedure concorsuali

* * *

RICORSO PER L'OMOLOGA DI PROPOSTA DI CONCORDATO AI SENSI DEGLI ARTT. 214 E 124 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA COOPSETTE S.C. (541/2015)

EUROPA INVESTIMENTI S.P.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Lanzone n. 31, capitale sociale Euro 14.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Milano 09439410151, R.E.A. MI-1294831, p.e.c. europainvestimenti@pec.europainvestimenti.com (**doc. n. 1**; di seguito, **"EI"** o il **"Proponente"**), in persona dell'amministratore delegato nonché legale rappresentante dott. Daniele Patruno, nato a Milano il 3 giugno 1985, domiciliato presso la sede legale di cui sopra, munito degli occorrenti poteri, dando esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione del Proponente in data 24 gennaio 2024 (**doc. n. 2**), rappresentata, assistita e difesa, ai fini del presente giudizio e di ogni sua successiva fase, stato e grado, congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. avv. Massimo Fabiani del Foro di Verona (c.f. FBNMSM58A02F965M; p.e.c. avvmassimofabiani@ordineavvocativrpec.it), dall'avv. Giorgio Barbieri del Foro di Reggio Emilia (c.f. BRBGRG57H07H2231; p.e.c. giorgio.barbieri@ordineavvocatireggioemilia.it) nonché dall'avv. Alessandro Nironi Ferraroni del Foro di Reggio Emilia (c.f. NRNLSN84R12I496P; p.e.c. alessandro.nironi@ordineavvocatireggioemilia.it, telefax 0522518990), presso lo studio dei quali ultimi, sito in Reggio nell'Emilia, Viale Regina Elena n. 13/2, nonché presso tutti i predetti indirizzi p.e.c. elegge domicilio, come da procura allegata al presente ricorso;

*



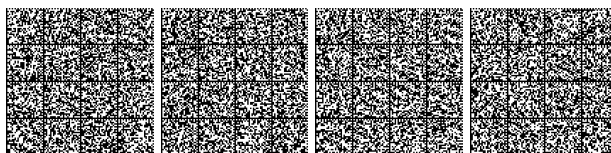
acquisita, in data 16 gennaio 2024, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, “MIMIT” o il “Ministero” o la “Autorità di Vigilanza”) l’autorizzazione (prot. U.0013910.16-01-24) (di seguito, la “Autorizzazione”; **doc. n. 3**) prescritta dall’art. 214, comma primo, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (“**I.fall.**”) con riguardo alla proposta di concordato depositata dal Proponente al Ministero in data 7 dicembre 2023, come limitatamente “integrata” l’11/12 gennaio 2024 (**doc. n. 4**) (di seguito, la “Proposta”), nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della Coopsette s.c., con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Via San Biagio n. 75, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. dell’Emilia, 00125650358, R.E.A. RE-77151 (di seguito, “Coopsette” o la “Società”; **doc. n. 5**), dichiarata con D.M. 30 ottobre 2015 n. 541/2015, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale n. 263 dell’11 novembre 2015;

deposita

ai sensi e per gli effetti dell’art. 214 l.fall.¹, avanti all’intestato Tribunale - unitamente ai pareri del Commissario Liquidatore (**doc. n. 6**) e del Comitato di Sorveglianza (**doc. n. 7**) - la Proposta², di seguito trascritta che, per comodità di lettura, è riportata con un *font* grafico distinto.

¹ Con la precisazione che, ove il Tribunale adito dovesse ritenere che, invece, deve applicarsi la normativa dettata dal Codice della crisi, ogni riferimento agli artt. 214 e 215 l.fall. (così come agli ulteriori articoli da questi ultimi direttamente e indirettamente richiamati) contenuto nella Proposta dovrà intendersi fatto agli artt. 314 e 315 CCII (così come agli ulteriori articoli da questi ultimi direttamente e indirettamente richiamati). All’atto pratico, si osserva che l’eventuale predilezione per la normativa recata dal CCII non avrebbe rilevanza alcuna posto che la disciplina di cui agli artt. 314 e 315 CCII è identica – fatta ovvia eccezione per i rinvii – a quella di cui agli artt. 214 e 215 l.fall. Il Proponente ribadisce la correttezza della scelta a suo tempo compiuta, giacché il procedimento ministeriale si è radicato il 5 luglio 2022, quindi sotto la vigenza della Legge Fallimentare, e, dal momento che tale procedimento costituisce il presupposto necessario dell’instaurando giudizio di omologa, ad esso inscindibilmente connesso, è evidente che la disciplina applicabile non possa che essere quella in vigore al momento dell’avvio dell’iter delineato dall’art. 214 l.fall. (ora 314 CCII): cioè quella contenuta nella Legge Fallimentare. Non solo. L’art. 390 CCII non reca una disciplina analoga a quella a suo tempo dettata dall’art. 150 D.lgs. 5/2006. Basti pensare al concordato fallimentare: pur aprendo il ricorso per concordato una procedura autonoma, essa serve a definire una procedura aperta secondo regole previgenti che, in caso di mancata omologazione, rimane viva. Se così è, in caso di risoluzione del concordato, se gestito con il CCII, non apparirebbe illogico riaprire il fallimento secondo le regole dettate dalla precedente normativa? Inoltre, a ragionare diversamente, si perverrebbe a conclusioni paradossali, anche perché potenzialmente disgregative del principio - di rilevanza costituzionale - tempus regit actum. E infatti: (i) il Commissario Liquidatore, il Comitato di Sorveglianza e il Ministero avrebbero dovuto compiere le loro valutazioni applicando la Legge Fallimentare, mentre il Tribunale dovrebbe fare quelle di sua competenza avvalendosi del CCII; o (ii) addirittura, un evento successivo (e incerto nell’an e nel quando), cioè il deposito del ricorso giudiziale per l’omologa, verrebbe ad incidere retroattivamente sul regime normativo applicabile ad un evento anteriore e certo, ovvero sia il deposito della Proposta presso il Ministero, per il tramite del Commissario Liquidatore. Peraltro, quale nota di chiusura sull’argomento, merita osservare che anche il Commissario Liquidatore pare aver ragionato negli stessi termini del Proponente posto che, inter alia, ha rubricato il proprio (primo) parere: “PARERE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE AI SENSI DELL’ART. 214, R.D. 16.03.1942 n. 267” (v. doc. n. 6). Si osservi, infine, che la disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 ss. CCII) è esattamente speculare, per quanto qui rileva, agli artt. 124 ss. l.fall.

² Onde agevolare la verifica dell’esatta corrispondenza tra la proposta di concordato oggetto dell’autorizzazione del Ministero (cfr. doc. n. 4) e la Proposta depositata con il presente atto, l’indicazione in ricorso degli allegati della Proposta avverrà servendosi dell’originaria descrizione e numerazione degli stessi.



A. NARRAZIONE DEI FATTI

a) in data 6 febbraio 2013 Coopsette depositava presso il Tribunale di Reggio Emilia domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, l.fall. Tale domanda si inseriva nell'ambito del procedimento di dichiarazione di insolvenza ai sensi degli artt. 3 e 8 D.lgs. 270/1999 aperto dal medesimo Tribunale; con decreto del 13 febbraio 2013 il Tribunale assegnava a Coopsette termine di sessanta giorni per la presentazione di quanto previsto dall'art. 161, sesto comma, l.fall.;

b) in data 20 marzo 2013 Coopsette proponeva istanza al Tribunale al fine di essere autorizzata a contrarre finanziamenti a medio-lungo termine per complessivi Euro 24.000.000 ai sensi dell'art. 182-quinquies l.fall. (di seguito, la "**Finanza Interinale**") garantito da (i) ipoteca di primo grado su taluni immobili siti in Crespellano (BO); (ii) ipoteca di primo grado su immobili siti in Budrio (BO); (iii) ipoteca di terzo grado su immobili siti in Alessandria; (iv) ipoteca di primo grado su immobili di proprietà di Enide S.r.l. siti in Muggia (TS); (v) pegno sulle quote detenute nella Motor City Holding S.r.l., sino al valore complessivo di Euro 36.000.000.

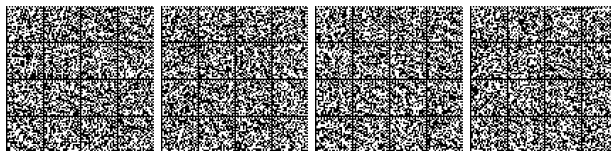
Tale finanziamento era destinato a soddisfare il fabbisogno finanziario di Coopsette fino all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione. Il Tribunale di Reggio Emilia autorizzava Coopsette a perfezionare detto finanziamento con decreto del 27 marzo 2013;

c) le banche interessate provvedevano all'erogazione della Finanza Interinale in forza di contratto di finanziamento fondiario a medio-lungo termine stipulato in data 22 aprile 2013 in autentica dott. Filippo Zabban, notaio in Milano, nn. 64.764/10.816 Rep./Racc.;

d) il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del 10 aprile 2013, concedeva a Coopsette una proroga del termine di cui alla premessa b) di ulteriori sessanta giorni per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'art. 160, commi secondo e terzo, l.fall., ovvero per il deposito di domanda di homologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall.;

e) Coopsette incaricava quindi il dott. Riccardo Ranalli, in qualità di professionista indipendente avente i requisiti di cui all'art. 67, comma terzo, lettera d), l.fall. (di seguito, l' "**Esperto**"), di redigere la relazione in merito alla veridicità dei dati aziendali e all'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di cui all'art. 182-bis, comma primo, l.fall.. L'Esperto, in data 5 giugno 2013, rilasciava la suddetta relazione, asseverata con giuramento in pari data innanzi al dott. Andrea Ganelli, notaio in Torino, rendendo successivo addendum il 6 giugno 2013;

f) Coopsette sottoscriveva, inter alia, in data 5 giugno 2013, un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. con diciannove banche creditrici, il quale prevedeva, tra l'altro, una manovra finanziaria finalizzata a consolidare pregresse esposizioni, il riscadenamento dei preesistenti contratti di finanziamento ipotecari in essere e l'erogazione di un finanziamento ipotecario a medio lungo termine pari ad Euro 62.000.000,00 ai sensi dell'art. 182-quater l.fall. (di seguito, la "**Nuova Finanza**"). Tale finanziamento - garantito da (i) ipoteca di secondo grado sugli immobili siti in Crespellano (BO); (ii) ipoteca di secondo grado sugli immobili siti in Budrio (BO); (iii) ipoteca di quarto grado sugli immobili siti in Alessandria; (iv) ipoteca di primo grado sugli immobili in Campione del Garda comune di Tremosine (BS); (v) ipoteca di secondo grado sugli immobili di proprietà di Enide S.r.l. siti in Muggia (TS); (vi) pegno sulle quote



detenute nella Motor City Holding S.r.l. – era destinato al pagamento dei creditori non bancari e al sostegno dell'attività corrente;

g) tale accordo, unitamente agli altri perfezionati da Coopsette, veniva omologato dal Tribunale di Reggio Emilia con decreto in data 16 luglio 2013, poi divenuto definitivo non essendo stato proposto avverso lo stesso alcun reclamo;

h) le banche provvedevano all'erogazione della Nuova Finanza, in forza di contratto di finanziamento ipotecario a medio-lungo termine stipulato in data 18 ottobre 2013, in autentica dott. Pietro Bernardi Fabbrani, notaio in Rimini, nn. 34320/15453 Rep./Racc.;

i) in data 27 maggio 2015 Coopsette depositava avanti il Tribunale di Reggio Emilia domanda di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, l.fall., cui seguiva, il 3 giugno 2015, l'emissione del provvedimento di concessione del termine di 60 giorni per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'art. 160, commi secondo e terzo, l.fall., ovvero per il deposito di domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall.;

j) Coopsette depositava in data 27 ottobre 2015 istanza di rinuncia al concordato preventivo;

k) Coopsette veniva posta in liquidazione coatta amministrativa (di seguito, la "**Procedura**") con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 541 del 30 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 263 del 11 novembre 2015; col medesimo decreto veniva nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Pellacini (di seguito, il "**Commissario Liquidatore**");

l) successivamente, i vari istituti di credito, interessati dall'erogazione della Finanza Interinale e della Nuova Finanza, presentavano al Commissario Liquidatore le comunicazioni di precisazione dei loro crediti, richiedendo che per gli importi oggetto della Finanza Interinale e della Nuova Finanza, i relativi diritti di credito venissero ammessi allo stato passivo della procedura in prededuzione (fatta eccezione per MPS S.p.A.), a seconda dei casi, con privilegio ipotecario e pignoratizio;

m) in data 28 novembre 2016 il Commissario Liquidatore comunicava ai vari creditori il deposito dello stato passivo (di seguito, così come successivamente integrato e modificato, lo "**Stato Passivo**"), nel quale riconosceva ai crediti fatti valere dagli istituti eroganti la Finanza Interinale e la Nuova Finanza mera natura chirografaria, in quanto veniva "escluso il collocamento in prededuzione per insussistenza dei presupposti di legge e per interruzione e mancata esecuzione della procedura di riferimento; escluso il collocamento in privilegio ipotecario/pignoratizio per revocabilità dell'atto di costituzione della garanzia", mentre per i soli creditori Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. si aggiungeva, con riguardo all'asserito rango prededucibile, "ed in ogni caso perché non richiesto";

n) con ricorsi ex artt. 209, secondo comma, e 98 l.fall. gli istituti eroganti proponevano opposizione nei confronti dello Stato Passivo esecutivo della Procedura (di seguito, le "**Opposizioni**");

o) la Procedura, con atto notificato il 20 aprile 2018, conveniva in giudizio gli istituti eroganti la Finanza Interinale affinché il Tribunale di Reggio Emilia provvedesse a "revocare, e per l'effetto, dichiarare inefficaci ex art. 66, 201 l.fall. e 2901 c.c. le ipoteche di primo grado oggetto di intavolazione presso l'Ufficio Tavolare Regionale di Trieste a seguito di domanda presentata in data 24/04/2013 al n. 5016 ... sui beni immobili di proprietà e di comproprietà di Enide S.r.l." (di seguito, la "**Revocatoria 2135/2018**");



p) la Procedura, con atto notificato il 20 ottobre 2018, conveniva in giudizio gli istituti eroganti la Nuova Finanza affinché il Tribunale di Reggio Emilia provvedesse a “revocare, e per l’effetto, dichiarare inefficaci ex art. 66, 201 l.fall. e 2901 c.c. le ipoteche di secondo grado oggetto di intavolazione presso l’Ufficio Tavolare Regionale di Trieste a seguito di domanda presentata in data 25/10/2013 al n. 11552 ... sui beni immobili di proprietà e di comproprietà di Enide S.r.l.” (di seguito, la “**Revocatoria 5594/2018**”);

q) onde definire i giudizi di opposizione allo Stato Passivo, quello relativo alla Revocatoria 2135/2018 e quello relativo alla Revocatoria 5594/2018, il Commissario Liquidatore avviava un iter di definizione transattiva delle vertenze con i vari istituti eroganti, raggiungendo con gli stessi accordi che hanno previsto l’ammissione integrale in prededuzione e collocazione ipotecaria degli importi afferenti la Finanza Interinale e, nella misura media del 50% delle somme richieste, per la Nuova Finanza. Inoltre, gli Istituti accettavano che le somme provenienti dalle due procedure esecutive promosse nei confronti di Enide S.r.l. (Tribunale di Trieste RG 206/2016) e Idea S.r.l. (Tribunale di Rimini RG 258/2016) fossero incassate a deconto delle somme da pagarsi in prededuzione (di seguito, le “**Transazioni**”);

r) tali accordi, sottoscritti tra gli istituti e la Procedura, venivano debitamente autorizzati ai sensi di legge. In particolare, ad oggi risultano:

- autorizzate dal MiSE le transazioni con Banca Carige S.p.A. e Unipol Rec S.p.A. (i cui crediti sono stati ceduti a SPV Project 1713 S.r.l.). I relativi pagamenti sono stati effettuati a seguito della variazione allo Stato Passivo del 27 settembre 2019 con la quale si recepiscono le già menzionate transazioni e quelle nel prosieguo indicate (di seguito, la “**Prima Variazione allo Stato Passivo**”);

- autorizzate dal MiSE le transazioni con Banca Popolare dell’Emilia-Romagna S.p.A. e con Banco di Sardegna S.p.A.. Sono già stati effettuati i relativi pagamenti parziali (100% Finanza Interinale e il 50% del nominale ammesso in qualità di Nuova Finanza) a seguito della Prima Variazione allo Stato Passivo;

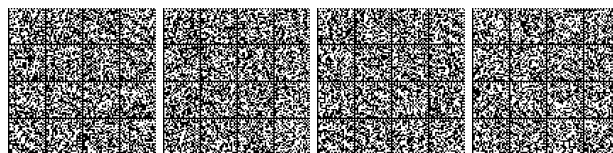
- autorizzata dal MiSE la transazione con CCFS s.c. ed effettuata la Prima Variazione allo Stato Passivo;

s) venivano poi autorizzate dal MiSE:

- le transazioni con Intesa San Paolo S.p.A. (il cui credito è stato ceduto a SC Lowy S.r.l.), Unicredit S.p.A. (ceduta a Onif Finance S.r.l.), e recepite nella variazione allo Stato Passivo del 29 gennaio 2020 (di seguito, la “**Seconda Variazione allo Stato Passivo**”);

- le transazioni concluse con BNL S.p.A., Crédit Agricole S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop, BPM S.p.A., AMCO S.p.a. e Siena NPL 2018 S.r.l. in relazione alle quali la Procedura, recepite nella variazione allo Stato Passivo del 28 maggio 2021 (di seguito la “**Terza Variazione allo Stato Passivo**”); è stata definita, in via transattiva, la controversia pendente in Cassazione (ricorso del 13 marzo 2019 RG 9248/2019) avviata da Siena NPL 2018 S.r.l. con conseguente rinuncia da parte di quest’ultima, nell’udienza del 13 maggio 2021, del ricorso per l’impugnazione dello Stato Passivo ex artt. 209, secondo comma e 98, terzo comma, l.fall, con il quale erano state contestate la Prima Variazione allo Stato Passivo e la Seconda Variazione allo Stato Passivo;

t) le udienze di verifica delle domande tardive di credito, si sono tenute rispettivamente in data 19 giugno 2018, 21 novembre 2018, 16 aprile 2019, 9 febbraio 2021 e 30 novembre 2021 innanzi al Giudice designato dal Tribunale di Reggio Emilia, dott. Niccolò Stanzani Maserati. All’udienza del 30 novembre 2021, il Giudice Delegato ha



rinvio per la discussione di alcune istanze tardive alla udienza del 12 aprile 2022, poi ritualmente celebrata;

u) in considerazione dell'attivo realizzato dalla Procedura, sono stati eseguiti i seguenti piani di ripartizione parziale dell'attivo: il primo, del 30 gennaio 2018, ha interessato i crediti ammessi in prededuzione privilegiata; il secondo, del 27 dicembre 2018, ha interessato alcuni crediti ammessi con prelazione ipotecaria e un creditore in prededuzione privilegiata; il terzo, del 12 novembre 2019, ha interessato alcuni crediti ammessi con prelazione ipotecaria, ulteriori crediti ammessi in prededuzione privilegiata e i crediti ammessi in prededuzione chirografaria, a favore dei quali è stata ripartita una somma pari al 50% dell'importo ammesso; il quarto, del 22 aprile 2020, ha avuto ad oggetto il pagamento del residuo 50% dei crediti ammessi in prededuzione chirografaria; il quinto, del 1° marzo 2021, ha avuto ad oggetto il pagamento del 50% dei crediti ammessi con privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. nonché un credito con prelazione ipotecaria (relativo ad un bene immobile ceduto nel corso della liquidazione); il sesto, del 17 gennaio 2022, avente ad oggetto il pagamento del residuo 50% dei crediti ammessi in stato passivo con privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c., oltre ad alcuni crediti assistiti da privilegio ipotecario;

v) in data 13 agosto 2020 veniva comunicato, dalla Procedura, il deposito di una proposta di concordato ai sensi degli artt. 214 e ss. l.fall. e si invitava alla formulazione di eventuali proposte concorrenti entro il termine del 30 settembre 2020, successivamente prorogato al 30 ottobre 2020;

w) in data 30 ottobre 2020, il Proponente ha formalmente trasmesso al Commissario Liquidatore una proposta di concordato ex artt. 214 e 124 l.fall.;

x) in data 18 marzo 2021, il Proponente trasmetteva formalmente al Commissario Liquidatore un'integrazione della predetta proposta di concordato a seguito delle richieste pervenute dalla Procedura di apportare rettifiche e integrazioni volte a sanare alcune difformità riscontrate in relazione all'effettivo ammontare del passivo concorsuale e a chiarire ulteriormente alcune previsioni del piano di concordato depositato;

y) in data 1° luglio 2021, il Commissario Liquidatore pubblicava avviso esplorativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse alla presentazione di proposte di concordato ai sensi degli artt. 214 e 124 l.fall., fissando quale termine per la presentazione delle stesse il 15 ottobre 2021. In data 15 ottobre 2021 Europa Investimenti trasmetteva formalmente al Commissario Liquidatore una nuova proposta di concordato ai sensi degli artt. 214 e 124 l.fall., la quale, tenuto conto della corrispondenza ufficiale successivamente intercorsa con la Procedura, da intendersi qui richiamata, è integralmente sostituita dalla presente Proposta;

B. EVOLUZIONE STORICA DELLA PROPOSTA

a) in data 5 luglio 2022, EI, quale proponente, unitamente a Sagitta SGR S.p.A., [società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 31, capitale sociale di Euro 9.170.956,00, versato limitatamente ad Euro 7.470.956,00, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Milano al numero, coincidente con il codice fiscale, 01653630564, partita I.V.A. n. 01527180382, gruppo I.V.A. 11407600961, R.E.A. MI-1659749, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Europa Investimenti S.p.A. ex artt. 2497 ss. c.c. (**Allegato 3**; di seguito, la "SGR" o "Sagitta"), non in proprio ma nella sua qualità di società di gestione del comparto denominato "Multi-Asset Sub-Fund 3" ("MAF3" o l'"Assuntore") del fondo comune di investimento alternativo chiuso, multi comparto e riservato



ad investitori professionali denominato SGT ACO Umbrella (Italy) Fund (di seguito, il “**Fondo**”),] ha presentato al Commissario liquidatore, dott. Giorgio Pellacini, proposta di concordato ex artt. 214 e 124 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Proposta Originaria**”)

b) la Proposta Originaria, a fronte di sopravvenuti elementi informativi, è stata successivamente integrata in data 10 febbraio 2023 (la Proposta Originaria così integrata, la “**Proposta Febbraio 2023**”);

c) il Commissario liquidatore, dott. Pellacini, con proprio atto datato 31 gennaio 2023, ha espresso parere favorevole alla Proposta Febbraio 2023 [rectius, alla Proposta Originaria] “... nel presupposto che venga prevista la nomina di un Commissario ad Acta il quale, nell'ipotesi di inoperatività degli organi gestori di Coopsette rispetto alle attività finalizzate alla costituzione e conferimento di risorse in un trust, possa sostituirsi ad essi negli adempimenti necessari e rilevanti per il concreto esercizio del diritto di credito riconosciuto a Coop Sette e il funzionamento delle procedure di “indennizzo” previste nella Proposta”. Pure il Comitato di sorveglianza, richiesto dal Commissario, in data 7 febbraio 2023 ha reso il proprio parere, obbligatorio, ma non vincolante;

d) il Proponente - preso atto dei pareri del Commissario e del Comitato di Sorveglianza -- con propria memoria trasmessa telematicamente al Ministero in data 6 giugno 2023 ha apportato alla Proposta Febbraio 2023 le modifiche ritenute opportune alla luce dei pareri predetti (la Proposta Febbraio 2023, come modificata dalla memoria del 6 giugno 2023, la “**Proposta Giugno 2023**”);

e) la Proposta Giugno 2023 è, poi, stata oggetto di ulteriori precisazioni e modifiche apportate, dapprima, con memoria in data 6 ottobre 2023 e, successivamente, con memorie in data 29 novembre 2023 e 7 dicembre 2023 (la Proposta Giugno 2023, come modificata dalle memorie predette, la “**Proposta Modificata**”).



TUTTO CIÒ PREMESSO

Europa Investimenti S.p.A., quale proponente, avanza la presente proposta definitiva di concordato ai sensi degli artt. 214 e 124 l.fall.³ nel testo definitivamente consolidato corrispondente a quello della Proposta Modificata.

1. IL PROPONENTE E L'ASSUNTORE**1.1 Il Proponente e l'Assuntore**

A beneficio dei creditori, prima ancora di entrare nel merito della Proposta, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente nella presentazione del Proponente e della sua attività di impresa, quindi dell'Assuntore.

EI è una società di diritto italiano facente parte del gruppo Arrow Global Group Plc, che agisce in qualità di investitore, asset manager e credit servicer anglosassone (con sedi a Manchester e Londra) specializzato nell'acquisto, gestione e valorizzazione di crediti problematici.

Nella più ampia strategia di asset management del Gruppo Arrow, Sagitta, anch'essa facente parte del menzionato gruppo, in data 24 marzo 2021 ha costituito un fondo di investimento alternativo multi-comparto di tipo chiuso e riservato ad investitori professionali, denominato SGT ACO Umbrella (Italy) Fund, specializzato in investimenti nel settore degli assets cd. distressed (i.e. il Fondo). Il Fondo, focalizzato sul mercato italiano e specializzato in investimenti cd. distressed, ha complessivamente raccolto un commitment dei propri investitori pari 513 milioni di Euro.

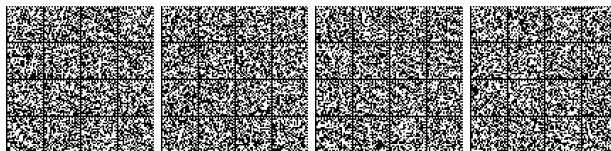
Il comparto del Fondo denominato "Multi-Asset Sub-Fund 3" (MAF3), espressamente deputato a realizzare la presente operazione concordataria, può contare sulle risorse finanziarie messe a disposizione dai propri investitori avendo raccolto, alla data odierna, un commitment pari ad Euro 255 milioni.

In tale contesto, EI agisce quale advisor di Sagitta, supportando quest'ultima, per conto del Fondo e, nello specifico, del comparto MAF3, nella ricerca, analisi e ristrutturazione di operazioni di investimento "distressed" sul mercato italiano, incluse operazioni di concordato fallimentare, preventivo, accordi di ristrutturazioni di debiti e piani attestati di risanamento.

Nell'ambito di cui sopra, EI può vantare una lunga e consolidata esperienza, nonché una storia di successo nella costruzione e successiva realizzazione, in proprio o per conto terzi, di operazioni di finanza straordinaria.

Si aggiunge che, nata nel 1988, Europa Investimenti è stata una delle prime società in Italia a costituirsi come advisor di un fondo d'investimento dedicato alla realizzazione di operazioni di finanza straordinaria nel settore del private equity, mentre, allo stato, sotto la guida di un management con lunga e comprovata esperienza nel settore, Europa Investimenti è operante principalmente nell'ambito delle c.d. special situations, ossia situazioni complesse di varia origine

³ Con la precisazione che, ove il Ministero e/o il Tribunale competente dovesse ritenere maggiormente corretto, ogni riferimento agli artt. 214 e 215 l.fall. (così come agli ulteriori articoli da questi ultimi direttamente e indirettamente richiamati) contenuto nella Proposta dovrà intendersi fatto agli artt. 314 e 315 CCII (così come agli ulteriori articoli da questi ultimi direttamente e indirettamente richiamati). All'atto pratico, si osserva che l'eventuale predilezione per la normativa recata dal CCII non avrebbe rilevanza alcuna posto che la disciplina di cui agli artt. 314 e 315 CCII è identica – fatta ovvia eccezione per i rinvii – a quella di cui agli artt. 214 e 215 l.fall.



e natura (procedure concorsuali, crediti incagliati o in sofferenza, partecipazioni azionarie in aziende in stato di crisi o decozione, ecc.). Più precisamente, Europa Investimenti è impegnata (direttamente in qualità di advisor) in varie procedure concorsuali, sia in veste di terzo assuntore sia in veste di proponente del concordato, procedure attivate dinanzi a diversi Tribunali. Ad ogni modo, nell'intento di dare un'idea delle operazioni di concordato recentemente concluse si rimanda all'**Allegato 4**.

Tutto ciò premesso, prima ancora di entrare nel merito della presente Proposta concordataria, si evidenzia, anche ai sensi degli artt. 124 e 127 l.fall., che sia Europa Investimenti, sia tutte le società del Gruppo Arrow Global (inclusa Sagitta), così come i soci di queste, sono, a tutti gli effetti, terze rispetto a Coopsette e ai suoi soci.

* *

1.2 Le ragioni della separazione soggettiva tra la qualifica di proponente e di assuntore.

Nel concordato fallimentare la proposta può essere direttamente presentata da un terzo, anche non creditore, e anzi la proposta del terzo si avvantaggia di una fascia protetta di un anno (art. 124 l.fall. e art. 240 ccii), periodo nel quale al debitore è inibita la presentazione della proposta⁴.

Tanto nel concordato preventivo, quanto per il concordato straordinario, si prevede la figura dell'assuntore; viceversa, pur essendo la fattispecie statisticamente più ricorrente, la figura dell'assuntore non è espressamente prevista nel concordato fallimentare (art. 124 l.fall.) là dove, però, si stabilisce che la proposta possa essere presentata da un terzo.

In ogni caso, per sgombrare ogni dubbio al riguardo, deve precisarsi che è pacifico che nel concordato fallimentare vi possa essere l'intervento di un assuntore⁵; a tale conclusione si perveniva partendo dalla previsione (allora allocata negli artt. 124, secondo comma, e 137, quarto comma, l.fall.) che gli obblighi di adempimento del concordato potessero essere assunti da un terzo⁶, formula poi esportata nella più generale previsione dell'intervento di un terzo, ove, però vi sono ancora richiami al lemma "assunti" che evoca, appunto, la figura dell'assuntore.

Il profilo che, qui, rileva è costituito dalla necessità di indagare il rapporto fra chi propone il concordato e chi lo assume e, in particolare, se sia possibile la scissione proponente/assuntore e quali effetti si producano per le rispettive posizioni.

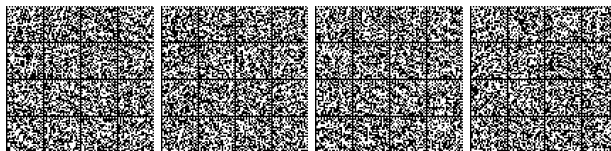
Orbene, le due figure (proponente e assuntore) vanno considerate distinte perché ben può capitare che vi sia un terzo (o i creditori) che formula(no) la proposta e un assuntore che è chiamato ad adempierla, al modo di chi deve adempiere alla obbligazione conseguente alla promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.)⁷. Proponente è chi formula

⁴ G. D'ATTORRE, *I concordati "ostili"*, Milano, 2012, 47

⁵ A. BASSI, *Il concordato fallimentare*, cit., p. 579; A. Jorio, sub art. 124, cit., p. 1695; E. BERTACCHINI, sub art. 124, in *La riforma della legge fallimentare*, a cura di A. NIGRO-M. SANDULLI, Torino 2006, 775; A. LA MALFA, sub art. 124, in *Commentario alla legge fallimentare*, diretto da C. Cavallini, III, Milano, 2010, p. 37

⁶ S. SATTA, *Diritto fallimentare*, Padova, 1990, p. 358; F. FERRARA, *Il fallimento*, Milano, 1989, 610; A. BONSIGNORI, *Il fallimento*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, IX, Padova, 1986, p. 764

⁷ Sulla sicura possibile compresenza di un proponente e di un assuntore v., G.B. NARDECCHIA, *Il terzo nel concordato*, in *Fallimento*, 2017, 1075; M. DI LAURO, *Il nuovo concordato fallimentare*, Milanofiori-Assago, 2009, p. 28; F. FILOCAMO, *La*



la domanda giudiziale di concordato ai sensi dell'art. 124 l.fall.;
assuntore è colui che si assume le obbligazioni dirette ad adempiere la proposta.

L'assuntore del concordato è figura ben nota nel sistema previgente, risalente nella prassi sin dagli anni Trenta. L'assuntore è, secondo la nozione corrente, chi si assume l'onere concordatario e, se del caso, chi diviene il destinatario degli attivi del debitore. L'assuntore può partecipare al procedimento concordatario ma non è necessario che vi partecipi.

La posizione dell'assuntore è quella di succede nella posizione giuridica della massa fallimentare, fatta di diritti e di obblighi, di beni e di azioni⁸, assumendo un debito che a quel punto diviene un debito "proprio"⁹. L'assuntore assume una obbligazione verso i creditori del fallito promettendo il loro soddisfacimento in una certa misura in corrispettivo di utilità che potranno pervenirgli dal patrimonio del debitore; utilità che, nella maggior parte dei casi, si identificano nel trasferimento dei valori attivi compresi nel patrimonio della procedura concorsuale¹⁰.

L'assuntore altro non è che un "responsabile" che si assume l'onere del concordato.

Ai fini del concordato ciò che davvero rileva, è che vi sia un patrimonio responsabile (addizionale) sul quale far gravare le obbligazioni concordatarie.

Quello che conta, più di tutto, è il fatto che il patrimonio responsabile sia autonomo e non sottoposto al rischio di confusione con altre obbligazioni assunte. Queste postulazioni nascono dalla ricostruzione storica del fenomeno dell'assunzione.

In particolare, deve ricordarsi che l'assunzione altro non è che l'approdo (con la legge fallimentare del 1942) di un percorso sviluppatosi già nell'Ottocento quando si pose in evidenza che un concordato fallimentare poteva essere apprezzato soltanto con la presenza di un ulteriore patrimonio responsabile. Un ulteriore patrimonio che poteva essere quello di chi si costituiva garante o fideiussore¹¹, ma con la precisazione che il garante non sembrava avere un "ritorno" della propria obbligazione se non con la stipulazione di patti (i cc.dd. patti para-concordatari) separati con il fallito. La cessione dei beni a chi prestava le garanzie si rivelò, quindi, lo strumento più duttile per rendere corrispettiva la prestazione di una garanzia.

E allora, se si volge l'attenzione alla genesi dell'istituto, balza in evidenza che ciò che davvero rileva sopra ogni altra cosa, è l'offerta ai creditori di un ulteriore patrimonio responsabile.

Non serve che quel patrimonio responsabile appartenga ad un soggetto, perché è più che sufficiente che vi sia un patrimonio

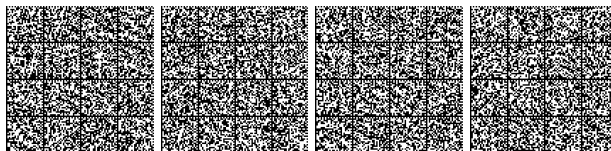
proposta di concordato fallimentare, in *Fallimento e concordato fallimentare*, a cura di A. Jorio, Milanofiori-Assago, 2016, p. 2503; L. STANGHELLINI, sub art. 124, in *Il nuovo diritto fallimentare*, diretto da A. Jorio e coordinato da M. Fabiani, Bologna, 2007, p. 1959; G. SCHIAVON, *Il nuovo concordato fallimentare: legittimazione, contenuti della proposta, modalità, i tempi della sua presentazione*, l'assuntore, in *La tutela dei diritti nella riforma fallimentare*, a cura di M. Fabiani-A.Patti, Milanofiori-Assago, 2006, p. 227; A. LA MALFA, sub art. 124, cit., p. 36

⁸ Cass., 30 luglio 1984, n. 4535; Cass., 5 luglio 1982, n. 3989

⁹ Cass., 12 dicembre 1972, n. 3575, in *Giur.it.*, 1973, I, 1, p. 1288; Cass., 26 agosto 1971, n. 2576, in *Foro it.*, 1971, I, 2939; Trib. Catania, 16 settembre 1999, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000, II, p. 595

¹⁰ Per una sintesi efficace v., G.B. NARDECCHIA, *Il terzo nel concordato*, cit., 1072; S. AMBROSINI, *La proposta di concordato fallimentare*, in *Il concordato fallimentare*, a cura di P.G. DEMARCHI, Bologna, 2008, p. 14

¹¹ V. DI CATALDO, *Il concordato fallimentare con assunzione*, cit., p. 30.



responsabile, dotato di piena autonomia e funzionalizzato al soddisfacimento dei creditori¹².

D'altronde una sorta di dualismo, quantomeno formale, pare rinvenibile proprio nella sistematica della Legge Marzano ove l'unico soggetto legittimato ad avanzare la proposta di concordato è il commissario straordinario (art. 4-bis, primo comma, D.L. 347/2003) e tale proposta può prevedere, appunto, "l'attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato". Si deve inoltre evidenziare che il Fondo - e, nel caso in esame, il suo comparto MAF3 (nel senso in cui l'assunzione del debito concordatario verrà "caricata" sul patrimonio secondario del MAF3) - può senz'altro rivestire il ruolo di assuntore, ferma la rappresentanza da parte della SGR ai fini degli obblighi che graveranno sullo stesso. La SGR adempirà agli obblighi di legge e regolamentari sulla stessa gravanti anche in merito alla vigilanza sul mantenimento della capacità patrimoniale del comparto MAF3.

Difatti, la stessa normazione secondaria (RBI) prevede espressamente che sia in capo al fondo la prestazione e l'assunzione di prestiti (sebbene, con criteri prudenziali, "Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite società controllate"¹³). L'attribuzione ad un fondo del ruolo di assuntore rappresenta un elevato indice di affidabilità per i creditori concordatari¹⁴ in quanto nel fondo è garantita la doppia separazione patrimoniale (rispetto al gestore e rispetto ai sottoscrittori del fondo)¹⁵, talché i creditori non subiscono il rischio della sopravvenienza di debiti diversi in capo all'assuntore, debiti che potrebbero minarne la solvibilità.

Il fondo, infatti, può assumere soltanto le obbligazioni strettamente inerenti alle operazioni di investimento indicate nel regolamento di gestione del singolo fondo.

Vi è, poi, un secondo indice di affidabilità costituito dal fatto che i fondi di investimento e le corrispondenti società di gestione sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB (o delle competenti autorità di vigilanza locali, a seconda del luogo di stabilimento del fondo e/o del gestore)¹⁶.

Considerazioni identiche a quelle sopra sinteticamente sviluppate valgono ovviamente anche ove venga in giuoco uno specifico comparto di un fondo multi comparto, quale è, per l'appunto, il Fondo.

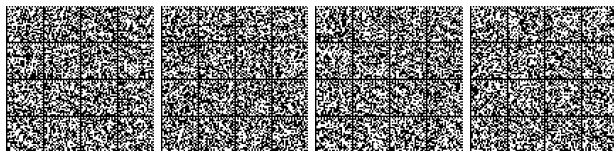
¹² Riecheggia, al fondo, l'espressione per cui il fondo appare come un "sacco di denaro", rievocata di recente da A. SCANO, *Fondi comuni immobiliari e imputazione degli effetti dell'attività di investimento*, cit., p. 1139.

¹³ Sulla capacità del fondo di contrarre prestiti v., A. SCANO, *Fondi comuni immobiliari e imputazione degli effetti dell'attività di investimento*, cit., p. 1133.

¹⁴ Sull'importanza dei requisiti di affidabilità dell'assuntore v., Trib. Roma, 7 luglio 1981, in *Dir. fall.*, 1981, II, p. 554.

¹⁵ L'art. 36, comma quarto, t.u.f. stabilisce che "Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo." (n.d.r., l'evidenziazione è di chi scrive)

¹⁶ La circostanza che si decida di operare no a mezzo di SGR ma a mezzo di GEFIA non provoca deviazioni dalle tutele, difatti, il RBI stabilisce che "Nella gestione di FIA italiani il GEFIA UE rispetta: l'art. 6, comma 1, lett. c), del TUF, relativo alle regole applicabili agli OICR e le relative misure attuative; la Parte II, Titolo III, Capo II, del TUF, relativo alla disciplina dei fondi comuni di investimento e le relative misure attuative; la Parte IV, Titolo II, Sezioni II e III, del TUF, relativa all'offerta al pubblico di FIA UE, e le relative misure attuative. La Banca d'Italia e la Consob, nel rispetto delle relative competenze, vigilano sul rispetto di tali disposizioni. È rimessa all'autorità del paese di origine la verifica dell'adeguatezza delle misure organizzative adottate dal GEFIA UE."



Sembrano quindi più che valide le ragioni in forza delle quali, nella fattispecie, si è ritenuto opportuno e conveniente per la massa assegnare il ruolo di proponente ad Europa Investimenti e il ruolo di assuntore al comparto del Fondo denominato MAF3.

Il tutto con la conseguenza che quest'ultimo sarà, in via esclusiva, il responsabile dell'obbligazione dedotta nella presente Proposta, senza attribuzione invece di alcuna responsabilità di sorta in capo ad Europa Investimenti; ciò a causa e per effetto della sua limitata veste di proponente¹⁷.

* *

1.3 Opzione di designazione di un terzo destinatario degli attivi

Per ragioni organizzative interne al Fondo, il Proponente, d'intesa con l'Assuntore, si riserva altresì la facoltà di nominare un terzo come mero destinatario del trasferimento di tutto o parte degli attivi destinati all'Assuntore, al modo di quanto prevedono gli artt. 1411 ss. c.c.

La nomina del terzo ex art. 1411 c.c. avverrà non oltre il deposito del ricorso ex art. 214, secondo comma, l.fall. per l'avvio del giudizio di omologazione, restando inteso che tutti gli obblighi di pagamento nei confronti della Procedura e dei creditori rimarranno in capo al MAF3, così come previsto dal piano di concordato illustrato in seguito.

Fermo restando quanto sopra, l'Assuntore, d'intesa con il Proponente, rinuncia sin d'ora alla facoltà di nomina di un terzo poc'anzi menzionata, laddove il Ministero dovesse ritenere necessario conoscere le generalità degli eventuali terzi destinatari degli attivi concordatari anteriormente alla conclusione del procedimento autorizzativo (e, a tale momento, tali terzi non fossero ancora identificati/identificabili da parte dell'Assuntore).

* * *

2. IL PASSIVO DELLA PROCEDURA

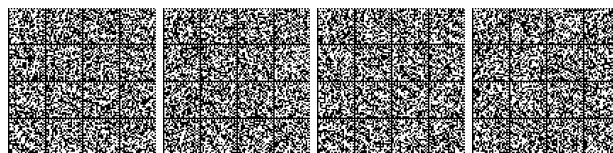
Sulla base delle informazioni comunicate al Proponente e di quanto desumibile dall'ultima relazione periodica ex art. 205 l.fall., afferente al primo semestre 2021, e alla luce di quanto rappresentato nelle precedenti premesse s), t) e v), lo Stato Passivo, tenuto conto dei cinque riparti parziali già effettuati, del sesto per il quale, alla data del 31 dicembre 2021, è "in corso di completamento l'iter per la presentazione ed esecuzione", nonché "delle ulteriori ripartizioni dovute a beneficio di crediti prededucibili in adempimento di accordi transattivi raggiunti a chiusura di alcune cause di opposizione allo stato passivo" (v. Relazione ai sensi dell'art. 205 L.F. alla data del 30 giugno 2021, pp. 22/23), risulta composto come illustrato nel prosieguo.

* *

2.1 Spese ed oneri in prededuzione per le residue spese di procedura stimati in complessivi Euro 10.937.795,23 (inclusa IVA, accessori di legge e ritenute d'acconto, ove applicabili).

*Sulla base delle stime elaborate dal Commissario Liquidatore, alla data odierna, i costi prededucibili da sostenere (ex art. 111, primo comma, n. 1, l.fall.) sino alla chiusura della Procedura, sono quantificati in complessivi **Euro 10.937.795,23**, importo che ricomprende:*

¹⁷Per un più ampio inquadramento della tematica sia consentito rinviare a M. FABLANI, *Il fondo di investimento come protagonista dei concordati*, in *Giur.comm.*, 2020, I, pp. 897 ss.



i) IMU, TASI, TARI, oneri di bonifica e altri oneri specifici per complessivi Euro 3.707.502,47¹⁸ relativi:

- agli immobili ipotecati venduti ma il cui ricavato non è ancora stato, in tutto o in parte, ripartito;
- agli immobili ipotecati, non ancora venduti;
- agli immobili non ipotecati, non ancora venduti.

ii) il compenso dovuto al Commissario Liquidatore, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, come liquidato dal Ministero, stimato in misura pari ad Euro 2.403.400,00¹⁹;

iii) i compensi di spettanza dei legali e degli altri consulenti della Procedura, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, per l'attività professionale svolta e da svolgersi, ivi compresi gli ulteriori costi relativi ai consulenti che la Procedura potrà incaricare a supporto del processo competitivo attualmente in corso, pari ad Euro 2.534.825,91;

iv) costi e oneri del personale, tra i quali il TFR e gli oneri relativi ai dipendenti in forza alla Procedura, imposte e tasse e altri costi minori, pari ad Euro 699.519,89²⁰;

v) tutte le altre spese amministrative e ogni altro onere prededucibile a carico della Procedura, compresa l'I.V.A. se dovuta, stimati complessivamente per Euro 476.546,96;

vi) la quota parte dell'imposta di registro a carico della Procedura (nella misura del 50 %), determinata sul valore dell'Apporto, come definito al successivo Capitolo 5., in caso di Omologazione Definitiva (come di seguito definita) della presente Proposta, così come ogni altra imposta applicabile con riguardo ai trasferimenti degli attivi della Procedura, per complessivi Euro 750.000,00²¹;

vii) ulteriori costi della Procedura, compresa I.V.A., se dovuta, stimati in Euro 366.000,00, ivi compreso il compenso del professionista indipendente incaricato di redigere le (eventuali) relazioni giurate previste all'art 124 l.fall., laddove esse fossero ritenute necessarie dagli organi della Procedura (incluso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy), in relazione al contenuto specifico della presente Proposta.

Nell'ipotesi in cui l'effettivo pagamento sia inferiore, nel suo insieme, ad Euro **10.937.795,23**, la differenza sarà destinata per il 70% a beneficio dell'Assuntore e per il residuo 30% ad incremento delle risorse riservate ai creditori chirografari concorrenti (cfr. Capitolo 5., Paragrafo II), entro e non oltre 30 giorni dal definitivo accertamento dell'esistenza della complessiva eccedenza.

La predetta stima, che peraltro si ritiene ampiamente sufficiente alla copertura degli oneri prededucibili sopraindicati, è funzionale al calcolo del fabbisogno concordatario complessivo e, quindi, della somma oggetto dell'Apporto (come definito al successivo Capitolo 5.).

¹⁸ In particolare, gli oneri stimati si riferiscono quanto ad Euro 969.989,00 agli immobili non ipotecati, quanto ad Euro 722.704,08 agli immobili siti a Campione del Garda e a Budrio e quanto ad Euro 2.014.809,39 a tutti gli altri immobili. Riepilogando Euro 969.989,00 + Euro 722.704,08 + Euro 2.014.809,39 = Euro 3.707.502,47. Tali importi saranno comunque regolati in funzione delle esatte determinazioni che perverranno dai Comuni nella fase esecutiva del pagamento

¹⁹ L'importo è stato stimato in applicazione dei D.M. 27.2.2001 vigente fino al 5 dicembre 2016 e 3 novembre 2016, vigente dal 6 dicembre 2016

²⁰ Il personale impiegato alla data del 31 dicembre 2021 è di 9 unità. Rapportando l'orario di lavoro part time con quello a tempo pieno (= 40 ore settimanali), i 9 dipendenti equivalgono a 5,5 unità full-time

²¹ Si dà atto che, in ragione del principio generale di solidarietà passiva nel pagamento, ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, il relativo onere fiscale grava su entrambe le parti contraenti, ivi inclusa, pertanto, l'Assuntore. Il restante 50% dell'imposta di registro rimane a carico dell'Assuntore



Per contro, in considerazione del rango prededucibile dei crediti relativi agli oneri prededucibili predetti (da considerarsi alla stregua di debiti della massa), l'Assuntore si farà carico dell'eventuale eccedenza degli stessi rispetto alla stima sopra formulata.

In tale ultima ipotesi, cioè laddove l'effettivo pagamento eseguito/dovuto a favore dei predetti crediti dovesse risultare superiore ad Euro 10.937.795,23, il fabbisogno incrementale sarà conseguito attraverso la diminuzione, euro per euro, delle risorse destinate al pagamento dei creditori chirografari concorrenti, come previste nella presente Proposta (cfr. Capitolo 5., Paragrafo III).

2.2 Crediti prededucibili ammessi per residui Euro 1.473.314,85

Si dà atto che a seguito dei riparti già effettuati e relativi pagamenti, alla data del 31 dicembre 2021, la posizione creditoria avente rango prededucibile, anche quale conseguenza delle variazioni allo Stato Passivo depositate fino alla data del 12 aprile 2022, ammonta ad Euro 1.473.314,85 e risulta così composta:

i) Euro 282.228,87 quali residue prededuzioni (privilegiate e chirografarie) definitivamente ammesse allo Stato Passivo, ivi compreso lo Stato Passivo delle domande ultra tardive formato il 12 aprile 2022 (al netto delle compensazioni e di quanto già corrisposto in occasione dei precedenti riparti già effettuati), come dettagliati nell'Allegato 5;

ii) Euro 1.191.085,98 quali crediti prededucibili vantati dalle banche o da altri soggetti finanziatori, derivanti dalle Transazioni, come di seguito dettagliati.

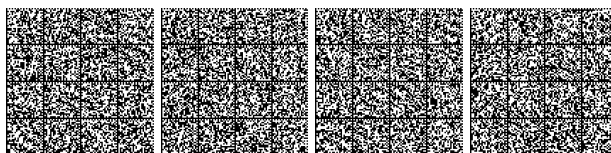
Istituto Bancario	Finanza Interinale	Nuova Finanza	Altra prededuzione	Nominale Totale	Riparto	Nominale Residuo
Unicredit S.p.a.	0,00	569.866,59	0	569.867	569.867	0
Banca Carige S.p.a. (SPV 1713)	4.914.975	6.632.500	0	11.547.475	11.547.475	0
Unipol Banca S.p.a. (SPV 1713)	3.166.800	4.273.500	0	7.440.300	7.440.300	0
Banco di Sardegna S.p.a. * (ACO SPV)	501.341	934.081	0	1.435.422	1.435.422	0
Banco Pop. Soc. Coop. + BPM S.p.a. (ACO SPV)	849.846	1.178.582	0	2.028.428	2.028.428	0
Banca Pop. Dell'Emilia Romagna S.p.a. * (ACO SPV)	3.208.977	5.742.859	0	8.951.836	8.951.836	0
Crédit Agricole Italia S.p.A. (SPV 1713)	883.350	1.192.582	0	2.075.932	2.075.932	0
SGA S.p.a. (ex Banca Pop. Di Vicenza S.p.a.)	0	763.621	0	763.621	763.621	0
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. ** (SPV 1713)	2.932.800	3.958.000	868.956	7.759.756	7.693.526	0
Penelope SPV S.r.l. (cessionaria Intesa San Paolo S.p.a.)	3.408.600	4.599.000	0	8.007.600	8.007.600	0
CCFS Soc. Coop	0	1.191.086	0	1.191.086	0	1.191.086
Totale	19.866.689	31.035.678	868.956	51.771.323	50.514.007	1.191.086

* oltre interessi

** il credito di € 868.956 si riferisce all'ammissione del 50% del Credito derivante dall'escussione della Fideiussione rilasciata nei confronti della Tangenziale Esterna S.r.l.

2.3 Passività potenziali in prededuzione per Euro 4.762.155,81

In base alle informazioni trasmesse al Proponente, sono ad oggi pendenti n. 12 giudizi di opposizione allo Stato Passivo oltre a tre ammissioni con riserva, non ancora oggetto di scioglimento, aventi ad oggetto richieste di riconoscimento di crediti in prededuzione per complessivi Euro 4.762.155,81, come riportati nella tabella sottostante.



N.	Creditore	RG. Tribunale	Giudice Relatore	Cronologico SP	Stato	Importo Richiesto
1	Ansaldo Sts	7917/2016	Stanzani Maserati	131	Cassazione	294.210,17
2	Assotubi Spa	7865/2016	Stanzani Maserati	369	Cassazione	351.467,75
3	L.EDI.S.S. Srl	7683/2016	Notari	2.385	Cassazione	905.008,68
4	AA Srl	7822/2016	Notari	2.342	Cassazione	254.093,27
5	Tvitce System SL	7907/2016	Notari	2.131	Cassazione	1.083.151,43
6	B.S.F. Srl	7805/2016	Stanzani Maserati	2.347	Cassazione	231.460,40
7	Barbieri Avv. Giorgio	7881/2016	Notari	4.007	Cassazione	445.202,18
8	Longhi G. Franco Spa	7722/2016	Stanzani Maserati	2.374	Cassazione	892.333,33
9	Manghi Antonia	7737/2016	Notari	5.454	Cassazione	57.807,22
10	Mora Patrizia	7737/2016	Notari	5.567	Cassazione	38.766,96
11	Salsi Claudia	7737/2016	Notari	5.585	Cassazione	43.928,89
12	Tagliavini Daniela	7737/2016	Notari	5.596	Cassazione	55.214,03
14	A.G.L. S.r.l.	-	-	10.068	Riserva	25.782,35
15	Agenzia delle Entrate	-	-	10.070	Riserva	27.222,74
16	Agenzia delle Entrate	-	-	10.071	Riserva	56.506,41
Totale						4.762.155,81

Nel caso in cui, con riguardo a ciascuna delle predette passività, la stessa risultasse minore di quella indicata nella superiore tabella e si determino, pertanto, minori esborsi, rispetto agli importi stanziati, la differenza sarà destinata per il 70% a beneficio dell'Assuntore e per il residuo 30% ad incremento delle risorse riservate ai creditori chirografari concorrenti come previste nella presente Proposta (cfr. Capitolo 5., Paragrafo II), entro e non oltre 60 giorni dal definitivo accertamento dell'esistenza di ciascun minor esborso.

* *

2.4 Crediti ipotecari ammessi per residui Euro 56.114.952,46 da soddisfarsi limitatamente all'importo di Euro 26.687.313,41

Si dà atto che, alla data del 31 dicembre 2021, risultavano ammessi allo Stato Passivo undici crediti ipotecari per l'importo complessivo residuo, al netto di quanto corrisposto in occasione dei precedenti riparti già effettuati, di **Euro 56.114.952,40**, così suddivisi:

- i) Euro 21.021.710,60 vantati dal creditore Banca Carige S.p.A. (credito ceduto a SPV Project 1713 S.r.l.);
- ii) Euro 1.876.722,48 vantati dal creditore Banca Popolare dell'Emilia-Romagna (credito ceduto a ACO SPV S.r.l.);
- iii) Euro 1.987.123,60 vantati dal creditore Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (credito ceduto a SPV Project 1713 S.r.l.);
- iv) Euro 3.567.554,51 vantati dal creditore Mediocredito Italiano S.p.A. (credito ceduto a ACO SPV S.r.l.);
- v) Euro 6.215.560,05 vantati dal creditore Siena NPL 2018 S.r.l. (cessionaria del Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di Mps Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.);
- vi) Euro 6.215.560,05 vantati dal creditore Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (credito ceduto a SPV Project 1713 S.r.l.);
- vii) Euro 6.215.560,05 vantati dal creditore Penelope SPV S.r.l. (credito ceduto a ACO SPV S.r.l.);
- viii) Euro 1.290.752,52 vantati dal creditore CCFS s.c. Si precisa che tale credito risulta ammesso allo Stato Passivo anche con prelazione pignorizia come indicato nelle premesse c) e g). A tal ultimo riguardo, si segnala la totale incapienza dei beni (ovvero le quote di Motor City Holding S.r.l.), sui quali insiste la prelazione pignorizia a favore di CCFS s.c., in quanto la società alla quale si riferiscono le quote assoggettate a garanzia reale mobiliare si trova in stato di liquidazione ed al 31 dicembre 2019 presentava un patrimonio netto negativo per circa Euro 67.000.000. Il Proponente, pertanto, riterrebbe del tutto



superflua, nella sostanza, la relazione prevista all'art 124, terzo comma, l.fall.; esso, tuttavia, al proposito, richiederà la nomina dell'esperto di cui all'art 124, terzo comma, l.fall. al Ministero competente, il quale vi provvederà ove lo ritenga necessario²²;

ix) Euro 6.045.788,44 vantati da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (ora Siena NPL 2018 S.r.l.) ammessi a seguito della finalizzazione della Transazione con la Procedura. Si precisa che tale credito risulta ammesso allo Stato Passivo come indicato nelle premesse c) e g);

x) Euro 816.116,55 vantati da Monte dei Paschi di Siena Capital Service S.p.A. (ora Siena NPL 2018 S.r.l.) ammessi a seguito della finalizzazione della Transazione con la Procedura;

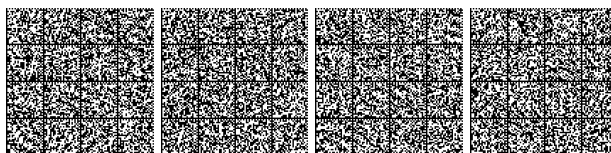
xi) Euro 862.503,61 vantati da Siena NPL 2018 S.r.l. (già Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) ammessi a seguito della finalizzazione della Transazione con la Procedura.

Creditore ipotecario	Nominale
Banca Carige 1 (SPV 1713)	19.351.356,8
Banca Carige 2 (SPV 1713)	1.670.353,8
Banca Pop. Dell'Emilia Romagna 1 (ACO SPV)	45.280,0
Banca Pop. Dell'Emilia Romagna 2 (ACO SPV)	1.831.442,5
CreditAgricole 2 (SPV 1713)	209.082,6
CreditAgricole 1 (SPV 1713)	1.778.041,0
Mediocredito Italiano S.p.a. (ACO SPV)	3.567.554,5
MPS Capital Service Banca Imprese	6.215.560,1
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (SPV 1713)	6.215.560,1
Intesa San Paolo S.p.a. (ACO SPV)	6.215.560,1
CCFS	1.290.752,5
Monte dei Paschi di Siena S.p.a.	862.503,6
MPS Finanza Interinale	1.808.373,9
MPS + MPS Capital Nuova Finanza	5.053.531,0
Totale	56.114.952,5

Si segnala fin da subito che (ed in conseguenza ai criteri ivi descritti) parte di tali crediti, per effetto dell'incapienza degli immobili costituiti in garanzia, sarà degradata al rango chirografario per complessivi Euro 29.427.639,04 e, pertanto, essi saranno da soddisfarsi integralmente per il solo importo (Euro 56.114.952,40 meno Euro 29.427.639,04) di Euro 26.687.313,41.

Quanto ai beni immobili, si precisa che taluni cespiti oggetto di prelazione ipotecaria sono stati già alienati dalla Procedura e – sulla base del secondo, terzo e quinto riparto già effettuati – l'importo accantonato ancora da ripartire ammonta a totali Euro 2.288.512,20, così come di seguito meglio dettagliato:

²² Conformemente all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, si ritiene che tale nomina sia di competenza del Ministero. Cfr. Trib. Verona, 14 giugno 2012 in www.ilcaso.it; C. App. Catania, 3 ottobre 2012 in www.judicium.it



Denominazione Immobile	Prezzo di Vendita	Costi diretti da sostenere	Netto realizzato	Netto accantonamenti	Creditore Ipotecario	Nominale	Importo Distribuito	Importo Accantonato
Immobile Campesine Via Ligabue, 4	1.659.420	-1.751	1.657.669	1.326.135	Siena NPL 2018 S.r.l.	6.657.605	442.045	110.511
					Intesa San Paolo S.p.a. (ACO SPV)	6.657.605	442.045	110.511
					Banca Nazionale del Lavoro (SPV 1713)	6.657.605	442.045	110.511
Comune di Gattatico, Via Milanello	265.000	-5.615	259.385	181.569	Bper S.p.a. (ACO SPV)	226.849	181.569	45.280
Immobile "Methis 2"	5.700.000	-6.015	5.693.985	4.555.188	Banca Carige S.p.a. (SPV 1713)	23.906.544	4.555.188	1.138.797
Immobile "Ex Gualtirolo"	900.000	5.579	905.579	633.905	CreditAgricole S.p.a. (SPV 1713)	2.221.052	213.474	91.489
					Banca Carige S.p.a. (SPV 1713)	2.086.534	200.545	85.948
					Bper S.p.a. (ACO SPV)	2.287.758	219.886	94.237
Immobile "Palazzina Via Pacinotti"	1.060.000	-86.282	973.718	681.602	CreditAgricole S.p.a. (SPV 1713)	2.221.052	229.537	98.384
					Banca Carige S.p.a. (SPV 1713)	2.086.534	215.635	92.425
					Bper S.p.a. (ACO SPV)	2.287.758	236.431	101.335
Stabilimento Zurco	1.705.525	-248.458	1.457.067	1.019.947	CreditAgricole S.p.a. (SPV 1713)	1.229.030	1.019.947	209.083
Totale	11.289.945	-342.544	10.947.402	8.398.347			8.398.346	2.288.512

*

2.5 Crediti pignorati per Euro 19.465.672,00

Alla data odierna, risultano ammessi allo Stato Passivo della Procedura tre crediti assistiti da prelazione pignorizia per l'importo complessivo residuo di **Euro 19.465.672,00**, così suddivisi:

- Euro 7.786.269,00 vantati dal creditore Unicredit S.p.A.;
- Euro 7.786.269,00 vantati dal creditore Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (credito ceduto a SPV Project 1713 S.r.l.);
- Euro 3.893.134,00 vantati dal creditore Banca Etruria e del Lazio S.p.A.

Al riguardo, si segnala la totale incapacienza dei beni (ovvero le azioni di Campione del Garda S.p.A.), sui quali insiste la prelazione pignorizia, in quanto la società Campione del Garda S.p.A. è stata dichiarata fallita il 5 aprile 2016 dal Tribunale di Reggio Emilia (r.g.f. n. 77/2016).

Il Proponente, pertanto, riterrebbe del tutto superflua, nella sostanza, la relazione prevista all'art 124, terzo comma, l.fall.; esso, tuttavia, richiederà la nomina dell'esperto di cui all'art 124, terzo comma, l.fall. al Ministero competente, il quale vi provvederà ove lo ritenga necessario.

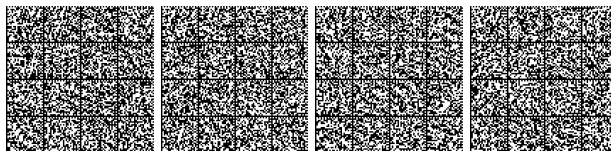
* *

2.6 Crediti privilegiati generali e speciali immobiliari residui ammessi per Euro 41.655.692,97

Si dà atto che, alla data del 31 dicembre 2021, risultano ancora da pagare crediti privilegiati generali e speciali immobiliari (ex art. 2748, comma secondo, c.c.) ammessi in via definitiva allo Stato Passivo e ancora non soddisfatti, benché definitivamente ammessi allo Stato Passivo della Procedura, in via tempestiva e tardiva, per **Euro 41.655.692,97** (per capitale e interessi che risultano al 31 dicembre 2021 sulla base dei conteggi effettuati in data 8 aprile 2021, in occasione del quinto riparto), dettagliati nel documento **Allegato 6**.

* *

2.7 Passività potenziali in privilegio generale per complessivi Euro 990.106,94



Alla data odierna, sono pendenti due giudizi di opposizione allo Stato Passivo aventi ad oggetto richieste di riconoscimento di crediti assistiti da privilegio generale per complessivi **Euro 413.941,66**.

Inoltre, risultano ammessi con riserva allo Stato Passivo, non ancora oggetto di scioglimento, crediti assistiti da privilegio generale per complessivi **Euro 128.507,45**.

Si segnala che, tenuto conto degli interessi, della rivalutazione monetaria e di eventuali altri fattori incrementativi, eventualmente spettanti ai titolari di crediti ammessi allo stato passivo con privilegio generale, per il quali non è stato ancora eseguito riparto, è costituito un apposito "Fondo accessori incrementativi crediti privilegiati generali", attualmente determinato in **Euro 447.657,83**.

Resta inteso che la responsabilità dell'Assuntore è espressamente limitata ai suddetti specifici contenziosi, agli importi massimi sopra indicati e al rango che sarà effettivamente riconosciuto a tali crediti, in conformità a quanto previsto al successivo Capitolo 8.

Le somme corrispondenti agli eventuali minori esborsi effettivamente da sostenersi per fare fronte a tali passività saranno riconosciute quanto al 70% a beneficio dell'Assuntore e per il restante 30% ad incremento delle risorse destinate ai creditori chirografari concorrenti come previste nella presente Proposta (cfr. Capitolo 5., Paragrafo II), entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal definitivo accertamento dell'esistenza di ciascun minor esborso.

L'elenco delle passività potenziali assistite da privilegi generali è dettagliato nel documento **Allegato 7**.

* *

2.8 Crediti chirografari per complessivi Euro 650.431.095,53

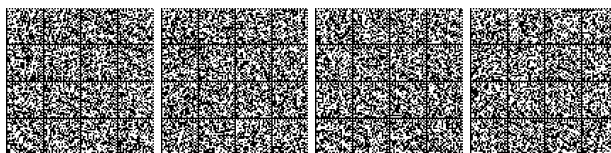
La rappresentazione della massa dei crediti chirografari, alla data odierna, sulla base delle informazioni trasmesse dalla Procedura, è la seguente:

i) crediti chirografari ammessi in via definitiva allo Stato Passivo: i crediti chirografari ammessi in via definitiva allo Stato Passivo, tenuto conto dei crediti successivamente ammessi e delle modifiche allo Stato Passivo intervenute sino alla data odierna, (a seguito anche dell'esame delle domande ultra-tardive occorso in data 9 febbraio 2021), nonché delle transazioni in corso di perfezionamento, ammontano ad Euro 401.384.005,68. Tuttavia, si precisa che tale importo si riduce a complessivi **Euro 397.179.929,13**, stante l'accantonamento effettuato in prededuzione per totali Euro 4.204.076,55, avuto riguardo agli importi attualmente ammessi al chirografo, ma relativamente a crediti per i quali i rispettivi titolari hanno avanzato opposizione allo Stato Passivo con richiesta di riconoscimento del rango prededucibile, come esposto nel paragrafo 2.3.

L'elenco dei creditori chirografari ammessi in via definitiva allo Stato Passivo, sopra descritti, è dettagliato nel documento **Allegato 8**;

ii) crediti chirografari oggetto di giudizi pendenti: trattasi di crediti chirografari contestati, relativamente ai quali sono ancora pendenti i giudizi finalizzati all'accertamento della loro esistenza. In particolare, alla data odierna, sono pendenti giudizi in opposizione, oltre a due domande ultra-tardive, riferiti a richieste di ammissione al passivo in chirografo, per complessivi **Euro 99.654.548,83**. Le somme corrispondenti agli eventuali minori esborsi sostenuti per fare fronte a tali passività saranno riconosciute quanto al 70% a beneficio dell'Assuntore e per il restante 30% ad incremento delle risorse destinate ai creditori chirografari concorrenti (cfr. Capitolo 5., Paragrafo II), entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal definitivo accertamento dell'esistenza di ciascun minor esborso.

L'elenco dei crediti chirografari oggetto di giudizi pendenti è dettagliato nella seguente tabella



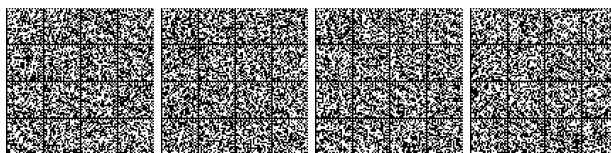
Crediti chirografari oggetto di giudizi pendenti				
n.	N. Cron.	Creditore	RG Tribunale	Importo richiesto
1	131	Ansaldo Sts	7917/2016	249.875,19
2	-	Regione Piemonte	3810/2018	10.448.817,76
3	-	Ergon	3916/2018	47.665.521,58
4	-	Capri	3884/2018	13.587,57
5	-	CO.RE	3840/2018	479.106,56
6	-	Torreregionepiemonte	3848/2018	12.967.062,39
7	-	RFI	n.a.	2.450.459,33
8	-	Autostrade per l'Italia S.p.A.	n.a.	4.303.795,05
9	10065	CMB Coop. Muratori Braccianti Carpi a r.l.	n.a.	20.151.634,43
10	10066	Condominio Fiumarone	n.a.	924.688,97
Totale				99.654.548,83

iii) crediti chirografari condizionati: trattasi di crediti chirografari ammessi con riserva allo Stato Passivo della Procedura, per i quali la relativa riserva non è stata ancora sciolta. Alla data odierna, risultano crediti ammessi con riserva per complessivi Euro 105.602.406,03.

Nell'ipotesi in cui non si dovessero verificare le condizioni per cui a tutti o a taluni dei crediti di cui al presente punto iii) vengano ad esistenza, le somme relative ai conseguenti minori esborsi saranno riconosciute quanto al 70% a beneficio dell'Assuntore e per il restante 30% ad incremento delle risorse destinate ai creditori chirografari concorrenti come previste nella presente Proposta (cfr. Capitolo 5., Paragrafo II), entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal definitivo accertamento dell'esistenza di ciascun minor esborso.

L'elenco dei crediti chirografari condizionati, ammessi con riserva, è dettagliato nella seguente tabella.

- Elenco dei crediti chirografari condizionati -		
N. Cron.	Creditore	Importo ammesso
02348	C.r.l. Srl	283.020,00
02430	Alfa Srl	523.001,17
03502	Nodavia S.c.p.a. Piazza Vallisneri, 4 42121 Reggio Emilia RE	26.816.974,00
08103	EQUITALLIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	5.401,49
09007	Banca Carige S.p.A.	67.428.828,91
09013	Siena NPL 2018 S.r.l. (cessionaria di Mps Capital Services Banca Per Le Imprese S.p.a.)	7.799.220,00
09018	Banca Carige S.p.A.	218.902,64
09024	ACO SPV S.r.l. (cessione crediti ex BPER)	136.740,80
10012	Condominio Marengo Free Time c/o Cirillo Andrea	14.088,39
10024	Società Reale Mutua Di Assicurazioni	1.981.853,07
10035	Agenzia delle Entrate-riscossione	251,36
10036	Agenzia delle Entrate-riscossione	17,50
10037	Agenzia delle Entrate - Riscossione (Agente per la provincia di Brescia)	6.717,90
10040	Agenzia delle Entrate Riscossione (Agente per la provincia di Pavia)	1.494,00
10041	Agenzia delle Entrate Riscossione (Agente per la provincia di Milano)	336,00
10050	Agenzia delle Entrate - Riscossione (Agente per la provincia di Varese)	1.746,80
10069	Rittal S.p.a.	383.812,00
Totale Chirografario condizionato		105.602.406,03



iv) crediti assistiti da cause di prelazione incapienti (da degradare al chirografo per effetto dell'oggettiva - totale o parziale - incapacienza dei beni costituiti in garanzia): alla luce di quanto esposto nei paragrafi 2.4 e 2.5 e sulla base dei pagamenti previsti al successivo Capitolo 5., Paragrafo I lettera d), risultano crediti assistiti da cause di prelazione, da trattarsi mediante loro collocazione al chirografo, pari ad **Euro 48.893.311,03**, come di seguito dettagliati.

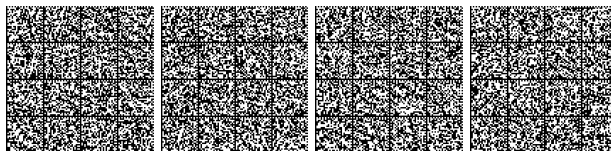
Nominale Declassato		
Istituto Bancario	Pignoratizio	Ipotecario
Unicredit S.p.a. (ONIF)	7.786.269,00	0,00
Banca Carige S.p.a. 1 (SPV 1713)	0,00	10.258.915,25
Banca Carige S.p.a. 2 (SPV 1713)	0,00	393.643,88
Banca Pop. Dell'Emilia Romagna S.p.a.1 (ACO SPV)	0,00	0,00
Banca Pop. Dell'Emilia Romagna S.p.a. 2 (ACO SPV)	0,00	432.065,11
CréditAgricole S.p.a. 2 (SPV 1713)	0,00	0,00
CréditAgricole S.p.a. 1 (SPV 1713)	0,00	419.014,76
Mediocredito Italiano S.p.a. (ACO SPV)	0,00	345.184,00
MPS Capital Service Banca Imprese (Siena NPL)	0,00	3.381.885,07
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (SPV 1713)	7.786.269,00	3.381.885,07
Intesa San Paolo S.p.a. (ACO SPV)	0,00	3.381.885,07
Banca Etruria e del Lazio S.p.a.	3.893.134,00	0,00
CCFS Soc. Coop.	0,00	1.054.879,52
MPS Capital Service Banca Imprese (Siena NPL)	0,00	0,00
MPS Finanza Interinale (Siena NPL)	0,00	1.738.115,51
MPS + MPS Capital Nuova Finanza (Siena NPL)	0,00	4.640.165,79
Sub Totale	19.465.672,00	29.427.639,03
Totale		48.893.311,03

Ferme le considerazioni già svolte a proposito dell'oggettiva totale incapacienza dei beni interessati dalle garanzie pignoratizie, con riguardo ai crediti assistiti da prelazioni ipotecarie si precisa che, nella presente Proposta, al fine di determinare il valore di partenza sul quale calcolare l'importo di tali ultimi crediti da degradare al rango chirografario, il Proponente ha attribuito ai beni gravati da ipoteca un valore pari al prezzo d'offerta minimo indicato nel primo bando autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, corrispondente al 75% del prezzo base d'asta, rettificato dai ricavi e dai costi di specifica imputazione oltre che di una quota di spese generali corrispondente al 5% del valore concordatario.

Il Proponente ha poi tenuto anche in considerazione:

- i riparti parziali finora eseguiti;
- le anticipazioni pagate ai creditori ipotecari per la Finanza Interinale e Nuova Finanza in prededuzione, sulla base delle transazioni sottoscritte con i creditori stessi.

Per la generalità degli immobili gravati da ipoteca, è quindi palese che i valori concordatari risultano più vantaggiosi per i creditori, tenendo conto dei prezzi minimi di offerta relativi ai più recenti tentativi di vendita, andati deserti, così come riepilogato nel seguente prospetto di dettaglio:



Name	N. Perizia	N.Asta	CTU	P.min 1^ Asta Valore di Riferimento	P.Base 2^ Asta	P.min 2^ Asta
Area Milanello B	303	66	960.000,00	720.000,00	864.000,00	648.000,00
Area Milanello C residui	303	67	1.570.000,00	1.177.500,00	1.413.000,00	1.059.750,00
Area Gualtirolo "Redenta"	304	70	64.000,00	48.000,00	57.600,00	43.200,00
Area Gualtirolo "Lora Nord"	304	71	136.000,00	102.000,00	122.400,00	91.800,00
Area Gualtirolo "Chiaviche"	304	72	37.000,00	27.750,00	33.300,00	24.975,00
Area Gualtirolo "Corte Gualtirolo"	304	74	1.315.000,00	986.250,00	1.183.500,00	887.625,00
Area Ex Michelin Spinetta Marengo	305	58	2.400.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00	1.620.000,00
Centro Benessere Spinetta Marengo	306	-	4.250.000,00	3.187.500,00	-	-
Area Via Curiel	309	80	480.000,00	360.000,00	432.000,00	324.000,00
Area Cadelbosco	325	62	2.100.000,00	1.575.000,00	1.890.000,00	1.417.500,00
Uffici Via Curiel Campagne	355	81	1.100.000,00	825.000,00	990.000,00	742.500,00
Campione del Garda no sequestro	-	-	9.000.000,00	6.750.000,00	-	-
Area Bologna Budrio	315	1	1.455.000,00	1.091.250,00	1.309.500,00	982.125,00

Per quanto invece concerne gli immobili per i quali non è ancora stata bandita una procedura competitiva, il valore di riferimento è stato definito ipotizzando (i) un abbattimento del 25% del valore di perizia redatto dal Geom. Cismo Bonvicini in data 15 febbraio 2018, per quanto riguarda l'immobile di Spinetta Marengo (AL), e (ii) una riduzione del 25% del valore attribuito all'immobile di Campione del Garda (BS) dalla Procedura la quale, alla data di presentazione della presente Proposta, sta completando la perizia immobiliare.

È quindi palese che la soddisfazione proposta ai creditori ipotecari interessati sia certamente non inferiore a quella verosimilmente "realizzabile, in ragione della [loro] collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile" ai cespiti ipotecati.

Attesa la congrua valutazione attribuita, ai fini della presente Proposta, a tutti i predetti beni, sulla base di parametri oggettivi, il Proponente riterrebbe pertanto del tutto superflua, nella sostanza, la relazione prevista dall'art 124, terzo comma, l.fall.; esso, tuttavia, richiederà la nomina dell'esperto di cui alla citata disposizione, alla quale il Ministero provvederà, ove lo riterrà necessario.

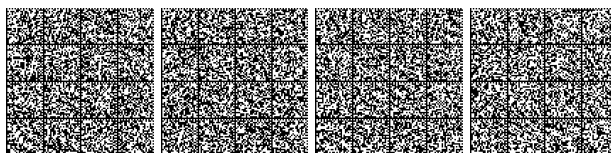
Peraltro, sempre sotto il profilo della (si ritiene) non necessità della predetta relazione giurata, quantomeno con riguardo alla totalità dei beni immobili interessati, si rappresenta come il Proponente abbia conseguito da taluni creditori ipotecari (SPV Project 1713 S.r.l. e ACO SPV S.r.l.) il loro espresso consenso individuale al soddisfacimento ad essi riservato nella presente Proposta (**Allegato 9**).

* * *

3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA

La Proposta prevede che, al momento della definitività²³ del decreto di omologa del concordato ai sensi degli artt. 129 e 130 l.fall., richiamati dall'art. 214, quarto comma, l.fall. (di seguito, la "**Omologazione Definitiva**"), interverrà la cessione, conformemente alle modalità nel prosieguo dettagliate, all'Assuntore (e/o eventualmente ai soggetti da lui designati) di tutti gli elementi che - fatte salve le specifiche eccezioni

²³ In assenza di opposizioni, dunque, dalla data del deposito del decreto di omologazione ex art. 133 c.p.c.



di seguito indicate - costituiranno, al momento dell'Omologazione Definitiva, l'attivo della Procedura, ivi comprese le azioni di qualsivoglia natura e tipologia – tra le quali quelle di pertinenza della massa, proposte o anche solo autorizzate, nei casi di legge, alla data dell'ultima delle formalità pubblicitarie di cui all'art. 214, comma secondo, l.fall. – succedendo l'Assuntore nei sottostanti e relativi diritti.

Resta espressamente inteso che gli attivi, quali essi siano, che dovessero sopravvivere successivamente all'Omologazione Definitiva saranno egualmente trasferiti all'Assuntore.

In base alle informazioni trasmesse dagli Organi della Procedura al Proponente - tramite la predisposizione, a cura della Procedura, di una apposita data room - e analizzate dal Proponente medesimo nel corso della due diligence, l'attivo della Procedura risulterebbe così composto:

(a) la liquidità disponibile della Procedura:

Le giacenze liquide presenti sui conti della Procedura, alla data del 31 dicembre 2021, ammontavano ad **Euro 44.955.817,30**

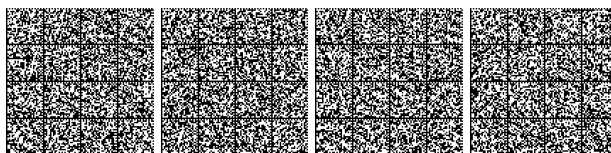
Si dà atto che una parte delle giacenze liquide presenti sui conti alla data del 31 dicembre 2021 non è disponibile per l'importo complessivo di **Euro 4.155.505,78**, in quanto non ancora acquisita dalla Procedura a titolo definitivo, in particolare:

i) Euro 2.237.766,00, quale importo sub-iudice, incassato all'esito del giudizio promosso dalla Procedura nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana, in seno al quale il Tribunale di Roma (sentenza n.19345/2014) ha condannato la convenuta a pagare l'intero importo indicato nell'atto di precetto. Attualmente Rete Ferroviaria Italiana ha promosso appello contro la suddetta sentenza;

ii) Euro 619.880,33, quali somme incassate da Eurovie S.c.a.r.l. in liquidazione. Nell'assemblea tenutasi il 18 dicembre 2018, il consiglio di amministrazione di Eurovie S.c. a r.l. ha deliberato la restituzione pro-quota, dietro il rilascio di idonea garanzia, ai soci consorziati di una parte dei contributi ricevuti per ribaltamento costi, in quanto risultavano eccedenti rispetto alle previsioni di uscita della liquidazione. Tali somme rimarranno vincolate fino alla liquidazione finale della società Eurovie.

iii) Euro 414.159,45, quali somme incassate a titolo di pagamento della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia RG. n. 5536/2018 nella causa civile iscritta al n. 5536 del ruolo generale dell'anno 2018, promossa da Coopsette Soc. Coop. in Liquidazione Coatta Amministrativa contro la società Rittal S.p.a. per la revoca ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., dei pagamenti effettuati. Le somme non sono immediatamente disponibili poiché la sentenza non è definitiva in quanto la società Rittal S.p.a. ha proposto appello e il giudizio è tuttora pendente.

iv) Euro 883.700,00 quali depositi cauzionali incassati dalla Procedura come indicati nella tabella sotto riportata.



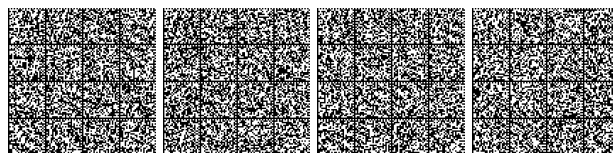
Data costituzione	Descrizione Cauzioni	Importo
17/04/2019	Bellavita srl - Garanzia adempimento contratto di locazione	30.000,00
15/04/2020	LARA Srl - Deposito cauzionale Contratto Locazione Alessandria	21.000,00
16/07/2020	Margaritelli Ferroviaria S.p.a. - Garanzia adempimento contratto di locazione	2.000,00
04/03/2021	Casificio Agricolo Del Milanello Terre di Canossa s.c. - Deposito cauzionale Lotto 67A - Area Milanello Commerciale	43.500,00
26/04/2021	Frarel D.o.o. - Deposito cauzionale Terreni Muggia (TS)	12.000,00
10/05/2021	Cagna Benelli - Deposito cauzionale Lotto 76 "Gualtirolo-Terreno e Zona umida con laghetto" sita in Campegine (RE)"	3.450,00
22/06/2021	CLASSE IMMOBILIARE Srl - Deposito cauzionale Lotto 5 - Area Via Paolucci Modena	131.250,00
25/06/2021	ZUST AMBROSETTI Spa - Deposito cauzionale Lotto 90 - Immobile Ex-Italcementi 2 Piano	465.000,00
13/12/2021	La Lucerna Soc. Coop. - Deposito cauzionale Lotto n.73	37.500,00
25/06/2021	La Lucerna Soc. Coop. - Deposito cauzionale Lotto n.75	138.000,00
	Totale	883.700,00

Si dà atto che tutte le entrate della Procedura realizzate successivamente al 31 dicembre 2021 fino alla data del decreto di omologa del concordato saranno destinate, salvo i casi per i quali sia specificatamente previsto in altro modo, all'esecuzione della Proposta e, pertanto, ridurranno Euro per Euro l'Apporto.

Inoltre, il saldo della disponibilità di cassa al 31 dicembre 2021 comprende somme derivanti dalla vendita di alcuni immobili destinate a specifici creditori ipotecari per i quali è stata presentata istanza da parte della procedura per il sesto riparto e, alla data del 31 dicembre 2021, era in corso di rilascio il provvedimento autorizzativo.

In particolare, trattasi degli immobili e dei creditori ipotecari di cui la tabella sottostante.

Immobile	Valore Realizzato	Valore realizzato al netto ricavi/costi	Distribuzione 65%	Residuo da accantonare	%	Creditori Ipotecari
Area Poviglio	806.265,00	791.530,68	514.494,94	277.035,74	100%	<i>Spr 1713 (Banca Carige)</i>
Sede Methis 1	7.370.000,00			-		
		6.717.235,14	4.366.202,84	2.351.032,30	99%	<i>Spr 1713 (Banca Carige)</i>
		22.616,93	14.701,00	7.915,93	0,33%	<i>Spr 1713 (BNL)</i>
		22.616,93	14.701,00	7.915,93	0,33%	<i>Aco spr (Intesa San Paolo)</i>
		22.616,93	14.701,00	7.915,93	0,33%	<i>Siena NPL (MPS)</i>
Sede Castenovo + Stabilimento	5.450.000,00					
		1.349.749,59	877.249,50	472.412,36	33%	<i>Spr 1713 (BNL)</i>
		1.349.749,59	877.249,50	472.412,36	33%	<i>Aco spr (Intesa San Paolo)</i>
		1.349.749,59	877.249,50	472.412,36	33%	<i>Siena NPL (MPS)</i>
Area Milanello A Porzione	1.460.000,00	1.405.934,00	862.503,60	-	100%	<i>Siena NPL 2018</i>
Totale	15.086.265,00	13.031.799,38	8.419.052,90	4.069.052,89		



Inoltre, nel predetto saldo di disponibilità al 31 dicembre 2021 è ricompreso l'importo pari a Euro 1.384.000,00 incassato dalla Procedura in data 24 dicembre 2021 per la vendita di alcuni immobili ipotecati descritti nella tabella seguente e che sarà destinato a soddisfazione di alcuni creditori ipotecari.

Immobile	Valore Realizzato	Creditori ipotecari
Porzione di terreni del "Podere Gualtirolo" via xxv aprile siti in Campegine (RE)	1.360.000,00	si
Gualtirolo- Terreno e Zona umida con laghetto" sita in Campegine (RE)	24.000,00	si

Resta inteso che le somme indicate nella precedente sezione a) numeri i), ii) e iii), se e nella misura in cui risulteranno definitivamente acquisite all'attivo della Procedura, spetteranno integralmente all'Assuntore e, nel caso, andranno a ridurre l'entità dell'Apporto.

Viceversa, quanto all'importo di complessivi Euro 883.700,00 [sez. iv)], esso si riferisce a cauzioni incassate in relazione ad offerte irrevocabili di acquisto di immobili. Pertanto, nell'ipotesi in cui la correlata operazione di cessione immobiliare non venisse perfezionata per inadempimento dell'offerente e l'importo della relativa cauzione venisse acquisito definitivamente dalla Procedura, il 50% di tale importo sarà destinato ad incrementare la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari concorrenti, nel rispetto di quanto disciplinato al successivo Capitolo 5., Paragrafo II, mentre la restante parte andrà ad esclusivo beneficio dell'Assuntore.

Nell'ipotesi, invece, in cui la correlata operazione di cessione venisse perfezionata, l'importo della cauzione verrà considerato come mero incremento di cassa successivo al 31 dicembre 2021 e, come tale, andrà a ridurre l'entità dell'Apporto.

*Ne deriva che la effettiva liquidità disponibile alla data del 31 dicembre 2021 per i creditori concorrenti deve ritenersi pari ad **Euro 40.800.311,52** (euro 44.955.817,30 meno euro **4.155.505,78**).*

*Occorre precisare che, sulla base delle informazioni fornite dal Commissario Liquidatore, sono imminenti i seguenti ulteriori incassi per un totale pari ad **Euro 4.691.750,00**:*

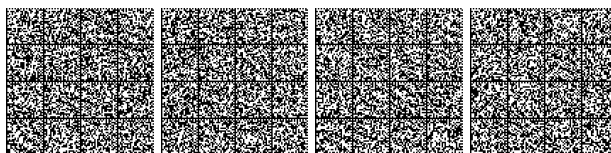
i) Euro 2.635.000,00 quale importo che verrà incassato, a seguito delle vendite competitive indette dalla Procedura, dalla vendita dell'asset immobiliare "Area ex Italcementi Genova" secondo piano", al netto dell'importo versato a titolo di caparra;

ii) Euro 743.750,00 quale importo che verrà incassato, a seguito delle vendite competitive indette dalla Procedura, dalla vendita dell'asset immobiliare "Area Modena Via Paolucci" al netto dell'importo versato a titolo di caparra;

iii) Euro 72.000,00 quale importo che verrà incassato, a seguito delle vendite competitive indette dalla Procedura, dalla vendita dell'asset immobiliare "Area Muggia", comprensivo degli affitti incassati alla data del [-] e al netto dell'importo versato a titolo di caparra;

iv) Euro 246.500,00 quale importo che verrà incassato, a seguito del rogito derivante dalla vendita dell'asset immobiliare ipotecato "Porzione Area Edificabile Milanello Area C", al netto dell'importo versato a titolo di caparra;

v) Euro 994.500,00 quale importo che sarà incassato, a seguito del rogito derivante dalla vendita degli immobili ipotecati "Lotti di N. 73 e 75 "Gualtirolo- Casa Lucerna" e "Gualtirolo- Terreni Lucerna" siti



in Campegine (RE), al netto dell'importo versato a titolo di caparra che sarà da destinarsi a soddisfazione di alcuni creditori ipotecari.

Ciò detto, al fine del calcolo del fabbisogno complessivo e degli impegni assunti dall'Assuntore di cui al successivo Capitolo 5., si è tenuto conto dei suddetti importi, che permetteranno l'incremento della liquidità della Procedura ad almeno complessivi **Euro 45.492.061,52**, anteriormente alla data di rilascio da parte della Autorità di Vigilanza dell'autorizzazione (ex art. 214, primo comma, l.fall.) al deposito del ricorso per concordato.

Resta inteso che laddove, per qualsivoglia motivo, le predette transazioni e operazioni non venissero effettivamente perfezionate anteriormente alla predetta data, il Proponente si rende sin d'ora disponibile a modificare la presente Proposta al fine di tener adeguatamente conto di tali occorrenze, adeguando il perimetro degli attivi concordatari e riformulando il piano di concordato al fine di tener altresì conto della minore liquidità disponibile in favore dei creditori concorrenti.

Si precisa sin da ora che tale liquidità verrà messa a disposizione dei creditori per il loro soddisfacimento secondo il piano di pagamenti di cui al successivo Capitolo 5. e, pertanto, non sarà trasferita all'Assuntore e non concorrerà a formare base imponibile ai fini dell'imposta di registro secondo quanto deciso da Cass., sez. trib., 6 maggio 2021, n. 11925, che ha precisato che "in tema d'imposta di registro, al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere applicato il criterio di tassazione correlato all'art.8, lett. a), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, con commisurazione dell'imposta in misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti e con esclusione, dalla base imponibile, del contestuale accollo dei debiti collegato a detta cessione dei beni fallimentari".

(b) le azioni revocatorie, restitutorie e/o risarcitorie, ivi incluse le azioni di responsabilità, le azioni di accertamento e recupero dei crediti:

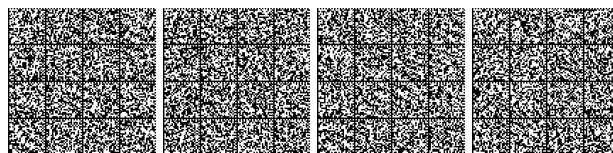
In base alle informazioni ricevute, alla data odierna, risultano pendenti le azioni revocatorie indicate nel documento **Allegato 10**, le quali saranno oggetto di trasferimento all'Assuntore.

Inoltre, la Procedura, nelle date del 20 giugno 2019 e del 29 ottobre 2020, ha inviato agli amministratori nonché ai componenti dell'organo di controllo della Società, all'Esperto e a taluni istituti di credito diffide scritte, prodromiche all'avvio nei confronti di tali soggetti di azioni di responsabilità (anche ai sensi dell'art. 206, comma primo, l.fall.) (nel prosieguo, nel loro insieme, le "**Azioni di Responsabilità**").

Le Azioni di Responsabilità nei confronti degli amministratori nonché dei componenti dell'organo di controllo della Società saranno oggetto di trasferimento all'Assuntore soltanto se debitamente autorizzate ai sensi dell'art. 206, comma primo, l.fall. ed esperite, mediante avvio dei relativi giudizi, a cura della Procedura, in data anteriore all'esecuzione dell'ultima delle formalità pubblicitarie di cui all'art. 214, comma secondo, l.fall..

Quanto invece alle Azioni di Responsabilità nei confronti dell'Esperto e di taluni istituti di credito, esse formeranno oggetto di trasferimento all'Assuntore, quand'anche non autorizzate (sempre che l'autorizzazione non sia necessaria ai sensi di legge) e/o non esercitate entro il termine ultimo sopra indicato.

Rispetto alle Azioni di Responsabilità trasferite, tuttavia, l'Assuntore si riserva ogni decisione in merito al loro esperimento e/o continuazione, senza che tale decisione, qualunque essa sia, possa generare alcuna sua responsabilità, nei confronti di chiunque, e in particolare dei



creditori concorrenti chirografari, pure ai fini dell'earn out previsto al successivo Capitolo 5., Paragrafo II, lett. (b).

Quanto alle eventuali - ulteriori rispetto a quelle indicate nell'Allegato 10 - azioni di pertinenza della massa (nel prosieguo, nel loro insieme, le "Altre Azioni"), esse saranno oggetto di trasferimento all'Assuntore, soltanto se debitamente autorizzate (ove necessario) ed esperite, mediante avvio dei relativi giudizi, a cura della Procedura, in data anteriore all'esecuzione dell'ultima delle formalità pubblicitarie di cui all'art. 214, comma secondo, l.fall..

Inoltre, quanto alle ulteriori azioni, differenti dalle Azioni di Responsabilità e dalle Altre Azioni, esse saranno automaticamente trasferite all'Assuntore anche in virtù del trasferimento dei diritti controversi sottostanti.

Con riferimento alle azioni trasferite all'Assuntore - e ai conseguenti giudizi (ove esistenti) - si dichiara espressamente che, per effetto della Omologazione Definitiva, l'Assuntore si sostituirà, ex art. 111 c.p.c., alla Procedura, secondo modalità idonee a provocare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura dai giudizi, fermo il consenso di tutte le altre parti costituite.

In ogni caso, anche laddove non possa esservi l'estromissione della Procedura, l'Assuntore, successivamente all'Omologazione Definitiva, assumerà interamente la gestione della lite e i relativi oneri e spese e terrà indenne e manleverà la Procedura da ogni e qualsivoglia effetto pregiudizievole a qualunque titolo derivato e derivante dal giudizio successivo all'Omologazione Definitiva (spese legali e oneri del giudizio, condanne e quant'altro).

Si specifica che l'Assuntore, in caso di esito vittorioso delle azioni intraprese cedute, agirà direttamente nei confronti della parte soccombente per ottenere l'esecuzione della sentenza di revoca o quanto disposto dalle sentenze che definiscono i relativi giudizi.

Infine, si conferma e precisa che la Proposta rimarrà efficace e invariata sotto ogni profilo, senza doglianze da parte dell'Assuntore o del Proponente, anche nell'ipotesi di mancata autorizzazione e/o mancato esperimento delle Azioni di Responsabilità nei confronti degli amministratori e componenti dell'organo di controllo, ovvero di mancata autorizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza e/o di mancato esperimento delle ulteriori Azioni di Responsabilità e delle Altre Azioni.

(c) i crediti fiscali maturati e maturandi:

Si dà atto che sono ricompresi nell'Attivo della Procedura i crediti fiscali (nessuno escluso) vantati dalla Procedura, ancorché da utilizzarsi in compensazione con debiti fiscali sorti in corso di procedura, ivi inclusi quelli che insorgeranno a seguito della dichiarazione dei redditi finale fatta dal Commissario Liquidatore a chiusura del periodo unico d'imposta.

In particolare, si dà atto che alla data del 31 dicembre 2021 risultava un credito IVA per Euro 172.046,00.

In caso di liquidazione dei rimborsi relativi a tali posizioni creditorie, l'Assuntore, sostituendosi alla Procedura, sarà l'unico soggetto autorizzato a riscuotere e quietanzare tutti i mandati di pagamento eventualmente emessi in dipendenza di esse.

(d) i crediti vantati dalla Procedura verso società controllate/partecipate e verso terzi, quand'anche oggetto di contenzioso:

Si dà atto che l'elenco dei crediti vantati dalla Procedura (alcuni dei quali oggetto di azioni giudiziali e stragiudiziali per ottenerne il pagamento), sia nei confronti delle società controllate/partecipate sia nei confronti di terzi, è riepilogato nel documento **Allegato 11**.



In tale categoria sono altresì ricompresi tutti i crediti, maturati e maturandi, nessuno escluso, vantati dalla Procedura, ivi inclusi quelli relativi ad Associazioni in Partecipazione e ad Associazioni Temporanee d'impresa di cui Coopsette è parte alla data odierna, e/o sarà parte alla data dell'Omologazione Definitiva, nonché eventuali crediti che potranno sorgere a seguito di escussione di garanzie e/o controgaranzie.

Sono altresì compresi i crediti derivanti dalle somme che i cessionari dei crediti relativi alla Nuova Finanza si sono impegnati a rimborsare alla Procedura in relazione alle anticipazioni di importi di cui alle transazioni sottoscritte.

(e) le partecipazioni:

*in base alle informazioni trasmesse al Proponente, alla data odierna, la Procedura risulta titolare delle partecipazioni riepilogate nel documento **Allegato 12**.*

Per quanto pertiene alle voci di attivo costituite da partecipazioni in società autostradali di progetto individuate nella tabella di seguito riportata, è intenzione dell'Assuntore ottenere il trasferimento solo del 99,99% di ciascuna di tali partecipazioni. Atteso poi che l'eventuale cessionario dovrebbe essere in possesso, oltre che dei requisiti generali per poter contrarre con la P.A., anche dei requisiti di qualificazione indicati nelle rispettive convenzioni e statuti, l'Assuntore si riserva la facoltà di posticipare il (o rinunciare al) trasferimento diretto in sua titolarità delle stesse, con previsione della nomina di un c.d. stagittario²⁴ o, in alternativa, di un mandatario alla vendita senza rappresentanza che, ai sensi dell'art. 1723 c.c., agisca nell'interesse dell'Assuntore, sulla base delle istruzioni operative che da quest'ultimo saranno fornite. Resta inteso che, indipendentemente dalla modalità di liquidazione scelta, tutti i relativi costi saranno a carico dell'Assuntore, che beneficerà altresì del ricavato della vendita delle partecipazioni suddette.

Elenco Partecipazioni Autostradali	
Numero Identificativo	Nominativo
1	Arc Cispadana S.p.A.
2	Auto CS S.p.A.
3	Stradivaria S.p.A.

(f) i beni immobili oggetto di ipoteca "ordinaria":

in base alle informazioni trasmesse al Proponente, alla data odierna, la Procedura risulta intestataria di taluni beni immobili, concessi a garanzia di finanziamento a medio lungo termine erogati da vari istituti di credito, antecedentemente all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, per i quali la Procedura ha avviato l'iter di alienazione tramite procedura competitiva, giusta autorizzazione del Ministero.

*Il relativo elenco è contenuto nel documento **Allegato 13**.*

(g) i beni immobili concessi a garanzia della Nuova Finanza e della Finanza Interinale:

in base alle informazioni trasmesse al Proponente, alla data odierna, la Procedura risulta intestataria di taluni beni immobili, concessi a garanzia dei finanziamenti a medio lungo termine erogati da vari istituti di credito nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione così divisibili:

²⁴Cfr. Cass., 9 maggio 2013, n. 11027



1) *beni concessi a garanzia della Finanza Interinale sui quali risulta iscritta ipoteca di primo grado su immobile sito in Budrio e di terzo grado sugli immobili siti in Alessandria - come riportati nella tabella sottostante, che verranno trasferiti all'Assuntore - sui quali, conseguentemente ai pagamenti effettuati a favore di alcuni creditori ipotecari in esecuzione di transazioni perfezionate con gli stessi, attualmente sussiste solo l'ipoteca pro quota (7,65%) a favore di Siena NPL e pro quota (3,51%) a favore di CCFS;*

ID Asset	Denominazione	Città	Indirizzo	CTU	Ultimo P.Base D'asta
315	Area "Bologna Budrio"	Budrio (BO)	Via Creti - martella	1.455.000	1.455.000
305*	"Area Ex Michelin" Spinetta M. (AL.)	Alessandria	Viale della Valletta	2.400.000	2.400.000
306*	Centro Benessere Spinetta M. (AL.)	Alessandria	Viale della Valletta, 170	4.250.000	-
Totale				8.105.000	3.855.000

* Sugli assets denominati con ID 305 e 306 è iscritta ipoteca "ordinaria" di primo e secondo grado a favore di Mediocredito Italiano S.p.a.

2) *bene parimenti concesso a garanzia della Nuova Finanza, consistente in un'area destinata a sviluppo immobiliare sita a Campione del Garda, sul quale, conseguentemente all'anticipazione fatta per alcuni creditori ipotecari in esecuzione di transazioni, attualmente sussiste solo l'ipoteca pro quota (7,13%) a favore di Siena NPL S.r.l. e pro quota (3,51%) a favore di CCFS;*

(h) i beni immobili liberi da gravami:

*in base alle informazioni trasmesse al Proponente, alla data odierna, la Procedura risulta intestataria di taluni beni immobili liberi da gravami, per i quali la stessa ha avviato, giusta autorizzazione del Ministero, procedimento di alienazione tramite procedure competitive. L'elenco è riportato nel documento **Allegato 14**.*

(i) riserve d'appalto:

*in base alle informazioni trasmesse al Proponente dalla Procedura, con riferimento alla data odierna, risultano le seguenti cause riepilogate nel documento **Allegato 15**, tutte relativi a crediti eventuali per riserve d'appalto, da trasferirsi all'Assuntore;*

(l) tutti gli altri attivi di qualsiasi natura, nessuno escluso, di titolarità della Procedura alla data dell'Omologazione Definitiva;

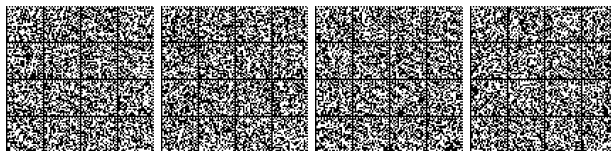
(m) tutti gli attivi di qualsiasi natura che a qualsiasi titolo dovessero sopravvivere successivamente all'Omologazione Definitiva.

*

Alla data dell'Omologazione Definitiva, quindi, l'Assuntore assumerà, da un lato, le obbligazioni di pagamento in favore dei creditori della Procedura, nei limiti di quanto previsto al successivo Capitolo 8., e, dall'altro, subentrerà, nella sua qualità di cessionario, in tutti i diritti di proprietà e di credito o altri - ad eccezione di quanto indicato alle precedenti lettere a) ed e) - nessuno escluso, nonché, nei limiti e alle condizioni esplicitati alla precedente lettera (b), in tutte le azioni di qualsivoglia natura e tipologia, tra le quali pure quelle di pertinenza della massa, succedendo peraltro l'Assuntore nei sottostanti e relativi diritti.

Come già precisato, resta naturalmente inteso che pure tutti gli attivi di qualsiasi natura che, a qualunque titolo, dovessero sopravvivere successivamente all'Omologazione Definitiva saranno trasferiti all'Assuntore.

* * *



4. PASSIVO POTENZIALE

Stando a quanto rappresentato dal Commissario Liquidatore, anche alla luce della presenza di contenziosi, in essere o potenziali, potrebbero emergere talune passività in epoca successiva alla data della presente Proposta ovvero in epoca successiva alla Omologazione Definitiva.

Più nel dettaglio, tali future passività, allo stato (e non solo), del tutto ipotetiche, potrebbero essere le seguenti:

i) debiti potenziali derivanti dall'esito negativo:

a) dei seguenti contenziosi (penali e civili):

Trib. Firenze - processo penale R.G.N.R. 25186/2010 - R.G. 5138/2016;

Gip di Roma R.G.N.R. 55134-17;

Tribunale Torino - processo penale RG 01876/2018 - RG 13314/2018;

Corte di Appello Torino - processo penale RG 6277/19 - RG 9444/14 e successivo ricorso in Corte di Cassazione;

Tribunale di Brescia – processo civile R.G. 13392/2019;

Tribunale di Brescia – processo civile R.G. ATP 507/2020;

Tribunale di Brescia – processo civile R.G. 177/2019;

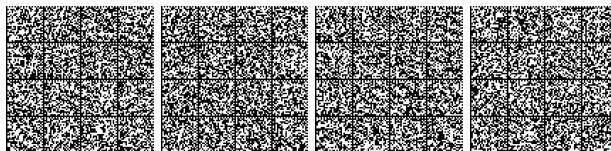
Tribunale di Brescia – processo civile R.G. 7955/2021;

Tribunale di Brescia – processo civile R.G. 5691/2022;

Tribunale di Reggio Emilia - processo penale RGNR 3626/2015 e RG 401/18;

b) della diffida tramessa nei confronti di un dirigente di Coopsette, in data 27 dicembre 2019, avente ad oggetto la contestazione nei confronti di quest'ultimo, in qualità di amministratore di Nodavia S.c.p.a., di condotte in astratto censurabili mediante l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Passività potenziali derivanti da contenziosi penali e civili	Imputati
Trib. Firenze - R.G.N.R. 25186/2010 - R.G. 5138/2016;	
	BP - 14.03.1962
	FM - 30.11.1975
	LC - 05.12.1967
	Coopsette 231
	Coopsette responsabile civile
Gip di Roma R.G.N.R. 55134-17	
	Coopsette 231
	LA - 29.08.1961
	ME - 28.02.1955
	BM1 - 11.06.1954
	BM2 - 14.03.1956
Tribunale Torino - RG 01876/2018 - RG 13314/2018	
	PR - 10.07.1959
	DF - 05.12.1970
	BC - 25.03.1965
Corte di Appello Torino RG 6277/19 - RG 9444/14 + ricorso in Corte di Cassazione	
	PR - 10.07.1959
Tribunale di Brescia – VEZZANI / MOSSINI (ATP Trib. Brescia - 13392/2019 R.G.)	
Tribunale di Brescia – processo civile UNIVELA - CAMPIONE UNIVELA (ATP 507/2020)	
Tribunale di Brescia – processo civile R.G. 177/2019 - Loserth;	
Tribunale di Brescia – processo civile R.G. 7955/2021 Tribunale di Brescia Mossini	
Tribunale di Brescia – processo civile R.G. 5691/2022	
	VF - 23.01.1955
Diffida dell'azione di responsabilità inviata ad un dirigente di Coopsette e procedimento penale R.G.N.R. 2519/22 connesso	
	CE - 27.07.1962
Processo penale Tribunale di Parma RGNR 3626/2015 e RG 401/18;	
	MS - 05.09.1980



Costituiscono passività “accessorie” rispetto alle posizioni sopra elencate quelle aventi ad oggetto le “spese legali” che si ipotizza debbano essere sostenute successivamente all’omologazione della presente Proposta.

L’elenco di tali passività è dettagliato nella seguente tabella.

Quanto alle potenziali passività descritte alla precedente lettera a), sulla base delle informazioni ricevute dalla Procedura, è ragionevole ritenere che:

- in ragione di una rigorosa applicazione dell’art. 19 del CCNL di settore, la quale tenga cioè conto sia della tipologia delle fattispecie di reato contestate agli imputati rilevanti, sia dell’elemento soggettivo sottostante a tali reati, sia, infine, della circostanza che questi dirigenti avevano prestato la loro attività nell’interesse di una persona giuridica differente da Coopsette, quest’ultima non verrà condannata a farsi carico di tali potenziali passività (qualora vi fosse una condanna definitiva);

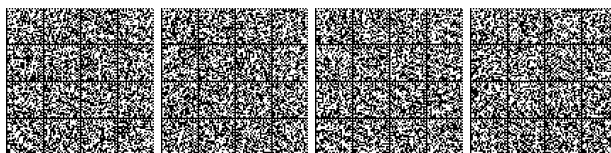
- quanto agli illeciti amministrativi, contestati a Coopsette e rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, essi troverebbero il loro fondamento in fatti antecedenti all’apertura del concorso e, in ogni caso, sempre secondo le informazioni ricevute dalla Procedura, non sussisterebbe alcun rischio in merito alla possibile adozione di provvedimenti di sequestro del profitto dei reati ex art. 19 D.lgs. 231/2001.

Fermo restando che i crediti, i quali dovessero essere accertati, sarebbero comunque, nessuno escluso, sorti in epoca precedente alla apertura della l.c.a. e, dunque, rispetto ad essi varrebbero le norme del concorso, con ogni conseguenza in tema di tempestività delle domande;

ii) debiti potenziali derivanti dall’esito negativo dei seguenti contenziosi fiscali:

- giudizio pendente presso la Suprema Corte di Cassazione RG 8297/2017 avverso la sentenza della CTR di Bologna n. 2332/5/2016;
- giudizio pendente presso la Suprema Corte di Cassazione RG 8250/2017, avverso la sentenza della CTR di Bologna n. 2290/2016;
- giudizio pendente presso la Suprema Corte di Cassazione RG 3608/2017, avverso la sentenza della CTR di Bologna n. 1758/1/2016;
- giudizio pendente presso la Suprema Corte di Cassazione RG 27575/2013, avverso la sentenza della CTR di Bologna n. 46/13/2012;
- ricorso in appello n. 341/2019, pendente presso la Commissione Tributaria Regionale di Bologna in data 16 febbraio 2019 avverso la sentenza della CTP n. 137/2018, emessa il 27 marzo 2018.

L’elenco dei debiti potenziali di natura fiscale sopra descritti è dettagliato nella seguente tabella, nella quale sono parimenti indicate, quali passività “accessorie”, quelle aventi ad oggetto le ipotizzate “spese legali” da sostenersi successivamente all’omologazione della presente Proposta.



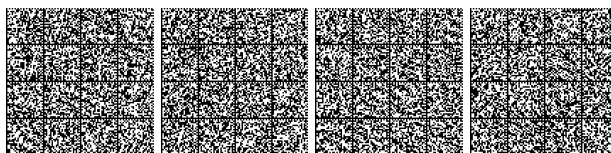
PASSIVITA' POTENZIALI RISCHI FISCALI		Valore
Dettaglio		Nominale
i) Coopsette - Pendente in Cass. RG 8250/2017		
	Importo richiesto	44.123,00
	Impegno Spese difesa consulenti	10.000,00
ii) Coopsette - Pendente CTR. RG 341/2019		
	Importo richiesto	2.207.253,23
	Impegno Spese difesa consulenti	20.000,00
iii) Coopsette - Pendente Cass. RG 8297/2017		
	Importo richiesto	3.241.877,50
	Impegno Spese difesa consulenti	50.000,00
iv) Ordinanza n. 29879/2020 società controllata		
	Importo richiesto	10.476.209,81
	Impegno Spese difesa consulenti	80.000,00
iv) Giudizio Pendente Cass. RG 3608/2017 società controllata		
	Importo richiesto	2.010.625,28
	Impegno Spese difesa consulenti	40.000,00
Sub. Totale Petitem		17.980.088,82
Sub. Totale Impegno Spese legali		200.000,00
Totale		18.180.088,82

v) debiti potenziali chirografari derivanti dall'escussione di garanzie c.d. indirette in quanto rilasciate da Coopsette nell'interesse di terzi garanti per debiti di altri soggetti: trattasi di potenziali crediti, comunque chirografari, non risultanti dallo Stato Passivo, per complessivi Euro 15.094.983,57, aventi titolo in garanzie rilasciate da Coopsette in epoca antecedente all'apertura del concorso.

Stante l'antiorità sia del titolo che della causa, tali potenziali crediti non potrebbero che avere natura concorsuale. La Proponente ritiene che, dando corretta applicazione al principio di concorsualità, debba trovare applicazione il disposto dell'art. 55, comma terzo, l.fall. con la conseguenza che le domande di ammissione proposte dai creditori garantiti decorso l'anno dal deposito dell'elenco dei creditori nella cancelleria del tribunale (art. 209 l.fall.) non potranno essere accolte, fermo restando quanto statuito dal combinato disposto degli artt. 209, secondo comma, e 101, quarto comma, l.fall.;

L'elenco di tali debiti potenziali è dettagliato nella seguente tabella.

Passività potenziali chirografarie derivanti da garanzie c.d. indirette			
n.	Banca Creditrice	Codice Partita	Importo Garanzia
1	Banca Popolare Emilia Romagna	3253725	572.000,00
2	Banca Popolare Emilia Romagna	3464736	83.103,00
3	Monte dei Paschi di Siena	3307601	154.550,35
4	Monte dei Paschi di Siena	3462214	295.268,33
5	Reale Mutua Assicurazioni	3009029	1.019.613,00
6	Reale Mutua Assicurazioni	3009035	2.549.032,50
7	Reale Mutua Assicurazioni	3221682	4.604.724,70
8	Unipol Assicurazioni S.p.A.	2633832	821.935,01
9	Unipol Assicurazioni S.p.A.	3161102	670.141,28
10	Unipol Assicurazioni S.p.A.	3161195	732.288,97
11	Unipol Assicurazioni S.p.A.	2647359	389.571,94
12	Unipol Assicurazioni S.p.A.	2838459	124.000,00
13	Unipol Assicurazioni S.p.A.	3295294	6.547,80
14	Unipol Assicurazioni S.p.A.	2634878	10.000,00
15	Unipol Assicurazioni S.p.A.	3138127	2.983.696,16
16	Unipol Assicurazioni S.p.A.	3460953	78.510,53
Totale delle Fideiussioni Chirografarie Indirette			15.094.983,57



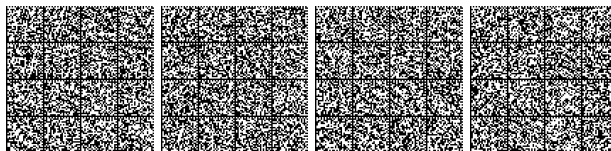
*

Trattandosi di passività che potrebbero emergere, in via del tutto ipotetica, in epoca successiva alla data della presente Proposta ovvero, addirittura, in epoca (anche assai) successiva alla Omologazione Definitiva (come di seguito definita), esse sono (e saranno) inevitabilmente fuori dal perimetro dell'assunzione concordataria (e della conseguente responsabilità dell'Assuntore) come delineato nel successivo Capitolo 8., nell'esercizio della sua discrezionale e legittima, poiché conforme alle norme applicabili, volontà.

Ciò premesso e senza che quanto si avrà meglio modo di esplicitare nel prosieguo possa pertanto in alcun modo inficiare l'oggetto dell'assunzione che deriva dalla presente Proposta, nonché la conseguente espressa limitazione di responsabilità dell'Assuntore, recependo una specifica istanza formulata in tal senso dalla Procedura, in relazione a tutte le (o ad alcune delle) predette passività potenziali che dovessero effettivamente gravare su Coopsette, l'Assuntore, a tale esclusivo e inderogabile scopo, una volta intervenuta l'Omologazione Definitiva, accetta di rendere disponibile, laddove si verifichino le condizioni di seguito indicate, senza diritto di rimborso, in favore della Società (e non della Procedura; cfr. art. 200, comma primo, l.fall.²⁵) - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - la complessiva somma di **Euro 11.144.203,57**, più precisamente suddivisa, avendo riguardo alle predette passività potenziali, nei relativi importi massimi indicati nelle tabelle di seguito riportate.

Tale impegno, regolato come meglio detto in prosieguo, è altresì assunto (i) avendo riguardo a ciascuna singola passività potenziale indicata nelle citate tabelle, distinguendo e tenendo separata ogni passività dalle altre, e (ii) con efficacia, dal punto di vista temporale, circoscritta ai soli periodi inderogabili di rilevanza egualmente indicati, con riferimento a ciascuna delle dette passività potenziali, in tali tabelle.

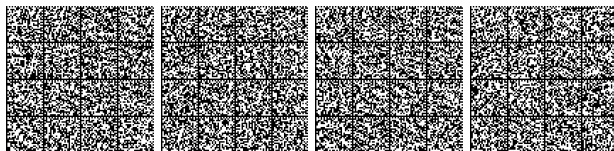
²⁵ Cfr. Cass., 26 febbraio 1990, n. 1430; Trib. Roma 19.12.1984, in *Dir. fall.*, 1985, II, 585. Cfr. § 46 della Relazione al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", secondo cui "(...) **La chiusura può anche avvenire per concordato**: questo può essere proposto dall'imprenditore, il quale però vi dovrà essere autorizzato dall'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza. L'approvazione del concordato è facilitata, attraverso la presunzione del consenso tacito dei creditori, che non facciano opposizione entro trenta giorni dal deposito della proposta di concordato nella cancelleria del tribunale. La decisione sul concordato spetta al tribunale, che provvede con sentenza, appellabile dai creditori che hanno fatto opposizione, dal commissario e, in caso di rigetto della proposta, dall'impresa (art. 214)". In dottrina: V. ZANICHELLI, *I concordati giudiziali*, in *Il nuovo diritto*, 2010, pp. 540 e ss.; G. CANNAVÒ, *Liquidazione coatta amministrativa e concordato nelle società cooperative*, in *Teoria e pratica del diritto*, 2010, pp. 253 e ss.; F. DEL VECCHIO, *La liquidazione coatta amministrativa in generale, delle assicurazioni e delle banche*, in *Teoria e pratica del diritto*, 1998, pp. 321 e ss.; M. ALLENA, S. AMBROSINI, S. BONFATTI, A. CASTIELLO D'ANTONIO, G. FALCONE, E. FRASCAROLI SANTI, G. MEO, *Le altre procedure concorsuali*, in *Trattato di diritto fallimentare e delle procedure concorsuali*, F. VASSALLI, F. P. LUISO, E. GABRIELLI, Vol. IV, 2014, pp. 786 e ss.; L. GHIA, C. PICCININNI, F. SEVERINI, *Trattato delle procedure concorsuali, 5 l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa*, 2011, pp. 761 e ss..



Passività potenziali derivanti da contenziosi penali e civili	Imputati	Previsione Periodo Procedura	Periodo di Rilevanza	Impegno Spese Legali	Importo Impegno
Trib. Firenze - R.G.N.R. 25186/2010 - R.G. 5138/2016;				633.880,00	650.000,00
	BP 14.03.1962	17/01/2028	31/08/2028	131.560,00	260.000,00
	FM 30.11.1975	17/01/2028	31/08/2028	131.560,00	260.000,00
	LC 05.12.1967	Prescinto	-	-	-
	Coopsette 231	-	31/08/2028	179.400,00	50.000,00
	Coopsette responsabile civile	17/01/2028	31/08/2028	191.360,00	80.000,00
Gip di Roma R.G.N.R. 55134-17				299.000,00	1.090.000,00
	Coopsette 231	17/01/2023	31/08/2028	59.800,00	50.000,00
	LA 29.08.1961	17/01/2023	31/08/2028	59.800,00	260.000,00
	ME 28.02.1955	17/01/2023	31/08/2028	59.800,00	260.000,00
	BM1 11.06.1954	17/01/2023	31/08/2028	59.800,00	260.000,00
	BM2 14.03.1956	17/01/2023	31/08/2028	59.800,00	260.000,00
Tribunale Torino - RG 01876/2018 - RG 13314/2018				548.964,00	650.000,00
	PR 10.07.1959	21/04/2028	31/08/2028	182.988,00	130.000,00
	DF 05.12.1970	21/04/2028	31/08/2028	182.988,00	260.000,00
	BC 25.03.1965	21/04/2028	31/08/2028	182.988,00	260.000,00
Corte di Appello Torino RG 6277/19 - RG 9444/14 + ricorso in Corte di Cassazione				71.760,00	130.000,00
	PR 10.07.1959	-	31/08/2028	71.760,00	130.000,00
Tribunale di Brescia - VEZZANI / MOSSINI (ATP Trib. Brescia - 13392/2019 R.G.) Tribunale di Brescia - processo civile UNIVELA - CAMPIONE UNIVELA (ATP 507/2020) Tribunale di Brescia - processo civile R.G. 177/2019 - Loserth; Tribunale di Brescia - processo civile R.G. 7955/2021 Tribunale di Brescia Mossini Tribunale di Brescia - processo civile R.G. 5691/2022				256.634,09	260.000,00
	VF 23.01.1955	-	31/08/2028	256.634,09	260.000,00
Diffida dell'azione di responsabilità inviata ad un dirigente di Coopsette e procedimento penale R.G.N.R. 2519/22 connesso				96.645,17	260.000,00
	CE 27.07.1962	11/11/2028	31/08/2028	96.645,17	260.000,00
Processo penale Tribunale di Parma RGNR 3626/2015 e RG 401/18;				35.000,00	260.000,00
	MS 05.09.1980	02/02/2025	31/08/2028	35.000,00	260.000,00
Sub. Totale				1.941.883,26	
Oneri difesa imprevisi				58.116,74	
Totale				2.000.000,00	3.300.000,00

* per quanto riguarda la disciplina delle spese legali si rimanda a quanto meglio precisato nella Proposta

- Passività potenziali chirografarie derivanti da garanzie c.d. indirette-					
n.	Banca Creditrice	Codice Partita	Importo Garanzia	Periodo di rilevanza	Importo Impegno
1	Banca Popolare Emilia Romagna	3253725	572.000,00	31/08/2028	5.720,00
2	Banca Popolare Emilia Romagna	3464736	83.103,00	31/08/2028	831,03
3	Monte dei Paschi di Siena	3307601	154.550,35	31/08/2028	1.545,50
4	Monte dei Paschi di Siena	3462214	295.268,33	31/08/2028	2.952,68
5	Reale Mutua Assicurazioni	3009029	1.019.613,00	31/08/2028	10.196,13
6	Reale Mutua Assicurazioni	3009035	2.549.032,50	31/08/2028	25.490,33
7	Reale Mutua Assicurazioni	3221682	4.604.724,70	31/08/2028	46.047,25
8	Unipol Assicurazioni S.p.A.	2633832	821.935,01	31/08/2028	8.219,35
9	Unipol Assicurazioni S.p.A.	3161102	670.141,28	31/08/2028	6.701,41
10	Unipol Assicurazioni S.p.A.	3161195	732.288,97	31/08/2028	7.322,89
11	Unipol Assicurazioni S.p.A.	2647359	389.571,94	31/08/2028	3.895,72
12	Unipol Assicurazioni S.p.A.	2838459	124.000,00	31/08/2028	1.240,00
13	Unipol Assicurazioni S.p.A.	3295294	6.547,80	31/08/2028	65,48
14	Unipol Assicurazioni S.p.A.	2634878	10.000,00	31/08/2028	100,00
15	Unipol Assicurazioni S.p.A.	3138127	2.983.696,16	31/08/2028	29.836,96
16	Unipol Assicurazioni S.p.A.	3460953	78.510,53	31/08/2028	785,11
Totale delle Fidejussioni chirografarie Indirette			15.094.983,57		150.949,84



PASSIVITA' POTENZIALI RISCHI FISCALI	Valore	Periodo	Importo
Dettaglio	Nominale	di rilevanza	Impegno
i) Coopsette - Pendente in Cass. RG 8250/2017			
Importo richiesto	44.123,00	31/08/2028	44.123,00
Impegno Spese difesa consulenti	10.000,00	-	10.000,00
ii) Coopsette - Pendente CTR. RG 341/2019			
Importo richiesto	2.207.253,23	31/08/2028	2.207.253,23
Impegno Spese difesa consulenti	20.000,00	-	20.000,00
iii) Coopsette - Pendente Cass. RG 8297/2017			
Importo richiesto	3.241.877,50	31/08/2028	3.241.877,50
Impegno Spese difesa consulenti	50.000,00	-	50.000,00
iv) Ordinanza n. 29879/2020 società controllata			
Importo richiesto	10.476.209,81	31/08/2028	-
Impegno Spese difesa consulenti	80.000,00	-	80.000,00
iv) Giudizio Pendente Cass. RG 3608/2017 società controllata			
Importo richiesto	2.010.625,28	31/08/2028	-
Impegno Spese difesa consulenti	40.000,00	-	40.000,00
Sub. Totale Petium	17.980.088,82		5.493.253,73
Sub. Totale Impegno Spese legali	200.000,00		200.000,00
Totale	18.180.088,82		5.693.253,73

* per quanto riguarda la disciplina delle spese legali si rimanda a quanto meglio precisato nella Proposta

Rinviando per la disciplina di dettaglio relativa a tale impegno al successivo Capitolo 5., Paragrafo II, come anticipato, si precisa sin da ora che:

- fermo quanto specificamente previsto con riguardo alle passività potenziali accessorie (i.e. "spese legali"), tale obbligo viene pertanto contratto dall'Assuntore (i) nei limiti degli importi stanziati per ciascuna passività potenziale, come indicati nelle tabelle sopra riportate; e (ii) per i periodi temporali di rilevanza di ciascuna di dette passività potenziali indicati nelle tabelle sopra riportate, fermo restando che, qualora anteriormente allo spirare di tali periodi, il rischio del manifestarsi di una o più delle predette passività potenziali dovesse oggettivamente venir meno o non si dovessero realizzare le condizioni (previste al Capitolo 5., Paragrafo II) perché lo stesso possa divenire esigibile, l'impegno dell'Assuntore si ridurrà automaticamente per l'importo corrispondente indicato e così, naturalmente, il contenuto del diritto di credito riconosciuto a Coopsette; impregiudicato il correlato impegno a riconoscere ai creditori chirografari concorrenti un soddisfacimento incrementale (i.e. Contributo Successivo) in forza di quanto previsto al successivo Capitolo 5., Paragrafo II;

- per la stessa natura dell'obbligo di cui si tratta e che l'Assuntore intende assumere – che, come si è detto, si colloca al di fuori dell'oggetto della assunzione e della conseguente responsabilità ascrivibile all'Assuntore stesso - il mancato acquisto di tale diritto di credito da parte della Società per fatti e cause non dipendenti dalla volontà dell'Assuntore – come riversata, pienamente e sufficientemente, nella e conformata dalla presente Proposta – o non imputabili allo stesso, ovvero il suo mancato esercizio ovvero la sua definitiva inesigibilità piuttosto che il suo venir meno, per le medesime cause, non potrà mai essere considerato come mancato adempimento della presente Proposta.



* * *

5. IL PIANO DI CONCORDATO – L'ATTUAZIONE DEGLI ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ASSUNTORE

I Tenuto conto delle consistenze dell'attivo, liquido e non liquido, come rappresentate al precedente Capitolo 3., e dell'ammontare del passivo concorrente (oggetto di assunzione) e degli oneri prededucibili, così come dettagliato nel precedente Capitolo 2. - le cui rispettive entità, come ivi illustrate, costituiscono presupposto della presente Proposta, anche ai fini di quanto previsto ai successivi Capitoli 8. e 9. - per effetto dell'Omologazione Definitiva, sarà possibile effettuare in favore dei creditori concorrenti, oggetto di assunzione, i seguenti pagamenti:

a) pagamento integrale degli oneri in prededuzione (Capitolo 2., paragrafo 2.1) se e quando dovuti, inclusa l'I.V.A., gli accessori di legge e le ritenute, per un ammontare omnicomprensivo stimato dalla Procedura in Euro 10.937.795,23, senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura»²⁶ che in ogni caso non eccederà i 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva, ferma restando la sollecita presentazione delle richieste di liquidazione dei compensi e la tempestiva emissione dei relativi provvedimenti.

Qualora il competente organo decisionale non abbia liquidato le spese e i costi della Procedura in prededuzione entro la data di Omologazione Definitiva, il predetto termine di 30 (trenta) giorni decorrerà dalla data del successivo provvedimento con cui il medesimo avrà liquidato detti oneri.

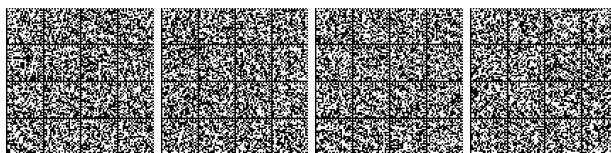
Essendo l'ammontare dei crediti prededucibili oggetto di stima funzionale al calcolo del fabbisogno complessivo e, quindi, dell'entità dell'Apporto, l'Assuntore si impegna inderogabilmente sin da ora a farsi carico integralmente degli oneri suddetti, fatto salvo quanto previsto nel successivo Paragrafo III di questo Capitolo 5., e impregiudicata la limitazione di responsabilità di cui al successivo Capitolo 8;

b) pagamento integrale dei crediti prededucibili residui (Capitolo 2., paragrafo 2.2) per l'importo massimo omnicomprensivo pari ad Euro 1.473.314,85, senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura» che in ogni caso non eccederà i 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva;

c) pagamento integrale delle passività potenziali prededucibili di cui al Capitolo 2., paragrafo 2.3, che dovessero essere ammesse in via definitiva, anche a fronte di sentenze passate in giudicato ovvero di eventuali transazioni, al netto sia delle somme già corrisposte o che verranno corrisposte come indicato alla precedente lettera b), sia con in riferimento a quelle destinate a soddisfare parte dei crediti di cui ai cronologici nn. 131, 4007 e 2374, in quanto già definitivamente ammessi allo Stato Passivo e indicati alla successiva lettera e), fermo quanto previsto al successivo Paragrafo V, senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura», che in ogni caso non eccederà i 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva, per l'importo di massimi Euro 4.313.588,05.

Alla luce di quanto sopra, si segnala che per l'opposizione al cron. n. 4007 verrà accantonata, in relazione all'eventuale accoglimento dell'opposizione, soltanto la minor somma tra l'importo richiesto in prededuzione e quanto dello stesso non sia già stato ammesso con privilegio generale di cui alla successiva lett. e);

²⁶ Cass., 9 maggio 2014, n. 10112, in DeJure



d) pagamento dei crediti ipotecari (Capitolo 2., paragrafo 2.4) per l'importo massimo di Euro 26.687.313,41 così di seguito determinato [v. paragrafo 2.8 iv]):

i) la corresponsione dell'importo di Euro 10.369.151,47, al netto dei costi diretti sostenuti nonché dei costi imputabili a tali immobili, in favore di Banca Carige S.p.A. (SPV Project 1713 S.r.l.), di cui Euro 9.391.499,01 derivante dagli importi accantonati a seguito delle alienazioni già avvenute;

ii) la corresponsione dell'importo di Euro 1.444.657,37, al netto dei costi diretti sostenuti nonché dei costi imputabili a tali immobili, in favore di Banca Popolare dell'Emilia-Romagna S.p.A. (ACO SPV S.r.l.), di cui Euro 1.091.870,30 derivante dagli importi accantonati a seguito delle alienazioni già avvenute;

iii) la corresponsione dell'importo di Euro 1.568.108,84, al netto dei costi diretti sostenuti nonché dei costi imputabili a tali immobili, in favore di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (SPV Project 1713 S.r.l.), di cui Euro 1.225.494,39 derivante dagli importi accantonati a seguito delle alienazioni già avvenute;

iv) la corresponsione dell'importo di Euro 3.222.370,51, al netto dei costi diretti sostenuti nonché dei costi imputabili a tali immobili, in favore di Mediocredito S.p.A. (ACO SPV S.r.l.);

v) la corresponsione dell'importo di Euro 2.833.674,69, al netto dei costi diretti sostenuti nonché dei costi imputabili a tali immobili, in favore di MPS Capital Service S.p.A. (ora Siena NPL 2018 S.r.l.), di cui Euro 1.753.496,40 derivante dagli importi accantonati a seguito delle alienazioni già avvenute;

vi) la corresponsione dell'importo di Euro 2.833.674,69, al netto dei costi diretti sostenuti nonché dei costi imputabili a tali immobili, in favore di Intesa San Paolo S.p.A. (ACO SPV S.r.l.), di cui Euro 1.753.496,40 derivante dagli importi accantonati a seguito delle alienazioni già avvenute;

vii) la corresponsione dell'importo di Euro 2.833.674,69, al netto dei costi diretti sostenuti nonché dei costi imputabili a tali immobili, in favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (SPV Project 1713 S.r.l.), di cui Euro 1.753.496,40 derivante dagli importi accantonati a seguito delle alienazioni già avvenute;

viii) la corresponsione dell'importo di Euro 235.873,0, al netto dei costi diretti sostenuti nonché dei costi imputabili a tali immobili, in favore di CCFS s.c.;

ix) la corresponsione dell'importo di Euro 1.346.127,3 al netto di tutti i costi, spese, tasse, imposte e oneri relativi, imputate al ricavato delle singole vendite, in favore del creditore Siena NPL 2018 S.r.l., di cui Euro 862.503,60 derivante dagli importi accantonati a seguito delle alienazioni già avvenute.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa.

Creditore ipotecario	Nominale	Proposta Assuntore	Cassa vincolata	Ricavato vendita immobili
Banca Carige 1 (SPV 1713)	19.351.356,8	9.092.442	8.436.651,4	655.790,2
Banca Carige 2 (SPV 1713)	1.670.353,8	1.276.710	954.847,7	321.862,3
Banca Pop. Dell'Emilia Romagna 1 (ACO SPV)	45.280,0	45.280	45.280,0	-
Banca Pop. Dell'Emilia Romagna 2 (ACO SPV)	1.831.442,5	1.399.377	1.046.590,3	352.786,7
CreditAgricole 2 (SPV 1713)	209.082,6	209.083	209.082,6	-
CreditAgricole 1 (SPV 1713)	1.778.041,0	1.359.027	1.016.411,8	342.614,8
Mediocredito Italiano S.p.a. (ACO SPV)	3.567.554,5	3.222.371	-	3.222.370,5
MPS Capital Service Banca Imprese	6.215.560,1	2.833.675	1.753.496,4	1.080.178,3
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (SPV 1713)	6.215.560,1	2.833.675	1.753.496,4	1.080.178,3
Intesa San Paolo S.p.a. (ACO SPV)	6.215.560,1	2.833.675	1.753.496,4	1.080.178,3
CCFS	1.290.752,5	235.873	-	235.873,0
Sub. Totale	48.390.543,9	25.341.185	16.969.353	8.371.832,4
Monte dei Paschi di Siena S.p.a.	862.503,6	862.504	862.503,6	-
MPS Finanza Interinale	1.808.373,9	70.258	-	70.258,4
MPS + MPS Capital Nuova Finanza	5.053.531,0	413.365	-	413.365,3
Sub. Totale Accantonamento	7.724.408,6	1.346.127	862.503,6	483.623,7
Totale	56.114.952,5	26.687.313	17.831.856,6	8.855.456,1



Richiamato quanto già esposto nel precedente Capitolo 2., paragrafi 2.4 e 2.8, la restante parte dei crediti ipotecari - che non risulterà soddisfatta - verrà definitivamente²⁷ degradata al rango chirografario e pagata nella misura prevista per tale rango [1,00%; cfr. Capitolo 5., Paragrafo I lettera g)], nel rispetto del dettato normativo dell'art 124, terzo comma, l.fall.

Si ribadisce che, al fine di determinare gli importi da attribuire in pagamento ai creditori ipotecari e, quindi, per differenza, l'importo da degradare al chirografo sono stati utilizzati i seguenti criteri:

- agli immobili già venduti o aggiudicati da parte della Procedura è stato attribuito un valore concordatario pari al prezzo di vendita, rettificato dai ricavi e dai costi di specifica imputazione oltre che di una quota di spese generali corrispondente al 5% del valore concordatario;
- agli immobili non ancora venduti o aggiudicati è stato attribuito un valore concordatario pari al 75% del valore risultante dalle perizie commissionate dalla Procedura, rettificato dai ricavi e dai costi di specifica imputazione oltre che di una quota di spese generali corrispondente al 5% del valore concordatario;
- si è tenuto conto dei riparti parziali finora eseguiti;
- si è altresì tenuto conto delle anticipazioni pagate ai creditori ipotecari per la Finanza Interinale e Nuova Finanza in prededuzione, sulla base delle transazioni sottoscritte con i creditori stessi.

Per maggiori dettagli sulle modalità di calcolo e di determinazione degli importi netti da pagare e/o da accantonare si rimanda all'Allegato 16.

Resta naturalmente inteso che, qualora anteriormente all'Omologazione Definitiva, taluni dei cespiti ipotecati dovessero essere venduti dalla Procedura a prezzi maggiori rispetto ai valori sopra esposti, l'entità della soddisfazione del/dei creditore/i ipotecario/i interessato/i dovrà essere rideterminata tenendo conto, di volta in volta, del relativo prezzo di vendita, fermo quanto disposto al successivo Capitolo 5., Paragrafo XII e, in ogni caso, impregiudicati i diritti e le facoltà del Proponente così come individuati al successivo Capitolo 8.

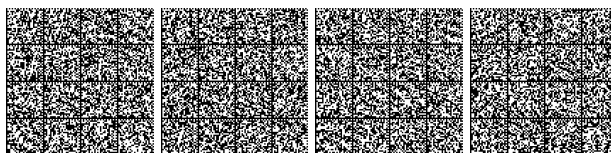
Il pagamento dei crediti di cui alla presente lettera d) avverrà senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura», che in ogni caso non eccederà i 60 (sessanta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva;

e) pagamento integrale dei crediti residui assistiti da privilegi generali e speciali immobiliari (Capitolo 2., paragrafo 2.6) per l'importo massimo onnicomprensivo pari ad Euro 41.655.692,97.

Il pagamento dei crediti in parola avverrà senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura» che in ogni caso non eccederà i 60 (sessanta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva;

f) pagamento integrale dei crediti per i quali pende giudizio di opposizione ex art. 98 l.fall. per il riconoscimento del privilegio generale e dei crediti assistiti da privilegio generale ammessi con riserva (Capitolo 2., paragrafo 2.7) per l'importo onnicomprensivo stimato pari ad Euro 990.106,94 ovvero per il diverso minor importo

²⁷ Assai convincenti paiono le argomentazioni portate dalla dottrina a sostegno della "definitività" della degradazione ex pluribus M. FABIANI, Fallimento e concordato preventivo, vol. II - Il concordato preventivo, Bologna, 2014, 253; R. RANALLI, Le perizie ex art. 160, comma secondo, L. FALL., in Atti del Convegno nazionale di studi, Parma, 13 marzo 2015



che dovesse essere riconosciuto in via definitiva all'esito dei contenziosi pendenti, anche per effetto di intese transattive.

Fermo quanto previsto al successivo Paragrafo V, il pagamento di tali crediti avverrà entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva;

g) pagamento dei crediti chirografari indicati al Capitolo 2., paragrafo 2.8 i) e iv) nella misura percentuale dell'1,00%, fatte salve le eventuali variazioni in aumento di cui al successivo Paragrafo II e fermo quanto previsto ai successivi Paragrafi III e IV del presente Capitolo 5.

I pagamenti di cui ai paragrafi 2.9 i) e 2.9 iv) avverranno a favore di ciascun avente diritto – intervenuto il pagamento integrale di tutte le prededuzioni e di tutti i crediti privilegiati, generali e speciali, ai fini della verifica dell'applicazione dei meccanismi previsti nei Paragrafi III e IV del presente Capitolo 5. – entro 90 (novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva, ovvero, se posteriore, entro il 30° giorno successivo al completamento dei pagamenti predetti in favore dei crediti prededucibili e privilegiati, generali e speciali;

h) pagamento dei crediti chirografari indicati al Capitolo 2., paragrafo 2.8 ii) e iii) nella misura percentuale dell'1,00%, fatte salve le eventuali variazioni in aumento di cui al successivo Paragrafo II e fermo quanto previsto ai successivi Paragrafi III e IV del presente Capitolo 5.

Fermo quanto previsto al successivo Paragrafo V, il pagamento dei crediti di cui alla presente lettera h) avverrà entro 90 (novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva; ove alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni lavorativi non fossero stati completati i pagamenti in favore dei crediti prededucibili e privilegiati (generali e speciali), il pagamento dei crediti di cui alla presente lettera h) troverà luogo entro il 30° giorno successivo al completamento di detti ultimi pagamenti.

*

Si rimanda al documento **Allegato 17** per il dettaglio nominativo dei pagamenti spettanti a ciascun creditore concorrente alla data della presente Proposta.

In sintesi: nel termine massimo di **30, 60 o 90 giorni**, in base alla natura/rango del credito e al verificarsi dell'evento di volta in volta preso in considerazione nel presente Paragrafo I, i creditori destinatari della PROPOSTA saranno soddisfatti:

(i) quanto ai debiti di massa e agli ulteriori crediti prededucibili, nella misura del **100%** del loro ammontare;

(ii) quanto ai crediti assistiti da privilegi generali e speciali immobiliari, nella misura del **100%** del loro ammontare;

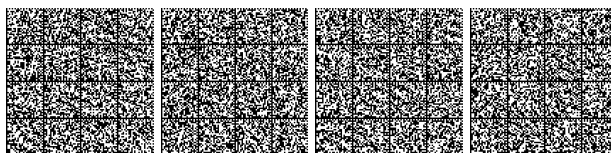
(iii) quanto ai crediti ipotecari, oggetto di parziale degrado, secondo quanto previsto, per ciascuno di essi, al presente Paragrafo I, lettera d) (Allegato 16);

(iv) quanto ai crediti chirografari, nella misura del **1,00%** del loro ammontare stimato.

*

Pertanto, sulla base del piano di concordato proposto, l'apporto massimo dovuto dall'Assuntore è stabilito nella somma di **Euro 47.076.553,13**

(Euro quarantottomilionioctococinquantesette/72) (nel prosieguo, l'"**Apporto**").



Ai fini del fabbisogno concordatario, a tale importo si aggiungerà la liquidità già realizzata dal Commissario Liquidatore alla data di presentazione del ricorso per l'omologa della Proposta dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia.

L'esecuzione del concordato troverà luogo mediante l'Apporto e si determinerà con il versamento dello stesso in tempo utile per assicurare l'esecuzione, a cura del Commissario Liquidatore, dei pagamenti concordatari, nel rispetto delle tempistiche espressamente indicate nella presente Proposta (Capitolo 5., Paragrafo I).

Il versamento dell'Apporto sarà garantito mediante la Garanzia (come di seguito definita).

*Impregiudicata l'espressa limitazione di responsabilità di cui al successivo Capitolo 8., rimane peraltro fermo l'impegno di cui al precedente Capitolo 4., il quale determina, unitamente all'Apporto, un possibile impegno complessivo massimo dell'Assuntore di **Euro 58.220.756,70**.*

* *

***II** Fermo quanto previsto al precedente Capitolo 3. (a) in relazione ai depositi cauzionali incassati dalla Procedura, ai termini e alle condizioni meglio precisati nel prosieguo del presente Paragrafo II, la percentuale di soddisfazione dei crediti chirografari oggetto di assunzione potrà essere altresì incrementata in ragione del riconoscimento a loro beneficio:*

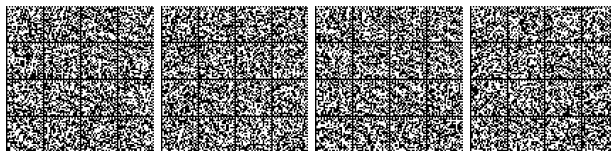
*(a) di una somma complessiva pari al **50%** degli eventuali proventi netti²⁸, eccedenti l'importo attribuito all'asset Campione del Garda evidenziato nell' Allegato 16, ritratti (ed effettivamente e definitivamente incassati) dalla vendita dell'intero compendio immobiliare sito in Campione del Garda, permanendo invece la residua parte di tali proventi nella definitiva disponibilità dell'Assuntore.*

L'attribuzione di tale somma avverrà entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuto effettivo incasso di detti proventi netti da parte dell'Assuntore o del soggetto terzo da questi designato.

Più precisamente, la percentuale dei proventi netti derivanti dalla vendita dell'intero compendio immobiliare destinati ai creditori chirografari concorrenti ovvero la somma corrispondente all'ammontare della stessa (in caso di vendita dell'intero compendio da parte del terzo designato) verranno nelle more accantonati presso uno specifico conto dedicato, intestato all'Assuntore, e saranno da quest'ultimo attribuiti in favore dei creditori chirografari concorrenti secondo quanto sopra meglio precisato.

L'Assuntore si obbliga a fornire al Commissario Liquidatore, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data dell'Omologazione Definitiva, un'informativa dettagliata sullo stato delle attività svolte dall'Assuntore (se del caso, unitamente all'eventuale terzo designato quale effettivo titolare di tutti o parte gli attivi rilevanti, qui presi in considerazione). Le relazioni informative, se del caso, recheranno uno specifico riferimento ad eventuali operazioni poste o da porre in essere con, ovvero con l'intervento a qualsiasi titolo di, "parti correlate" (come definite nello IAS24) dell'Assuntore e/o del terzo designato; operazioni quest'ultime che non dovranno essere pregiudizievoli dell'aspettativa dei creditori chirografari concorrenti come sopra individuata.

²⁸ Ovverosia al netto dei costi per l'ottenimento dei permessi di costruire, per l'eventuale sviluppo dell'area, per la difesa nei giudizi, in relazione ad eventuali atti transattivi, etc., oltre alle spese e imposte che saranno sostenuti dall'Assuntore per l'eventuale sviluppo, trasformazione e alienazione del compendio immobiliare.



Il Commissario Liquidatore sorveglierà l'esecuzione delle attività dell'Assuntore ai sensi dell'art. 214, sesto comma, l.fall.;

(b) di una somma complessiva pari al **50%** degli eventuali proventi netti ritratti dall'esercizio (o rinuncia) di ciascuna delle Azioni di Responsabilità oggetto di trasferimento in favore dell'Assuntore ai termini e alle condizioni di cui al Capitolo 5., lett. (b).

L'attribuzione di tale somma avverrà entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuto, effettivo e definitivo, incasso di detti proventi netti da parte dell'Assuntore o del soggetto terzo da questi designato.

Più precisamente, la percentuale dei proventi netti derivanti dall'esercizio delle predette Azioni di Responsabilità destinati ai creditori chirografari concorrenti ovvero le somme corrispondenti all'ammontare della stessa (in caso di incasso di detti proventi netti da parte del terzo designato) verranno nelle more accantonati presso uno specifico conto dedicato, intestato all'Assuntore.

Anche in tale ipotesi, la restante parte dei predetti proventi netti eventualmente ritratti dall'esercizio delle Azioni di Responsabilità oggetto di trasferimento in favore dell'Assuntore resterà nella sua definitiva disponibilità;

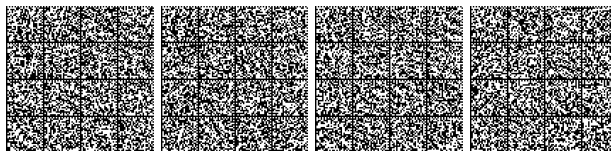
(c) di somme pari al **30%** delle sopravvenienze attive di cui abbia a beneficiare l'Assuntore derivanti dalla riduzione delle passività indicate al precedente Capitolo 2., paragrafi 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8 numeri ii) e iii) e al conseguente minor impegno concordatario, secondo quanto meglio specificato in detti paragrafi;

(d) di una somma pari, nel suo ammontare massimo, al **25%** dell'importo di Euro 8.944.203,57 - importo massimo del diritto di credito riconosciuto a Coopsette per fare fronte alle passività potenziali di cui al precedente Capitolo 4., pari ad Euro 11.144.203,57, al netto della somma complessiva di Euro 2.200.000,00, allocata per fare fronte alle "spese legali" - e cioè **Euro 2.236.050,89** (di seguito, il **"Contributo Successivo"**), la cui concreta entità dovrà intendersi:

(i) correlata, come meglio infra precisato, ai reali esborsi da sostenersi dall'Assuntore (in forza dell'impegno contratto con la presente Proposta), avendo riguardo all'effettivo manifestarsi (e man mano che tale manifestazione avrà luogo) di ciascuna delle passività potenziali principali (cioè diverse dalle "spese legali") identificate al precedente Capitolo 4.; oltre che

(ii) ridotta, Euro per Euro, per effetto dell'eventuale messa a disposizione da parte dell'Assuntore, ai termini e alle condizioni infra previsti e sempre per fare fronte alle "spese legali" di cui al precedente Capitolo 4., di risorse eccedenti l'importo soglia di Euro 2.200.000,00, sino ad un (ulteriore) ammontare massimo di tali risorse eccedenti pari ad Euro 500.000,00.

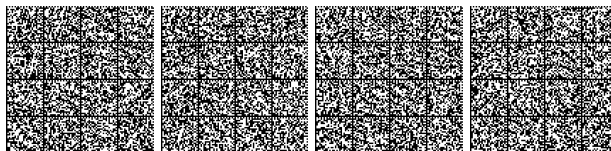
Ferme le considerazioni svolte nel predetto Capitolo 4. e impregiudicata la limitazione di responsabilità dell'Assuntore (cfr. Capitolo 8.), come già anticipato in tale Capitolo, l'Assuntore, onde consentire a Coopsette di fare fronte a tutte le più volte menzionate passività potenziali, a tale esclusivo e inderogabile scopo, si impegna a rendere disponibile in favore della Società, una volta intervenuta l'Omologazione Definitiva, senza diritto di rimborso, la complessiva somma di Euro 11.144.203,57 e, più precisamente, avendo riguardo a e per ciascuna delle predette passività potenziali prese in considerazione, l'importo massimo indicato nelle tabelle riportate alla fine del precedente Capitolo 4., le quali, per maggiore intellegibilità della presente Proposta, di seguito si riportano nuovamente.



Passività potenziali derivanti da contenziosi penali e civili	Imputati	Previsione Periodo Procedura	Periodo di Rilevanza	Impegno Spese Legali	Importo Impegno
Trib. Firenze - R.G.N.R. 25186/2010 - R.G. 5138/2016;				633.880,00	650.000,00
	BP 14.03.1962 -	17/01/2028	31/08/2028	131.560,00	260.000,00
	FM 30.11.1975 -	17/01/2028	31/08/2028	131.560,00	260.000,00
	L.C. 05.12.1967 -	Prescritto	-	-	-
	Coopsette 231	-	31/08/2028	179.400,00	50.000,00
	Coopsette responsabile civile	17/01/2028	31/08/2028	191.360,00	80.000,00
Gip di Roma R.G.N.R. 55134-17				299.000,00	1.090.000,00
	Coopsette 231	17/01/2023	31/08/2028	59.800,00	50.000,00
	LA 29.08.1961 -	17/01/2023	31/08/2028	59.800,00	260.000,00
	ME 28.02.1955 -	17/01/2023	31/08/2028	59.800,00	260.000,00
	BM1 11.06.1954 -	17/01/2023	31/08/2028	59.800,00	260.000,00
	BM2 14.03.1956 -	17/01/2023	31/08/2028	59.800,00	260.000,00
Tribunale Torino - RG 01876/2018 - RG 13314/2018				548.964,00	650.000,00
	PR 10.07.1959 -	21/04/2028	31/08/2028	182.988,00	130.000,00
	DF 05.12.1970 -	21/04/2028	31/08/2028	182.988,00	260.000,00
	BC 25.03.1965 -	21/04/2028	31/08/2028	182.988,00	260.000,00
Corte di Appello Torino RG 6277/19 - RG 9444/14 + ricorso in Corte di Cassazione				71.760,00	130.000,00
	PR 10.07.1959 -	-	31/08/2028	71.760,00	130.000,00
Tribunale di Brescia - VEZZANI / MOSSINI (ATP Trib. Brescia - 13392/2019 R.G.) Tribunale di Brescia - processo civile UNIVELA - CAMPIONE UNIVELA (ATP 507/2020) Tribunale di Brescia - processo civile R.G. 177/2019 - Loserth; Tribunale di Brescia - processo civile R.G. 7955/2021 Tribunale di Brescia Mossini Tribunale di Brescia - processo civile R.G. 5691/2022				256.634,09	260.000,00
	VF 23.01.1955 -	-	31/08/2028	256.634,09	260.000,00
Diffida dell'azione di responsabilità inviata ad un dirigente di Coopsette e procedimento penale R.G.N.R. 2519/22 connesso				96.645,17	260.000,00
	CE 27.07.1962 -	11/11/2028	31/08/2028	96.645,17	260.000,00
Processo penale Tribunale di Parma RGNR 3626/2015 e RG 401/18;				35.000,00	260.000,00
	MS 05.09.1980 -	02/02/2025	31/08/2028	35.000,00	260.000,00
Sub. Totale				1.941.883,26	
Oneri difesa imprevisi				58.116,74	
Totale				2.000.000,00	3.300.000,00

* per quanto riguarda la disciplina delle spese legali si rimanda a quanto meglio precisato nella Proposta

- Passività potenziali chirografarie derivanti da garanzie c.d. indirette-					
n.	Banca Creditrice	Codice Partita	Importo Garanzia	Periodo di rilevanza	Importo Impegno
1	Banca Popolare Emilia Romagna	3253725	572.000,00	31/08/2028	5.720,00
2	Banca Popolare Emilia Romagna	3464736	83.103,00	31/08/2028	831,03
3	Monte dei Paschi di Siena	3307601	154.550,35	31/08/2028	1.545,50
4	Monte dei Paschi di Siena	3462214	295.268,33	31/08/2028	2.952,68
5	Reale Mutua Assicurazioni	3009029	1.019.613,00	31/08/2028	10.196,13
6	Reale Mutua Assicurazioni	3009035	2.549.032,50	31/08/2028	25.490,33
7	Reale Mutua Assicurazioni	3221682	4.604.724,70	31/08/2028	46.047,25
8	Unipol Assicurazioni S.p.A.	2633832	821.935,01	31/08/2028	8.219,35
9	Unipol Assicurazioni S.p.A.	3161102	670.141,28	31/08/2028	6.701,41
10	Unipol Assicurazioni S.p.A.	3161195	732.288,97	31/08/2028	7.322,89
11	Unipol Assicurazioni S.p.A.	2647359	389.571,94	31/08/2028	3.895,72
12	Unipol Assicurazioni S.p.A.	2838459	124.000,00	31/08/2028	1.240,00
13	Unipol Assicurazioni S.p.A.	3295294	6.547,80	31/08/2028	65,48
14	Unipol Assicurazioni S.p.A.	2634878	10.000,00	31/08/2028	100,00
15	Unipol Assicurazioni S.p.A.	3138127	2.983.696,16	31/08/2028	29.836,96
16	Unipol Assicurazioni S.p.A.	3460953	78.510,53	31/08/2028	785,11
	Totale delle Fidejussioni rografarie Indirette		15.094.983,57		150.949,84



PASSIVITA' POTENZIALI RISCHI FISCALI	Valore	Periodo	Importo
Dettaglio	Nominale	di rilevanza	Impegno
i) Coopsette - Pendente in Cass. RG 8250/2017			
<i>Importo richiesto</i>	44.123,00	31/08/2028	44.123,00
<i>Impegno Spese difesa consulenti</i>	10.000,00	-	10.000,00
ii) Coopsette - Pendente CTR. RG 341/2019			
<i>Importo richiesto</i>	2.207.253,23	31/08/2028	2.207.253,23
<i>Impegno Spese difesa consulenti</i>	20.000,00	-	20.000,00
iii) Coopsette - Pendente Cass. RG 8297/2017			
<i>Importo richiesto</i>	3.241.877,50	31/08/2028	3.241.877,50
<i>Impegno Spese difesa consulenti</i>	50.000,00	-	50.000,00
iv) Ordinanza n. 29879/2020 società controllata			
<i>Importo richiesto</i>	10.476.209,81	31/08/2028	-
<i>Impegno Spese difesa consulenti</i>	80.000,00	-	80.000,00
iv) Giudizio Pendente Cass. RG 3608/2017 società controllata			
<i>Importo richiesto</i>	2.010.625,28	31/08/2028	-
<i>Impegno Spese difesa consulenti</i>	40.000,00	-	40.000,00
Sub. Totale Petitum	17.980.088,82		5.493.253,73
Sub. Totale Impegno Spese legali	200.000,00		200.000,00
Totale	18.180.088,82		5.693.253,73

* per quanto riguarda la disciplina delle spese legali si rimanda a quanto meglio precisato nella Proposta

Infatti, come parimenti statuito al precedente Capitolo 4., fermo l'ammontare complessivo dell'impegno sopra indicato (Euro 11.144.203,57), esso deve intendersi inderogabilmente limitato, avendo riguardo a ciascuna delle menzionate passività potenziali, ai relativi importi massimi indicati nelle tabelle di cui sopra, per ciascuna di esse. Tale impegno è altresì assunto per il solo periodo di tempo inderogabile ugualmente indicato nelle menzionate tabelle in relazione a ciascuna singola passività potenziale, fermo quanto infra stabilito con riguardo alle "spese legali".

Rimane inteso che, qualora il rischio del manifestarsi di tale passività dovesse oggettivamente venir meno, anche per il decorso del periodo di efficacia dell'impegno assunto dall'Assuntore relativamente alla stessa, senza quindi che il relativo diritto (di credito) sia stato esercitato (in tutto o in parte) nei modi di seguito descritti, l'impegno predetto si ridurrà automaticamente per l'importo corrispondente, così come indicato nella relativa tabella, e, di conseguenza, si ridurrà, naturalmente, il contenuto del predetto correlato diritto di credito (originariamente) riconosciuto a Coopsette in forza della presente Proposta.

*

Fermo quanto sopra esposto e quanto nel prosieguo chiarito, l'esigibilità del diritto di credito in parola, di futura titolarità di Coopsette, è tuttavia espressamente subordinata all'irrevocabile conferimento, da parte della Società (o, su delega di questa, dal Commissario Liquidatore), di tale diritto in specifico trust, da costituirsi, a cura di Coopsette, entro e non oltre 360 (trecentosessanta) giorni dall'Omologazione Definitiva (di seguito, il "Trust").

L'atto costitutivo del Trust, che avrà efficacia immediata al momento del suo perfezionamento, dovrà necessariamente fissare le seguenti sue ulteriori caratteristiche essenziali, anche con riguardo al diritto di



credito da conferirsi a cura della Società (o, su delega di questa, dal Commissario Liquidatore):

- verrà individuato quale fiduciario (trustee) un soggetto che sarà scelto dal Proponente tra una rosa, fornita da Coopsette, di cinque nominativi di operatori, che agiscono quali trustee di primario standing nazionale e di gradimento del Commissario Liquidatore;

- il trustee acquisterà la titolarità del diritto di credito oggetto dell'attribuzione fiduciaria e, successivamente, delle somme che verranno incassate a fronte dell'esercizio del predetto diritto, che costituiranno patrimonio separato del trustee stesso. Non saranno previsti apporti successivi, diversi da quelli previsti nella presente Proposta e/o strettamente occorrenti per fare fronte alle spese di gestione del Trust (a carico dell'Assuntore, nel rispetto di quanto infra previsto);

- il Trust avrà quale suo unico ed esclusivo scopo quello di consentire la soddisfazione delle sopra indicate passività potenziali - non oggetto di assunzione - che dovessero emergere in capo a Coopsette, anche dopo l'eventuale estinzione del disponente, secondo le modalità, nonché ai termini e alle condizioni infra indicati;

- tenuto conto dello scopo del Trust, verranno pertanto individuati quali beneficiari:

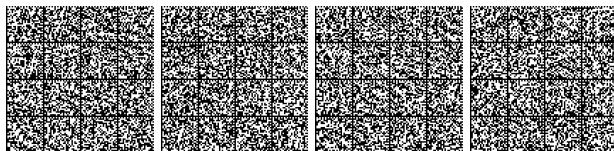
(i) coloro che, in relazione alle passività potenziali descritte nel Capitolo 4. così come nelle tabelle esplicative sopra riportate, differenti da quelle qualificate come "spese legali":

(a) proveranno la loro qualità di creditori di Coopsette, sulla base di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo e/o definitivo ovvero sulla base di accordo transattivo, previamente comunicato all'Assuntore, rispetto alla conclusione del quale quest'ultimo abbia espresso, per iscritto, il proprio "nulla osta" (che non sarà irragionevolmente negato) entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, restando espressamente inteso che: (x) la mancanza di ogni riscontro da parte dell'Assuntore entro il termine predetto, varrà come concessione dell'indicato "nulla osta"; (z) l'eventuale diniego non potrà rilevare in alcun modo quale fonte di responsabilità per l'Assuntore medesimo sempre che il nulla osta non venga irragionevolmente negato; e

(b) avranno avanzato richiesta scritta di pagamento, anche mediante la stessa Coopsette, indirizzata al trustee e corredata dalla relativa documentazione probatoria²⁹, a pena di decadenza, anteriormente allo spirare del periodo temporale di rilevanza della relativa passività potenziale ovvero il 31 agosto 2028.

Rispetto a quest'ultima data, al pari delle ulteriori indicate nel prosieguo del presente Paragrafo (oltre che nelle tabelle contenute nel Capitolo 4.), si precisa che essa è stata fissata considerando la prevista, ragionevole, durata del MAF3 (11 novembre 2028), avendo riguardo al relativo regolamento costitutivo. Nell'improbabile eventualità di una minor durata dello stesso, comunque non inferiore al quinto anno successivo al 4 luglio 2022, tutte le predette date si intenderanno pertanto automaticamente e coerentemente modificate, tenendo a tal fine conto dell'eventuale, antecedente (rispetto all'11 novembre 2028), termine di durata del MAF3. A titolo esemplificativo, ipotizzando

²⁹La richiesta dovrà indicare l'esatto importo del credito rilevante, al netto cioè di quanto eventualmente corrisposto al creditore di Coopsette o a Coopsette da eventuali soggetti terzi (ad es. in forza di contratti di assicurazione che vedano quale assicurata Coopsette e/o la Procedura), precisando altresì - e se del caso tenendo conto - se in relazione a tale credito sussista una richiesta ai suddetti terzi per ottenere ulteriori erogazioni, tuttora pendente



un'anticipata (rispetto all'11 novembre 2028) scadenza del MAF3 al 4 luglio 2027, la data del 31 agosto 2028 sarà automaticamente e coerentemente sostituita con la data del 23 aprile 2027.

Il Proponente e l'Assuntore si obbligano a fornire, su richiesta del Commissario Liquidatore, documentati aggiornamenti sul termine di durata del MAF3 e sulle vicende che possano influire sul possibile abbreviamento, comunque nel limite sopraindicato, dello stesso. Tale informativa verrà resa tempestivamente e comunque con congruo anticipo in modo da consentire al Commissario Liquidatore, con idoneo margine di tempo, l'esercizio di tutti i diritti correlati previsti dalla presente Proposta;

(ii) coloro che, in relazione alle passività potenziali qualificate come "spese legali" (ed effettivamente tali) descritte nel Capitolo 4. della presente Proposta così come nelle tabelle esplicative sopra riportate,

(a) proveranno la loro qualità di creditori di Coopsette sulla base (almeno) di preavviso di parcella, intestato direttamente a Coopsette, con dettaglio dell'attività effettivamente svolta, coerentemente con il preventivo reso; e

(b) avranno avanzato al trustee, e per conoscenza a Coopsette, richiesta scritta di pagamento - corredata dalla relativa documentazione probatoria - a pena di decadenza, anteriormente allo spirare del periodo temporale di rilevanza della relativa passività potenziale (31 ottobre 2038);

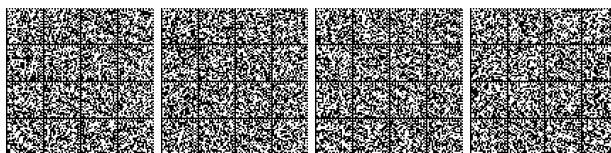
- il diritto di credito conferito nel Trust dovrà essere esercitato dal trustee nel rispetto della natura e delle caratteristiche proprie di tale diritto, nonché secondo le modalità e per i fini conformi allo scopo del Trust.

In particolare, viene fin da ora stabilito che il trustee, nell'esercizio del diritto di credito conferito in Trust - successivamente al ricevimento (purché anteriore allo spirare del periodo temporale di rilevanza della relativa passività potenziale) di ogni richiesta di pagamento da parte di creditori di Coopsette in relazione alle passività potenziali indicate nel precedente Capitolo 4. - dovrà a sua volta avanzare all'Assuntore richiesta scritta di pagamento.

Tale richiesta (i) dovrà essere inviata all'Assuntore, tassativamente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione da parte del singolo creditore di Coopsette della relativa richiesta di pagamento di cui sopra; (ii) dovrà indicare l'esatto importo del credito rilevante, al netto cioè di quanto eventualmente corrisposto al creditore di Coopsette o a Coopsette da eventuali soggetti terzi (ad es. in forza di contratti di assicurazione che vedano quale assicurata Coopsette e/o la Procedura), precisando altresì - e se del caso tenendo conto - se in relazione a tale credito sussista una richiesta ai suddetti terzi per ottenere ulteriori erogazioni, tuttora pendente; e (iii) dovrà recare in allegato, a pena di inammissibilità, tutta la necessaria documentazione probatoria, rilevante in relazione a quanto sopra statuito, oltre che un motivato parere scritto favorevole reso dal guardiano.

La predetta richiesta scritta avanzata dal trustee e indirizzata all'Assuntore prevederà espressamente l'assunzione da parte del trustee dell'obbligo di provvedere ai relativi pagamenti (cioè delle passività potenziali per le quali sono state richieste e percepite le somme) nel rispetto del principio di obbligatorietà degli effetti del concordato (ove applicabile), in ogni caso con espresso esonero dell'Assuntore da ogni e qualsivoglia responsabilità;

- successivamente al 30 settembre 2028, il trustee avrà diritto ad esigere dall'Assuntore, in un'unica soluzione, quanto dell'importo complessivo di Euro 2.200.000,00, allocato per fare fronte alle "spese legali" (v. tabelle), non dovesse essere stato ancora corrisposto (o già destinato ad essere corrisposto) al trustee in epoca per l'appunto



anteriore al 30 settembre 2028 (compreso). A tal fine il trustee dovrà avanzare richiesta scritta all'Assuntore, vistata dal guardiano, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 ottobre 2028.

Resta peraltro espressamente inteso che, laddove la somma da erogarsi in conformità con quanto appena statuito, affinché sia raggiunto l'importo di Euro 2.200.000,00, fosse inferiore a Euro 500.000,00, l'Assuntore sarà comunque tenuto a versare, in unico contesto, quanto necessario affinché al Trust sia complessivamente trasferito un importo comunque pari Euro 500.000,00; somma che, naturalmente, potrà essere utilizzata solo per far fronte alle "spese legali" di cui al Capitolo 4., quali esse siano, ivi comprese quelle destinate a manifestarsi entro il 31 ottobre 2038.

Nella denegata ipotesi in cui, anteriormente al 30 settembre 2028, l'Assuntore avesse già corrisposto o fosse stato obbligato a corrispondere per fare fronte alle predette "spese legali" l'intera somma di Euro 2.200.000,00, il trustee avrà comunque diritto a richiedere, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 15 ottobre 2028, l'importo di Euro 500.000,00. In tale ultima eventualità, pertanto, l'impegno massimo dell'Assuntore, per fare fronte alle passività potenziali (principali e accessorie) di cui al precedente Capitolo 4., ammonterà a complessivi Euro 11.644.203,57³⁰.

L'eventuale predetto importo incrementale (rispetto all'importo delle "spese legali" sostenute anteriormente al 30 settembre 2028) di Euro 500.000,00 sarà in ogni caso erogato dall'Assuntore al trustee, in conformità a quanto sopra statuito, entro e non oltre il 6 novembre 2028, concorrendo alla formazione del patrimonio oggetto del Trust;

- quanto ai pagamenti da effettuarsi da parte del trustee, fermi i limiti massimi di importo e le tempistiche inderogabili di rilevanza previsti per ciascuna delle passività potenziali sopra individuate, ogni pagamento a favore di creditori aventi titolo giudiziale definitivo ovvero la cui pretesa creditoria abbia costituito oggetto di un accordo transattivo (ai termini e alle condizioni sopra indicati), non potrà che avvenire sino ad esaurimento del relativo importo stimato e stanziato, nel rispetto del principio dell'obbligatorietà degli effetti del concordato (ove applicabile).

Quanto invece ai creditori della Società muniti di titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, il trustee provvederà ad esigere dall'Assuntore l'importo richiesto dal creditore sociale, per poi accantonarlo in apposito conto dedicato. L'erogazione di tali somme accantonate potrà avvenire, fino al termine di durata del Trust, solo a fronte dell'esibizione, da parte del creditore sociale interessato, di titolo giudiziale definitivo ovvero di un accordo transattivo (ai termini e alle condizioni sopra indicati).

In mancanza, tali somme saranno restituite senza indugio all'Assuntore ovvero, a fronte della sopravvenuta estinzione dello stesso, al Fondo ovvero alla relativa SGR (ovvero, in via di ulteriore subordine, al Proponente).

Identica sorte avranno le somme che dovessero eventualmente residuare alla cessazione del Trust, non destinate a favore di taluni beneficiari e non necessarie per pagare le spese inerenti al Trust ovvero alle sue cariche (trustee e guardiano);

³⁰ Come anticipato all'esordio del presente Paragrafo II, lett. (d), l'eventuale erogazione, ad opera dell'Assuntore, di risorse incrementalmente rispetto all'ammontare di Euro 2.200.000,00, ai termini e alle condizioni sopra indicati e sino all'importo massimo di Euro 500.000,00, andrà a ridurre, Euro per Euro, l'entità del Contributo Successivo



- l'impiego da parte del trustee delle somme a lui erogate dall'Assuntore in violazione della disciplina dettata nella presente Proposta comporterà l'automatica caducazione del diritto di credito originariamente riconosciuto a Coopsette e da questa conferito in Trust, senza efficacia retroattiva con riguardo alle sole somme legittimamente impiegate dal trustee;
- in previsione di qualunque causa di cessazione del trustee dal suo incarico, il disponente indicherà nell'atto costitutivo quali sostituti, in successione tra loro, secondo l'ordine voluto dal disponente medesimo, gli ulteriori soggetti ricompresi nella rosa dei residui quattro nominativi originariamente fornita dal disponente medesimo;
- anche in considerazione della potenziale attribuzione ai creditori chirografari concorrenti del Contributo Successivo, secondo quanto meglio infra precisato, verrà nominato quale guardiano il Commissario Liquidatore;
- tenuto conto delle finalità per il conseguimento delle quali il Trust verrà costituito, sarà previsto quale termine massimo - poiché in nessun caso prorogabile - di durata del Trust il 31 dicembre 2038 ovvero la diversa, antecedente, data nella quale verrà definitivamente meno il rischio del verificarsi dell'ultima delle passività potenziali indicate nel precedente Capitolo 4. ovvero alla quale risulteranno esaurite tutte le somme corrisposte dall'Assuntore, a completa e integrale esecuzione dell'obbligo sullo stesso gravante ai sensi del precedente Capitolo 4.;
- il Trust sarà governato dalla Trusts (Jersey) Law 1984, così come successivamente modificata, restando inteso che le clausole dell'atto costitutivo del Trust prevarranno rispetto alle norme derogabili della predetta legge straniera regolatrice. Le obbligazioni e la responsabilità del trustee saranno disciplinate cumulativamente dalla legge regolatrice del Trust e della legge italiana. Il disponente non potrà mutare la legge regolatrice del Trust;
- l'Assuntore, d'intesa con il Proponente, si farà carico dei costi da sostenersi non solo da parte di Coopsette per la costituzione del Trust nonché di quelli da sostenersi da parte del trustee e del guardiano per lo svolgimento dei loro incarichi, ma anche per remunerare le eventuali attività di sorveglianza, quali esse siano, che competeranno "al commissario, con l'assistenza del comitato di sorveglianza" (art. 214, comma sesto, l.fall.) e pure per fare fronte al compenso dell'eventuale commissario ad acta nell'ipotesi in cui il Ministero ritenesse di doverlo nominare, sino all'importo massimo, omnicomprensivo, di Euro 2.200.000,00.

Si precisa infine che l'utilizzo del trust per gestire attivi delle (o comunque occasionati dalle) procedure concorsuali "a valle" della chiusura delle stesse, è stato ripetutamente ammesso e riconosciuto dalla giurisprudenza³¹.

In caso di mancata costituzione, per qualsivoglia ragione o causa, del Trust, conformemente a quanto indicato nella presente Proposta, così come in caso di eventuale non conformità dell'atto costitutivo del Trust rispetto a quanto sopra statuito, l'Assuntore si obbliga a mettere comunque a disposizione del Commissario Liquidatore la somma di Euro 11.144.203,57 (v. Capitolo 4.), agli stessi termini e condizioni, mutatis mutandis, ai quali - nonché con le medesime finalità in vista

³¹Ex multis, Trib. Firenze, 26 ottobre 2006, in Fallimento, 2007, p. 418; Trib. Prato, 12 luglio 2006, in La giurisprudenza italiana sui trust: dal 1899 al 2011, in Trusts, Quaderni, 2011, p. 294; Trib. Saluzzo, decr. 9 novembre 2006, in Trusts e attività fiduciarie, 2008, p. 290; Trib. Roma, 11 marzo 2009, in Trusts, 2009, p. 541; Trib. Bologna, 2 marzo 2010, in Trusts, 2010, p. 267



delle quali - sarebbe stata messa a disposizione del trustee. Immutata la limitazione di responsabilità dell'Assuntore, come definita al successivo Capitolo 8.

Laddove, in tale ultima ipotesi, il Commissario Liquidatore risultasse tuttavia non legittimato: (x) a ricevere (in tutto o in parte) detta somma onde procedere ai pagamenti ai quali essa è finalizzata secondo la Proposta; ovvero

(y) ad utilizzare (in tutto o in parte) la stessa per l'effettuazione dei pagamenti all'uopo previsti secondo la Proposta,

l'Assuntore, su indicazione scritta del Commissario Liquidatore e/o sulla base di prospetti di utilizzo/riparto all'uopo approvati per iscritto dal Commissario Liquidatore, al solo fine di dar corso a quanto previsto nella Proposta, si obbliga ad effettuare lui stesso (o tramite suoi ausiliari o mandatari) quei pagamenti la cui esecuzione sia appunto ipotizzata come a carico del trustee o del Commissario Liquidatore (in base alla Proposta). Sempre senza pregiudizio per la (ed immutata la) limitazione di responsabilità dell'Assuntore, come definita al successivo Capitolo 8.

*

Ciò premesso e chiarito, come anticipato, l'Assuntore si obbliga pertanto a corrispondere ai creditori chirografari concorrenti, oggetto di assunzione (quindi, per chiarezza, in aggiunta all'1,00% già riconosciuto e corrisposto dall'Assuntore medesimo), una somma determinata, nel suo ammontare massimo, in misura pari al 25% di Euro 8.944.203,57 (i.e. il Contributo Successivo).

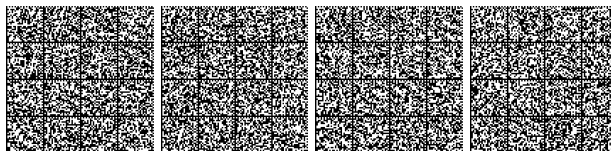
Tuttavia, a fronte dell'eventuale pagamento, ad opera del trustee, di passività potenziali, diverse dalle "spese legali", (v. Capitolo 4.) per un importo complessivo eccedente la soglia del 25% di Euro 8.944.203,57, le erogazioni supplementari dovute ai creditori chirografari concorrenti - e cioè il Contributo Successivo - saranno da determinarsi applicando l'aliquota del 25% al residuo importo "disponibile" (per chiarezza: dato l'importo della passività potenziale di 100, pagate indennità potenziali per 80, e liberatosi, dunque, l'importo di 20, il Contributo Successivo sarà pari al 25% di 20), tenuto conto che, manifestatasi l'oggettiva impossibilità del verificarsi di una o più delle passività potenziali sopra individuate ovvero decorso il periodo temporale di rilevanza previsto per ciascuna di esse, le corrispondenti somme indicate per fare fronte a tali passività potenziali si considereranno, ai presenti fini, di volta in volta, come disponibili e cioè utilizzabili quali basi di calcolo per la determinazione del Contributo Successivo.

Come sopra chiarito, l'entità del Contributo Successivo potrebbe altresì ridursi, Euro per Euro, fino ad un ammontare massimo oggetto di riduzione pari ad Euro 500.000,00, per effetto del versamento da parte dell'Assuntore di somme incrementalmente all'importo di Euro 2.200.000,00, onde fare fronte, per il periodo successivo al 30 settembre 2028, alle "spese legali" di cui al Capitolo 4., individuate nelle più volte menzionate tabelle.

Onde poter accedere al Contributo Successivo, il Commissario Liquidatore dovrà indirizzare all'Assuntore specifiche comunicazioni scritte.

Tali comunicazioni dovranno:

- essere trasmesse all'Assuntore successivamente all'accertata esistenza dei presupposti per poter procedere, nel rispetto di quanto sopra fissato, ad erogazioni supplementari (i.e. frazioni del Contributo Successivo) a favore dei creditori chirografari concorrenti, e comunque entro e non oltre entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui le potenziali erogazioni predette raggiungano l'importo aggregato, almeno pari ad Euro 1.000.000,00, fatta eccezione per l'ultima o unica



comunicazione che (x) dovrà avere ad oggetto la richiesta di erogazione di un importo, anche inferiore ad Euro 1.000.000,00, da calcolarsi tenendo conto, in sottrazione, della somma eccedente l'importo soglia di Euro 2.200.000,00, la cui erogazione sia stata eventualmente richiesta dal trustee all'Assuntore entro e non oltre il 15 ottobre 2028 ai sensi della presente Proposta; e (y) dovrà essere avanzata entro e non oltre il 20 ottobre 2028;

- recare in allegato la relativa documentazione probatoria ed essere viste dal trustee.

Le predette erogazioni supplementari saranno effettuate dall'Assuntore, sotto la vigilanza del Commissario Liquidatore, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di ciascuna conforme comunicazione scritta inviata da quest'ultimo.

Fino al 30 ottobre 2028 il Commissario Liquidatore sarà obbligato a mantenere (e, quindi, a non distribuire ai creditori chirografari concorrenti) un importo, a valere sulle risorse eventualmente incassate medio tempore dal Commissario Liquidatore a titolo di Contributo Successivo, di Euro 500.000,00.

Alla data del 31 ottobre 2028, il Commissario Liquidatore potrà distribuire, a beneficio dei creditori chirografari concorrenti, sempre a titolo di Contributo Successivo, l'intera somma di Euro 500.000,00 - dallo stesso Commissario sino a quella data obbligatoriamente trattenuta - solamente nell'ipotesi in cui il trustee non abbia richiesto all'Assuntore, entro il 15 ottobre 2028, l'erogazione della somma di Euro 500.000,00 onde fare fronte, per il periodo successivo al 30 settembre 2028, ad un incremento di corrispondente importo rispetto alla soglia di Euro 2.200.000,00.

Ove, per contro, il trustee avesse formulato detta richiesta all'Assuntore per fare fronte a "spese legali" - eccedenti l'importo soglia di Euro 2.200.000,00 fissato nel predetto Capitolo 4., ma di entità inferiore ad Euro 500.000,00 - l'ammontare del Contributo Successivo residuo distribuibile sarà pari alla differenza tra Euro 500.000,00 e l'entità della somma richiesta dal trustee all'Assuntore (pari all'eccedenza rispetto ad Euro 2.200.000,00).

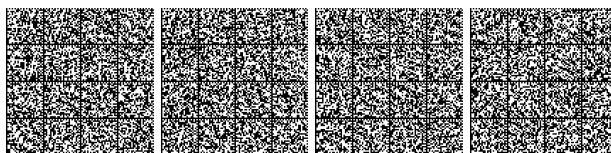
Conseguentemente, quanto dell'importo di Euro 500.000,00 non potrà essere distribuito dal Commissario Liquidatore a titolo di Contributo Successivo, dovrà essere restituito all'Assuntore, senza indugio e comunque non oltre il 4 novembre 2028, ai fini della sua corresponsione al trustee, così che quest'ultimo, a sua volta, abbia a disposizione le risorse previste dalla presente Proposta per far fronte alle "spese legali" potenziali, anche destinate a manifestarsi dopo il 30 settembre 2028.

* *

III Qualora l'importo degli oneri prededucibili di cui al Capitolo 2., paragrafo 2.1, in sede di esecuzione del concordato risultasse superiore alla stima degli stessi, come sopra indicata in Euro 10.937.795,23, la differenza verrà sottratta dai pagamenti riservati ai creditori chirografari concorrenti, con conseguente diminuzione Euro per Euro dell'importo loro offerto ai sensi di quanto indicato al precedente Paragrafo I del presente Capitolo, fermo restando che, in ogni caso, la misura della soddisfazione riconosciuta ai creditori chirografari concorrenti non potrà mai essere inferiore al 0,10%.

Viceversa, nell'ipotesi nella quale l'effettivo pagamento sia inferiore ad Euro 10.937.795,23, la complessiva differenza sarà destinata per il 70% a beneficio dell'Assuntore e per il 30% ad incremento delle risorse riservate ai creditori chirografari concorsuali, nel rispetto della tempistica indicata al precedente Capitolo 2., paragrafo 2.1.

Si precisa che la stima degli oneri prededucibili è relativa alle spese di procedura, agli oneri in prededuzione, maturati e maturandi, da



sostenersi a partire dalla data del 31 ottobre 2021 sino all'Omologazione Definitiva, a cui è stato aggiunto (quale componente già compresa nella medesima stima) l'importo relativo all'imposta di registro. I pagamenti di tali oneri, che il Commissario Liquidatore effettuerà a partire dalla data della presente Proposta sino all'Omologazione Definitiva, andranno decurtati dall'importo complessivamente stimato degli oneri prededucibili, anche al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di diminuzione dell'importo destinato ai creditori chirografari per effetto di quanto stabilito al presente paragrafo.

Inoltre, considerato che i pagamenti concordatari illustrati al Paragrafo I presuppongono l'esattezza delle consistenze degli attivi così come indicati al Capitolo 3., nell'eventualità in cui, alla data di Omologazione Definitiva, fosse riscontrata una riduzione nella consistenza della liquidità, l'Assuntore garantirà l'adempimento delle obbligazioni concordatarie assunte mediante riduzione Euro per Euro dell'offerta ai creditori chirografari ai sensi del Paragrafo I del presente Capitolo. Tale disciplina troverà applicazione, *mutatis mutandis*, anche nell'ipotesi di maggior importo, rispetto a quello stimato, degli eventuali crediti assistiti da privilegi destinati ad essere pagati integralmente.

* *

IV Fermo quanto previsto al precedente Capitolo 2., paragrafo 2.6, qualora, in sede di esecuzione del concordato, dovesse verificarsi un aumento dell'importo dei crediti prededucibili e privilegiati, per interessi e/o rivalutazione monetaria eventualmente dovuta, l'Assuntore provvederà al pagamento integrale di tali importi incrementali con conseguente riduzione, Euro per Euro, dell'importo offerto ai creditori chirografari ai sensi del Paragrafo I del presente Capitolo.

Nel caso in cui, invece, dovesse verificarsi una variazione in aumento dell'ammontare dei creditori chirografari concorrenti, anche per eventuali errori materiali occorsi nelle comunicazioni tra il Proponente e il Commissario Liquidatore, il pagamento di tali creditori avverrà alle stesse condizioni degli altri creditori chirografari concorrenti con conseguente riduzione della percentuale di soddisfazione prevista in favore degli stessi ai sensi della presente Proposta.

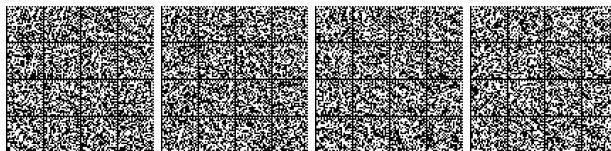
* *

V I pagamenti di cui al presente Capitolo 5. verranno effettuati nei termini indicati al precedente Paragrafo I, previa verifica da parte dell'Assuntore, di intesa con il Commissario Liquidatore, dell'effettivo diritto di ciascun creditore di beneficiare del riparto, tenuto conto delle situazioni in divenire e delle eventuali modifiche dello Stato Passivo che possano ancora intervenire, anche a fronte di provvedimenti giudiziali assunti e di eventuali transazioni.

Nel caso in cui, alla data di Omologazione Definitiva, i crediti concorrenti da soddisfare, oggetto di assunzione, siano ancora oggetto di giudizi pendenti e, pertanto, non risultino da provvedimenti giudiziali passati in giudicato, ovvero non abbiano costituito oggetto di transazioni, le tempistiche di pagamento indicate nel precedente Paragrafo I, per crediti aventi rango e natura identici a quelli dei crediti qui presi in considerazione, decorreranno dalla data di deposito del relativo provvedimento giudiziale definitivo ovvero dalla data di perfezionamento della relativa transazione.

* *

VI Si specifica, nella misura in cui il principio di seguito enunciato possa concretamente trovare applicazione, che l'importo complessivo ricevuto da ciascun creditore con il riparto concordatario sarà comprensivo di I.V.A., qualora dovuta, in quanto con la Risoluzione n.



127/E del 3 aprile 2008, emanata a seguito di interpello proposto ex art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle Entrate ha indicato che "... se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'IVA relativa".

* *

VII La soddisfazione dei crediti ammessi con riserva allo Stato Passivo (sia in quanto assistiti da garanzia nonché tenuto conto dei diritti di regresso), avverrà nei termini e alle condizioni formulate nella presente Proposta, (a) previa verifica della dichiarazione espressa rilasciata dal creditore che attesti il mancato o parziale recupero del credito medesimo, (b) tenuto altresì conto di quanto ricevuto e/o ancora da ricevere dai garanti o dall'obbligato principale, e comunque (c) nei limiti degli importi ammessi.

* *

VIII In ossequio a quanto previsto dall'art. 135 l.fall., ciascun creditore, subordinatamente al ricevimento del pagamento delle somme al medesimo dovute e con efficacia a partire dal momento di ricevimento di tale pagamento, si riterrà aver rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto, ragione od azione relativa al pagamento del saldo o a qualsiasi altro titolo, in dipendenza, causa o in connessione dei/con i rispettivi crediti, sia nei confronti della Procedura sia nei confronti dell'Assuntore.

* *

IX Le somme accantonate a favore dei creditori irreperibili e/o estinti dovranno restare depositate, secondo quanto previsto dall'art. 117, quarto comma l.fall., restando inteso che, decorso il termine di cinque anni ivi previsto, le stesse saranno riversate all'Assuntore, dapprima in via provvisoria, fino alla decorrenza del termine decennale di prescrizione, e, successivamente, in via definitiva, laddove e nella misura in cui gli stessi creditori estinti e/o irreperibili, o loro successori e aventi causa, non ne abbiano fatto medio tempore richiesta scritta. Previa autorizzazione degli organi della Procedura, le predette somme potranno essere prelevate dall'Assuntore anche prima del termine di cinque anni di cui al precedente comma, se sostituite da idonea garanzia bancaria a prima richiesta.

* *

X Con riferimento a tutti i pagamenti di cui al presente Capitolo 5., l'Assuntore si riserva il diritto di compensare gli importi dovuti ai relativi creditori con l'eventuale controcredito derivante dalle azioni verso gli stessi o dai crediti (anche cedutigli) che essi vantano nei confronti degli stessi alla data di Omologazione Definitiva.

* *

XI Si precisa infine che, in caso di esito favorevole all'Assuntore nei giudizi di revocatoria "fallimentare" avviati dalla Procedura e proseguiti dal medesimo Assuntore (ove l'esito sia conseguito con sentenza passata in giudicato), quest'ultimo si farà carico anche dei crediti chirografari derivanti, secondo lo schema di cui all'art. 70 l.fall., dal vittorioso esito delle azioni revocatorie esperite dalla Procedura, per un importo pari alla percentuale offerta in questa Proposta ai creditori chirografari, da decurtarsi dalle somme dovute dai soccombenti.

* *

XII In relazione a qualsiasi vendita effettuata, tramite procedura competitiva, dalla Procedura anteriormente all'Omologazione



Definitiva, avente ad oggetto beni immobili rientranti nel perimetro oggetto di trasferimento all'Assuntore, laddove uno o più dei predetti esperimenti di vendita dovesse avere successo, la presente Proposta, salva diversa decisione del Proponente ai sensi del successivo Capitolo 8., rimarrà valida ed efficace, ma l'Apporto, nei limiti dell'ammontare corrispondentemente stanziato nella presente Proposta, verrà coerentemente ridotto, Euro per Euro, stante il corrispondente incremento delle disponibilità liquide della Procedura.

* * *

6. LA GARANZIA ACCESSORIA E LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO

6.1 La garanzia accessoria della proposta di concordato

L'obbligo di effettuare i pagamenti concordatari [individuati al Capitolo 5., Paragrafo I, lettere a), b), c), d) e), f), g) e h) – Allegato 17] sarà garantito mediante il rilascio, in favore della Procedura, di specifica fideiussione bancaria a prima richiesta, priva del beneficio di preventiva escussione, emessa da primario istituto di credito di diritto italiano, avente un CETI RATIO non inferiore all'11%, in un testo sostanzialmente conforme al modello che si allega alla presente Proposta quale **Allegato 18** (di seguito, la "**Garanzia**")³².

La Garanzia sarà consegnata in originale al Commissario Liquidatore e allegata in copia al ricorso per l'omologa.

La Garanzia sarà pari all'entità dell'Apporto. Detto importo si decrementerà dell'ammontare delle somme relative ad eventuali risparmi sulle passività potenziali prededucibili e/o privilegiate e/o chirografarie.

L'efficacia della Garanzia sarà condizionata alla definitività, ai sensi degli artt. 214, comma quarto, e 130 l.fall., del decreto che omologa il concordato (i.e. l'Omologazione Definitiva).

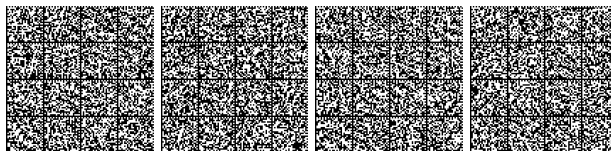
La Garanzia resterà valida ed efficace sino alla completa esecuzione o al cessare dell'obbligazione garantita e costituirà, unitamente alle disponibilità liquide della Procedura, sebbene indirettamente, garanzia integrale di tutte le obbligazioni di pagamento individuate nel precedente Capitolo 5., Paragrafo I, lettere a), b), c), d) e), f), g) e h).

A fronte del versamento dell'Apporto ovvero in ogni altro caso di riduzione dell'importo dell'obbligazione garantita, l'Assuntore, previa documentata informativa al Commissario Liquidatore, avrà la facoltà di ottenere la riduzione della Garanzia in misura corrispondente all'ammontare versato/oggetto di riduzione ovvero la facoltà di sostituzione della stessa con una avente le medesime caratteristiche, ma di differente minor importo.

Inoltre, con riferimento a tutte le passività oggetto di contenzioso e/o sub iudice, l'Assuntore, previa documentata informativa al Commissario Liquidatore, avrà la facoltà di ottenere l'automatica riduzione della Garanzia (ovvero la facoltà di sostituzione della stessa con una avente le medesime caratteristiche, ma di differente minor importo) al verificarsi, alternativamente, di una tra le seguenti fattispecie:

i) laddove i ricorsi avanzati fossero definitivamente accolti e/o le riserve fossero sciolte a favore del creditore, dietro pagamento dei

³² Resta naturalmente impregiudicato l'obbligo dell'Assuntore di soddisfare il diritto di credito riconosciuto a Coopsette per fare fronte alle passività potenziali di cui al precedente Capitolo 4. così come l'obbligo dell'Assuntore medesimo di corrispondere ai creditori chirografari concorrenti l'eventuale Contributo Successivo e gli eventuali ulteriori importi incrementali ad essi destinati (v. Capitolo 5., Paragrafo II)



creditori oppositori eventualmente ammessi, secondo le modalità e le condizioni previste nella presente Proposta;

ii) per effetto di provvedimenti definitivi di rigetto emessi in relazione ai giudizi pendenti;

iii) per effetto di eventuali accordi transattivi conclusi tra l'Assuntore e la controparte, che siano stati adempiuti dal primo.

In ogni caso, effettuato il versamento dell'Apporto o in ogni altro caso di estinzione dell'obbligazione garantita, il Commissario Liquidatore riconsegnerà all'Assuntore la Garanzia (così come eventualmente ridotta) ovvero la garanzia rilasciata in sua sostituzione che dovrà intendersi automaticamente cessata e priva di efficacia.

La Garanzia dovrà altresì essere restituita dal Commissario Liquidatore all'Assuntore, intendendosi automaticamente cessata e priva di efficacia, nei seguenti casi e termini:

i) entro 15 (quindici) giorni dalla data di deposito del provvedimento con cui viene rigettata l'omologazione, nel caso in cui il concordato, pur in assenza di opposizioni dei creditori, non venga omologato;

ii) nel caso di Omologazione Definitiva del concordato, contestualmente al versamento dell'Apporto nei termini indicati nella Proposta.

Qualora, successivamente alla data odierna, alcuni degli attivi della Procedura, liberi da gravami, dovessero essere realizzati, anche per mezzo di cessione e/o per effetto di accordi transattivi, il corrispondente ricavato si intenderà far parte degli attivi di pertinenza della Procedura da utilizzare per effettuare i pagamenti concordatari previsti, andando conseguentemente a ridurre per pari importo sia l'Apporto, sia il corrispondente importo della Garanzia. Di ciò sarà fornita al Commissario Liquidatore documentata informativa.

Allo stesso modo, l'Apporto e così l'importo della Garanzia si ridurranno conseguentemente laddove, successivamente alla data della Proposta e fino alla data di Omologazione Definitiva, dovessero intervenire eventi, anche dovuti ad atti della Procedura o dell'Assuntore (ad esempio mediante la stipula di accordi di postergazione e/o di accollo), che determinino l'incasso di somme o la riduzione dei debiti da soddisfare secondo quanto previsto nella presente Proposta. Di ciò sarà fornita al Commissario Liquidatore documentata informativa

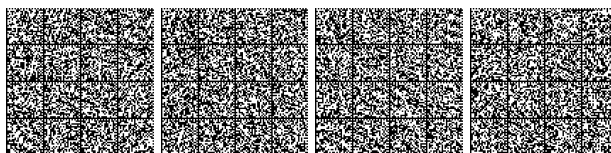
Laddove i predetti accordi con i creditori fossero raggiunti successivamente al versamento dell'Apporto, gli eventuali pagamenti previsti in favore di detti creditori non dovranno più essere considerati ai fini del riparto concordatario, con relativa liberazione in favore dell'Assuntore della corrispondente liquidità.

Infine, il Commissario Liquidatore restituirà all'Assuntore le disponibilità liquide che dovessero eventualmente residuare sui conti correnti della Procedura all'esito dei pagamenti concordatari effettivi indicati al Capitolo 5., Paragrafo I, le quali saranno pertanto di competenza esclusiva dell'Assuntore.

* *

6.2 Il trasferimento dell'attivo concordatario

Anche in ragione della Garanzia, l'Omologazione Definitiva comporterà immediatamente e automaticamente il trasferimento all'Assuntore (e/o ai soggetti terzi da lui designati), a seguito di semplice richiesta via PEC di quest'ultimo di tutti i beni, i crediti e i diritti che costituiscono/constituiranno l'attivo della Procedura. Essi dovranno essere trasferiti all'Assuntore - previa eventuale stipula, su richiesta dell'Assuntore, di atto notarile ricognitivo - purgati da qualsivoglia vincolo o gravame, richiedendosi pertanto che il relativo ordine di cancellazione venga riversato nel decreto di omologa ovvero in conseguente provvedimento dell'autorità amministrativa di vigilanza



la cui adozione il Commissario Liquidatore sarà tenuto, nel caso, a richiedere senza indugio.

Quanto alle azioni, anche di pertinenza della massa, si richiede che nell'auspicato provvedimento di omologa sia fatto espresso riferimento alla cessione a favore dell'Assuntore di tutte tali azioni destinate ad essere trasferite all'Assuntore in conformità a quanto previsto nel precedente Capitolo 4., lett. (b), e al suo diritto di subentrare nei diritti oggetto delle e nelle azioni giudiziarie pendenti sempre alla medesima data. 2

Non saranno trasferiti all'Assuntore:

i) la liquidità disponibile, che sarà anzitutto utilizzata dal Commissario Liquidatore per eseguire i pagamenti concordatari previsti al precedente Capitolo 5.;

ii) quota pari allo 0,01% delle partecipazioni nelle società autostradali di progetto, secondo quanto stabilito nel precedente Capitolo 3. lettera e), ovvero, sempre secondo quanto indicato al predetto Capitolo 3., lettera e), per le intere partecipazioni in parola ove venga esercitata da parte dell'Assuntore la relativa facoltà ivi indicata.

6.3 Il supporto offerto dall'Assuntore e dal Proponente

Considerata l'oggettiva complessità della Procedura, l'Assuntore e il Proponente, ove richiesto, si impegnano a fornire al Commissario Liquidatore, anche quale guardiano del Trust, supporto amministrativo, legale e tecnico, mettendo a tal fine ragionevolmente a disposizione le proprie strutture organizzative.

* * *

7. PERSONALE - ARCHIVIO

L'Assuntore si impegna a formulare una proposta lavorativa di collaborazione e/o di consulenza al personale ancora in forza alla Procedura alla data di Omologazione Definitiva aventi contenuto compatibile con la regolamentazione a cui è sottoposto il Fondo e, nella specie, il comparto MAF3, e per lo svolgimento di attività di gestione degli attivi e/o degli adempimenti di pagamento ovvero gli altri adempimenti a loro carico in virtù della esecuzione del piano di concordato, ovvero per attività di prima nota contabile.

L'Assuntore si obbliga a subentrare integralmente nel contratto di appalto di custodia e gestione dell'archivio societario, presso il quale sarà parimenti conservata la documentazione inerente la Procedura, perfezionato tra la Procedura medesima e la Fondazione Coopsette, noto all'Assuntore, riconoscendosi sin da ora al Commissario Liquidatore il diritto - nell'esercizio delle sue funzioni, anche quale guardiano del Trust - di consultare e estrarre copia dei documenti archiviati.

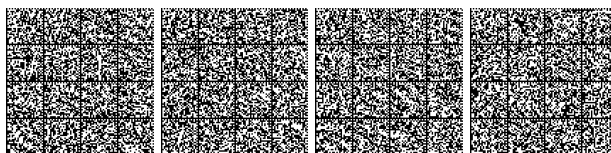
* * *

8. RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE

Ai sensi dell'art. 124, quarto comma, l.fall., come richiamato dall'art. 214, primo comma, l.fall., la responsabilità dell'Assuntore è espressamente limitata ai soli crediti ammessi in via definitiva e in via condizionata allo Stato Passivo alla data della presente Proposta, oltre a quelli oggetto di giudizi di opposizione ex artt. 209 e 98 l.fall., a tale data (v. Capitolo 2.) e a quelli oggetto di domande di ammissione ultratardive depositate prima della medesima data.

La Società, in relazione a tali debiti, dovrà intendersi liberata, contestualmente all'efficacia dell'assunzione da parte dell'Assuntore.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo delle possibili ipotesi, va precisato che, sulla base della limitazione di cui sopra, devono ritenersi del tutto irrilevanti per l'Assuntore le notifiche di cartelle esattoriali direttamente riconducibili alla Procedura, così come le richieste di risarcimento danni formulate, in via diretta o riconvenzionale, nei confronti della Procedura dinanzi a Tribunali diversi da quello



fallimentare e senza aver seguito il procedimento previsto dagli artt. 208 e 209 l.fall.

Tanto premesso, si precisa che l'impegno dell'Assuntore è inoltre espressamente limitato all'ammontare massimo dell'Apporto, non assumendosi lo stesso alcuna ulteriore obbligazione di pagamento, salvo quanto altrimenti previsto nella presente Proposta (cfr. Capitolo 5., Paragrafo II).

Pertanto, per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore non sarà tenuto, a qualsivoglia titolo, a corrispondere alcun pagamento in eccesso rispetto agli importi stabiliti nel o comunque determinabili secondo quanto previsto nel precedente Capitolo 5.

In relazione alla limitata responsabilità dell'Assuntore, l'efficacia della presente Proposta, una volta intervenuta l'Omologazione Definitiva, comporterà per la Società gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 124 l.fall., avendo cioè riguardo ai creditori concorsuali, ma non concorrenti alla data della presente Proposta, ai sensi dell'art. 214, secondo comma, l.fall.

*

Fermo quanto previsto al precedente Capitolo 3. lettera (b), il Proponente si riserva il diritto di revocare e/o riformulare la Proposta, entro il termine di apertura del procedimento di omologazione³³, qualora risultino depositate domande di ammissione tardive e/o avanzate opposizioni allo Stato Passivo ulteriori (e/o per importi diversi) rispetto a quelle indicate nella presente Proposta; ovvero l'attivo e/o il passivo della Procedura risultino sostanzialmente difforni da quanto indicato o stimato nella presente Proposta; ciò a giudizio insindacabile del Proponente.

* * *

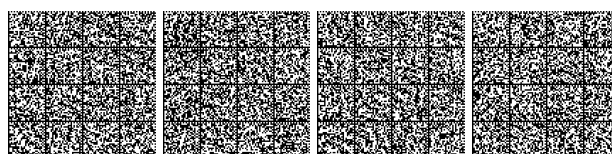
9. LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA PER I CREDITORI

La Proposta risulta di assoluta convenienza per i creditori oggetto di assunzione, ovverosia tutti i creditori concorrenti o potenzialmente tali (nel senso e nei limiti di cui al precedente Capitolo 2.) alla data della presente Proposta; che peraltro si colloca ad oltre otto anni dall'apertura della Procedura); convenienza questa, nei termini di cui sopra, che si ritiene il Commissario Liquidatore, il Comitato di Sorveglianza e, in particolare, il Ministero non possano non valutare positivamente e con certa prevalenza rispetto alla misura della soddisfazione di altre eterogenee istanze, di cui, con non poco sforzo, l'Assuntore si è comunque fatto carico, sebbene entro il confine della ragionevolezza e senza alcuna menomazione della sua legittima limitazione di responsabilità (v. Capitolo 8.).

Ciò innanzitutto in ragione dell'adeguata valorizzazione di alcune poste patrimoniali connotate da evidenti criticità, ad esempio, sia in termini di attualizzazione del valore dei contenziosi in favore della massa pendenti che in termini di importo recuperato, rispetto all'alternativa della prosecuzione dell'attività liquidatoria da parte degli Organi della Procedura, stante la pendenza di giudizi il cui esito è ancora sottoposto ad incertezza, con riferimento sia all'an sia al quantum, sia alle non celeri tempistiche³⁴ richieste per la conclusione delle attività di recupero; attività che sono, per definizione, oggetto di notevole alea e indeterminatezza e, comunque, motivo di notevoli costi (spese legali, rischio di condanna al pagamento delle spese avversarie

³³ Trib. Udine, 5 giugno 2008, in *Il Fallimento*, 2/2009, 227 ss

³⁴ Aspetto questo non trascurabile, sol che si consideri l'orientamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Corte EDU, 11 gennaio 2018, n. 32859, in *Nuova Giur. Civ.*, 2019, 7-8, p. 1108



in ipotesi di soccombenza) e di nuove insinuazioni allo Stato Passivo per effetto del disposto dell'art. 70 l.fall.

Inoltre, in considerazione di quanto previsto al Capitolo 3. (a) e al Paragrafo II del Capitolo 5., si consentirà ai creditori chirografari concorrenti di beneficiare, tra gli altri, di un eventuale e assai significativo importo incrementale (di massimi Euro 2.236.050,89; i.e. il Contributo Successivo) oltre che di percentuali dei proventi (netti) ritratti dalle Azioni di Responsabilità e dalla valorizzazione, inter alia, di uno dei più rilevanti – e connotati da criticità – attivi della Procedura (i.e. area di Campione del Garda), pur senza sopportare il rischio di incorrere in ingenti spese in una situazione di elevata incertezza sui realizzi attesi, tenuto conto, tra le altre, della complessità di tali azioni giudiziali e, quanto all'asset immobiliare, delle peculiari caratteristiche geografico-amministrative del progetto di sviluppo immobiliare in questione.

Considerato dunque l'oggettivo scenario di incertezza che caratterizza l'alternativa della prosecuzione dell'attività liquidatoria da parte degli Organi della Procedura, peraltro reiteratamente rappresentato dallo stesso Commissario Liquidatore, da ultimo nella relazione ex art. 205 l.fall. al 31 dicembre 2021, la Proposta è conveniente per tutti i creditori ai quali è diretta perché:

- i) rimuove l'alea circa ulteriori riparti e rende certi gli importi spettanti ai creditori;*
- ii) rende altrettanto certi e pressoché immediati i tempi di pagamento di detti importi;*
- iii) elimina i costi di gestione della Procedura nonché le criticità nel realizzo dell'attivo.*

Per una corretta valutazione della Proposta va altresì considerato che, per i creditori chirografari il cui credito sia sottoposto al regime IVA, vi sarebbe l'ulteriore vantaggio di poter chiedere a rimborso l'IVA a suo tempo versata sulla quota di credito non soddisfatta dalla Proposta, con l'effettivo recupero di un ulteriore quota del 22%, o per la diversa aliquota IVA applicabile, sul credito insinuato a Stato Passivo rimasto insoddisfatto. In base alla normativa fiscale di riferimento, la nota di variazione IVA può essere emessa dal creditore subito dopo l'Omologazione Definitiva del concordato, mentre in caso di prosecuzione dell'attività liquidatoria, tale facoltà verrebbe rinviata al momento della chiusura della Procedura (che realisticamente, nel caso di specie, non potrà intervenire prima di 6-7 anni). Pertanto, la valutazione di convenienza economica per ciascun creditore, oltre a considerare la percentuale di soddisfazione offerta con la presente Proposta, dovrebbe tener conto dell'accelerazione del maggior recupero riferito all'IVA.

La Proposta viene infine adeguatamente garantita sia sotto il profilo della sua concreta fattibilità che sotto quello dei tempi di pagamento.

* * *

dato infine atto che

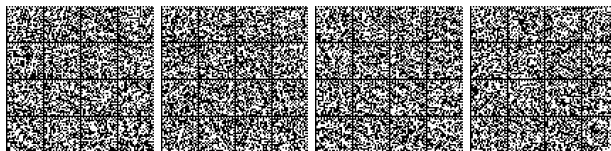
come indicato nella comunicazione dell'11/12 gennaio 2024 (v doc. n. 4),

(i) l'Assuntore ha nominato, quali destinatarie dei trasferimenti degli attivi immobiliari, le seguenti società, controllate in via totalitaria da Sagitta:

- MAF 3 Immobiliare Coop72 S.r.l., alla quale verrà trasferito il compendio immobiliare sito in Campione del Garda (BS);

- MAF 3 Immobiliare Coop73 S.r.l. alla quale sarà invece trasferita tutta la restante parte di attivo immobiliare residuo.

Resta pertanto inteso che tutte le ulteriori componenti attive, così come individuate nella Proposta, saranno trasferite direttamente all'Assuntore;



(ii) l'Assuntore e il Proponente, in base alle informazioni ricevute e ai colloqui intercorsi, tenuto conto degli inevitabili mutamenti (anche) nella composizione dell'attivo da trasferirsi occorsi successivamente al 31 dicembre 2021 (data contabile di riferimento indicata nella Proposta), hanno confermato l'inesistenza di osservazioni al riguardo, impregiudicato quanto previsto in Proposta;

richiamate

integralmente le articolate ed argomentate valutazioni espresse dal Ministero nell'Autorizzazione e, in particolare, che:

(i) «nella fattispecie de qua, l'interesse pubblico da valutare risulta, in massima, parte coincidente con quello dei creditori concorsuali, non venendo in rilievo contrapposte valutazioni in ordine alla conservazione dell'impresa cooperativa (i cui rami produttivi sono già stati cessati e/o trasferiti) e dei relativi livelli occupazionali»;

(ii) «... emergono profili di ragionevole rispondenza della Proposta agli interessi del ceto creditorio», così aderendo alle conclusioni espresse nel «parere integrativo reso dall'Avv. GIANLUCA GIORGI in data 18.12.2023 (prot. 380657) all'esito del proprio subentro nell'ufficio commissariale e dell'addendum al parere formulato il 12.01.2024 (prot. 9722) in riscontro alla ministeriale prot. n. 7244 del 10 gennaio 2024, nel quale si legge che "la Proposta di EI presenti una maggiore convenienza rispetto all'alternativa rappresentata dalla prosecuzione dell'attività liquidatoria" ...».

Europa Investimenti S.p.A., come sopra rappresentata, assistita e difesa,

ricorre

all'intestato Tribunale affinché, accertata la propria competenza e verificata la sussistenza dei presupposti di legge, acquisito - se necessario - il parere dell'Autorità di Vigilanza, assuma i provvedimenti di cui all'art. 214 l.fall. (ovvero, ove così ritenuto dal Tribunale adito, di cui all'art. 314 CCII) e, per l'effetto, omologhi la proposta di concordato depositata con il presente atto e sopra trascritta (i.e. la Proposta), previa fissazione di udienza al fine di consentire al Proponente di esercitare il contraddittorio nel caso di proposizione di opposizioni; e,

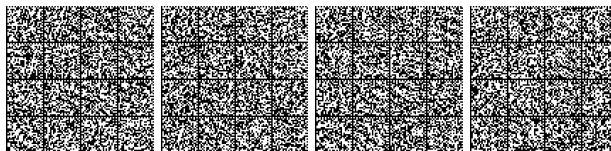
conseguentemente, nell'auspicato provvedimento di omologa:

- indichi le azioni destinate ad essere trasferite all'Assuntore in conformità a quanto previsto nel Capitolo 4., lett. (b) della Proposta e del pari espressamente indichi il diritto dell'Assuntore di subentrare nei diritti oggetto delle e nelle azioni giudiziarie pendenti;

- assuma tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari per la prosecuzione delle azioni promosse dalla Procedura, ivi inclusi i provvedimenti concernenti la sostituzione processuale della Procedura medesima nei giudizi già avviati e la revoca dei mandati ai legali incaricati da quest'ultimo, talché sia esclusa per qualsiasi ragione o causa l'improcedibilità dei giudizi medesimi;

- con riguardo ai beni da trasferirsi, conformemente alla Proposta, (i) purghi gli stessi da qualsivoglia vincolo o gravame, ordinando ai competenti conservatori dei registri immobiliari e mobiliari nonché del registro delle imprese di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione dei gravami e delle formalità (ipoteche, annotamenti, pegni, etc.) iscritti/trascritti sui beni immobili e mobili registrati nonché sulle partecipazioni trasferiti in ossequio alla Proposta; e (ii) ordini a chiunque detenga i beni immobili e/o i beni mobili registrati in forza di titolo non legittimamente opponibile a rilasciarli a richiesta del soggetto destinatario del trasferimento;

- adotti, per quanto di competenza, ogni altra statuizione funzionale ad assicurare la tempestiva esecuzione della Proposta.



Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%).

* * *

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e ss.mm.ii., si dichiara di versare un contributo unificato di Euro 98,00, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione.

* * *

Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: *avvmassimofabiani@ordineavvocativrpec.it* - *giorgio.barbieri@ordineavvocatireggioemilia.it* - *alessandro.nironi@ordineavvocatireggioemilia.it*

* * *

Si allegano al presente ricorso:

- procura speciale;
- informativa ex art. 4, terzo comma, D.lgs. 28/2010;
- informativa ex art. 2, settimo comma, D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014.

Si producono, salvo altri, i seguenti documenti:

doc. n. 1: fascicolo camerale di EI;

doc. n. 2: copia conforme della delibera del Consiglio di amministrazione di EI del 24 gennaio 2024, in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese territorialmente competente, poiché nei termini;

doc. n. 3: autorizzazione del Ministero del 16 gennaio 2024 (prot. U.0013910.16-01-24);

doc. n. 4: proposta di concordato trasmessa in data 7 dicembre 2023, unitamente ai relativi allegati, e successiva comunicazione pec dell'11/12 gennaio 2024;

doc. n. 5: visura camerale storica di Coopsette;

doc. n. 6: parere del Commissario liquidatore (dott. Giorgio Pellacini) del 31 gennaio 2023; parere integrativo del Commissario liquidatore (avv. Gianluca Giorgi) del 18 dicembre 2023 (e relativa integrazione/addendum del 12 gennaio 2024), in uno con i relativi allegati;

doc. n. 7: parere del Consiglio di sorveglianza del 13 dicembre 2023 e precedente parere del 7 febbraio 2023;

doc. n. 8: copia della Garanzia, recante dichiarazione del Commissario Liquidatore di avvenuta consegna dell'originale della stessa;

doc. n. 9: copia conforme della delibera del Consiglio di amministrazione di Sagitta SGR S.p.A. del 24 gennaio 2024, in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese territorialmente competente, poiché nei termini;

e

quali allegati della Proposta³⁵:

Allegato 3 - visura camerale Sagitta SGR S.p.A.;

Allegato 4 - elenco operazioni di concordato seguite da Europa Investimenti S.p.A.;

Allegato 5 - elenco dei crediti residui iscritti allo Stato Passivo in prededuzione - Capitolo 2, paragrafo 2.2 i);

Allegato 6 - elenco dei crediti iscritti allo Stato Passivo in privilegio generale/speciale immobiliare - Capitolo 2., paragrafo 2.6;

Allegato 7 - elenco passività potenziali in privilegio generale- Capitolo 2., paragrafo 2.7;

³⁵ Quanto alle ragioni della numerazione e della denominazione di tali allegati si rinvia alla n. 2



Allegato 8 – elenco dei crediti chirografari iscritti allo Stato Passivo in via definitiva – Capitolo 2., paragrafo 2.8, i);
Allegato 9 - consensi individuali di taluni creditori ipotecari;
Allegato 10 - elenco azioni revocatorie da trasferire all'Assuntore;
Allegato 11 - elenco crediti e cauzioni;
Allegato 12 - elenco partecipazioni sociali;
Allegato 13 - elenco beni immobili ipotecati anteriormente al 13 febbraio 2013;
Allegato 14 - elenco beni immobili liberi da gravami;
Allegato 15 - elenco riserve d'appalto;
Allegato 16 - modalità di calcolo e indicazione dei pagamenti a favore dei creditori ipotecari;
Allegato 17 - riepilogo di dettaglio dei pagamenti concordatari;
Allegato 18 – modello garanzia fideiussoria.

*

Successivamente al deposito della sujestesa Proposta presso l'intestato Tribunale, a cura del Commissario Liquidatore essa verrà (i) comunicata a Coopsette s.c. nonché a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'art. 207, quarto comma, l.fall.; (ii) pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché su uno più quotidiani a diffusione locale; e (iii) depositata presso l'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente (C.C.I.A.A. dell'Emilia).

Il Commissario Liquidatore ovvero il Proponente provvederanno al sollecito deposito nell'instaurando giudizio della documentazione probatoria afferente agli adempimenti sopra indicati.

* * *

Con osservanza.

Milano-Reggio nell'Emilia, 26 gennaio 2024

(prof. avv. Massimo
Fabiani)

(avv. Giorgio Barbieri)

(avv. Alessandro Nironi Ferraroni)

Il Proponente sottoscrive il sujesteso ricorso per espressa adesione e conferma.

Milano, 26 gennaio 2024

Europa Investimenti S.p.A.

L'amministratore delegato

(dott. Daniele Patruno)

L'Assuntore sottoscrive del pari il sujesteso ricorso per espressa adesione e conferma.

Milano, 26 gennaio 2024

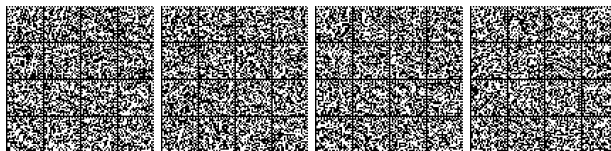
Sagitta SGR S.p.A. in nome e per conto del comparto MAF3 del fondo
SGT ACO Umbrella (Italy) Fund

L'amministratore delegato

(dott. Claudio Nardone)

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto, dott. Daniele Patruno, nato a Milano il 3 giugno 1985, c.f. PTRDNL85H03F205F, nella mia qualità di amministratore delegato nonché legale rappresentante di **Europa Investimenti S.p.A.**, società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Lanzone n. 31, capitale sociale Euro 14.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Milano 09439410151, R.E.A. MI-1294831, p.e.c. europainvestimenti@pec.europainvestimenti.com, per quanto occorrer possa informato, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, D.lgs.



28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto, dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo D.lgs. e dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nonché, ai sensi dell'art. 2, settimo comma, D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ivi prevista e disciplinata e dei casi in cui il procedimento di negoziazione è condizione di procedibilità della domanda,

delego

a rappresentare, assistere e difendere Europa Investimenti S.p.A. nel giudizio da radicarsi avanti al Tribunale di Reggio Emilia – Sezione procedure concorsuali volto all'omologazione della proposta di concordato ex artt. 124 e 214 L.F. - formulata da Europa Investimenti S.p.A. e sottoscritta, quale assuntore, anche da Sagitta SGR S.p.A. in nome e per conto del comparto MAF3 del fondo SGT ACO Umbrella (Italy) Fund - nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della Coopsette Soc. Coop. (D.M. 30 ottobre 2015 n. 541/2015 in G.U.R.I. serie generale n. 263 dell'11 novembre 2015), come da autorizzazione resa dal MIMIT in data 16 gennaio 2024 (prot. U.0013910), in ogni sua fase, stato e grado, con ogni più ampio potere e facoltà, anche processuale, esercitabili pure in via disgiunta, ivi compresi quelli di ritirare, modificare, integrare la proposta di concordato ed il ricorso per la sua omologazione oltre che di farsi sostituire, il **prof. avv. Massimo Fabiani** del Foro di Verona (codice fiscale FBNMSM58A02F965M, p.e.c. avvmaximofabiani@ordineavvocativrpec.it, telefax 1782280138), l'**avv. Giorgio Barbieri** del Foro di Reggio Emilia (codice fiscale BRBGRG57H07H223I, p.e.c. giorgio.barbieri@ordineavvocatireggioemilia.it, telefax 0522518990) nonché l'**avv. Alessandro Nironi Ferraroni** del Foro di Reggio Emilia (codice fiscale NRNLSN84R12I496P, p.e.c. alessandro.nironi@ordineavvocatireggioemilia.it, telefax 0522518990), eleggendo speciale domicilio presso lo studio di questi ultimi, in Reggio nell'Emilia, Viale Regina Elena, n. 13/2, nonché presso tutti i predetti indirizzi p.e.c.

Milano, li 25 gennaio 2024

Europa Investimenti S.p.A.

L'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dott. Daniele Patruno

Per autentica

(prof. avv. Massimo Fabiani)

(avv. Giorgio Barbieri)

(avv. Alessandro Nironi Ferraroni)

Il commissario liquidatore

avv. Gianluca Giorgi

TX24ABQ1259 (A pagamento).

